



ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE
PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE DELLA STRADA

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N° 285

E LEGGI COMPLEMENTARI

AGGIORNATO AGOSTO 2023,

*A cura di:
Mario Locatelli ufficiale della Polizia Locale di Bergamo a.r.*

TITOLO I - Disposizioni generali

- [Articolo 1..... Principi generali](#)
- [Articolo 2..... Definizione e classificazione delle strade](#)
- [Articolo 3..... Definizioni stradali e di traffico](#)
- [Articolo 4..... Delimitazione del centro abitato](#)
- [Articolo 5..... Regolamentazione della circolazione in generale](#)
- [Articolo 6..... Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati](#)
- [Articolo 7..... Regolamentazione della circolazione nei centri abitati](#)
- [Articolo 8..... Circolazione nelle piccole isole](#)
- [Articolo 9..... Competizioni sportive su strada](#)
- [Articolo 9 bis..... Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare](#)
- [Articolo 9 ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore](#)
- [Articolo 10..... Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità](#)
- [Articolo 11..... Servizi di polizia stradale](#)
- [Articolo 12..... Espletamento dei servizi di Polizia Stradale](#)
- [Articolo 12 bis..... Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata](#)

TITOLO II - Della costruzione e tutela delle strade

Capo I Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

- [Articolo 13..... Norme per la costruzione e la gestione delle strade](#)
- [Articolo 14..... Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade](#)
- [Articolo 15..... Atti vietati](#)
- [Articolo 16..... Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati](#)
- [Articolo 17..... Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati](#)
- [Articolo 18..... Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati](#)
- [Articolo 19..... Distanze di sicurezza dalle strade](#)
- [Articolo 20..... Occupazione della sede stradale](#)
- [Articolo 21..... Opere, depositi e cantieri stradali](#)
- [Articolo 22..... Accessi e diramazioni](#)
- [Articolo 23..... Pubblicità sulle strade e sui veicoli](#)
- [Articolo 24..... Pertinenze delle strade](#)
- [Articolo 25..... Attraversamenti ed uso della sede stradale](#)
- [Articolo 26..... Competenza per le autorizzazioni e le concessioni](#)
- [Articolo 27..... Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni](#)
- [Articolo 28..... Obblighi dei concessionari di determinati servizi](#)
- [Articolo 29..... Piantagioni e siepi](#)
- [Articolo 30..... Fabbricati, muri e opere di sostegno](#)
- [Articolo 31..... Manutenzione delle ripe](#)
- [Articolo 32..... Condotta delle acque](#)
- [Articolo 33..... Canali artificiali e manufatti sui medesimi](#)
- [Articolo 34..... Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali](#)
- [Articolo 34-bis Decoro delle strade](#)

Capo II Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

- [Articolo 35](#)..... [Competenze](#)
- [Articolo 36](#)..... [Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana](#)
- [Articolo 37](#)..... [Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale](#)
- [Articolo 38](#)..... [Segnaletica stradale](#)
- [Articolo 39](#)..... [Segnali verticali](#)
- [Articolo 40](#)..... [Segnali orizzontali](#)
- [Articolo 41](#)..... [Segnali luminosi](#)
- [Articolo 42](#)..... [Segnali complementari](#)
- [Articolo 43](#)..... [Segnalazioni degli agenti del traffico](#)
- [Articolo 44](#)..... [Passaggi a livello](#)
- [Articolo 45](#)..... [Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni](#)

TITOLO III - Dei veicoli

Capo I - Dei veicoli in generale

- [Articolo 46](#)..... [Nozione di veicolo](#)
- [Articolo 47](#)..... [Classificazione dei veicoli](#)
- [Articolo 48](#)..... [Veicoli a braccia](#)
- [Articolo 49](#)..... [Veicoli a trazione animale](#)
- [Articolo 50](#)..... [Velocipedi](#)
- [Articolo 51](#)..... [Slitte](#)
- [Articolo 52](#)..... [Ciclomotori](#)
- [Articolo 53](#)..... [Motoveicoli](#)
- [Articolo 54](#)..... [Autoveicoli](#)
- [Articolo 55](#)..... [Filoveicoli](#)
- [Articolo 56](#)..... [Rimorchi](#)
- [Articolo 57](#)..... [Macchine agricole](#)
- [Articolo 58](#)..... [Macchine operatrici](#)
- [Articolo 59](#)..... [Veicoli con caratteristiche atipiche](#)
- [Articolo 60](#)..... [Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri.](#)
- [Articolo 61](#)..... [Sagoma limite](#)
- [Articolo 62](#)..... [Massa limite](#)
- [Articolo 63](#)..... [Traino veicoli](#)

Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

- [Articolo 64](#)..... [Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte](#)
- [Articolo 65](#)..... [Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte](#)
- [Articolo 66](#)..... [Cerchioni alle ruote](#)
- [Articolo 67](#)..... [Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte](#)
- [Articolo 68](#)..... [Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi](#)

- [Articolo 69](#)..... [Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi](#)
- [Articolo 70](#)..... [Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte](#)

Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

- [Articolo 71](#)..... [Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi](#)
- [Articolo 72](#)..... [Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi](#)
- [Articolo 73](#)..... [Veicoli su rotaia in sede promiscua](#)
- [Articolo 74](#)..... [Dati di identificazione](#)
- [Articolo 75](#)..... [Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione](#)
- [Articolo 76](#)..... [Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità](#)
- [Articolo 77](#)..... [Controlli di conformità al tipo omologato](#)
- [Articolo 78](#)..... [Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione](#)
- [Articolo 79](#)..... [Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione](#)
- [Articolo 80](#)..... [Revisioni](#)
- [Articolo 81](#)..... [Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C.](#)

Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli

- [Articolo 82](#)..... [Destinazione ed uso dei veicoli](#)
- [Articolo 83](#)..... [Uso proprio](#)
- [Articolo 84](#)..... [Locazione senza conducente](#)
- [Articolo 85](#)..... [Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone](#)
- [Articolo 86](#)..... [Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi.](#)
- [Articolo 87](#)..... [Servizio di linea per trasporto di persone](#)
- [Articolo 88](#)..... [Servizio di trasporto di cose per conto terzi](#)
- [Articolo 89](#)..... [Servizio di linea per trasporto di cose](#)
- [Articolo 90](#)..... [Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza](#)
- [Articolo 91](#)..... [Locazione senza conducente con facoltà di acquisto - leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio](#)
- [Articolo 92](#)..... [Estratto dei documenti di circolazione o di guida](#)

Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

- [Articolo 93](#)..... [Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi](#)
- [Articolo 93bis](#)..... [Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno stato estero e condotti da residenti in Italia](#)
- [Articolo 94](#)..... [Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario](#)
- [Articolo 94-bis](#) [Divieto di intestazione fittizia dei veicoli](#)

- [Articolo 95..... Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione](#)
- [Articolo 96..... Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica](#)
- [Articolo 97..... Circolazione dei ciclomotori](#)
- [Articolo 98..... Circolazione di prova](#)
- [Articolo 99..... Foglio di via](#)
- [Articolo 100..... Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi](#)
- [Articolo 101..... Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe](#)
- [Articolo 102..... Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa](#)
- [Articolo 103..... Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi](#)

CAPO IV-Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

- [Articolo 104..... Sagome e masse limite delle macchine agricole](#)
- [Articolo 105..... Traino di macchine agricole](#)
- [Articolo 106..... Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole](#)
- [Articolo 107..... Accertamenti dei requisiti di idoneità delle macchine agricole](#)
- [Articolo 108..... Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole](#)
- [Articolo 109..... Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole](#)
- [Articolo 110..... Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole](#)
- [Articolo 111..... Revisione delle macchine agricole in circolazione](#)
- [Articolo 112..... Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione](#)
- [Articolo 113..... Targhe delle macchine agricole](#)
- [Articolo 114..... Circolazione su strada delle macchine operatrici](#)

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali

- [Articolo 115..... Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali](#)
- [Articolo 116..... Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore](#)
- [Articolo 116bis..... Rete dell'Unione europea delle patenti di guida](#)
- [Articolo 117..... Limitazioni nella guida](#)
- [Articolo 118..... Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli](#)
- [Articolo 118bis..... Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali](#)
- [Articolo 119..... Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida](#)
- [Articolo 120..... Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita](#)
- [Articolo 121..... Esame di idoneità](#)
- [Articolo 122..... Esercitazioni di guida](#)
- [Articolo 123..... Autoscuole](#)
- [Articolo 124..... Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici](#)
- [Articolo 125..... Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida](#)

- [Articolo 126..... Durata e conferma della validità della patente di guida](#)
- [Articolo 126 bis..... Patente a punti](#)
- [Articolo 127..... Permesso provvisorio di guida](#)
- [Articolo 128..... Revisione della patente di guida](#)
- [Articolo 129..... Sospensione della patente di guida](#)
- [Articolo 130..... Revoca della patente di guida](#)
- [Articolo 130 bis..... Revoca della patente di guida in caso di violazioni che
provochino la morte di altre persone](#)
- [Articolo 131..... Agenti diplomatici esteri](#)
- [Articolo 132..... Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti
da non residenti in Italia.](#)
- [Articolo 133..... Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione](#)
- [Articolo 134..... Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero o a stranieri](#)
- [Articolo 135..... Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo.](#)
- [Articolo 136..... Conversioni di patenti di guida rilasciate da uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo](#)
- [Articolo 136bis..... Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni
professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo](#)
- [Articolo 136ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di
titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo](#)
- [Articolo 137..... Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
permessi internazionali di guida](#)
- [Articolo 138..... Veicoli e conducenti delle Forze armate](#)
- [Articolo 139..... Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale](#)

TITOLO V - Norme di comportamento

- [Articolo 140..... Principio informatore della circolazione](#)
- [Articolo 141..... Velocità](#)
- [Articolo 142..... Limiti di velocità](#)
- [Articolo 143..... Posizione dei veicoli sulla carreggiata](#)
- [Articolo 144..... Circolazione dei veicoli per file parallele](#)
- [Articolo 145..... Precedenza](#)
- [Articolo 146..... Violazione della segnaletica stradale](#)
- [Articolo 147..... Comportamento ai passaggi a livello](#)
- [Articolo 148..... Sorpasso](#)
- [Articolo 149..... Distanza di sicurezza tra veicoli](#)
- [Articolo 150..... Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di
montagna](#)
- [Articolo 151..... Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi](#)
- [Articolo 152..... Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli](#)
- [Articolo 153..... Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi](#)
- [Articolo 154..... Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre](#)
- [Articolo 155..... Limitazione dei rumori](#)

- [Articolo 156.....](#) [Usò dei dispositivi di segnalazione acustica](#)
- [Articolo 157.....](#) [Arresto, fermata e sosta dei veicoli](#)
- [Articolo 158.....](#) [Divieto di fermata e di sosta dei veicoli](#)
- [Articolo 159.....](#) [Rimozione e blocco dei veicoli](#)
- [Articolo 160.....](#) [Sosta degli animali](#)
- [Articolo 161.....](#) [Ingombro della carreggiata](#)
- [Articolo 162.....](#) [Segnalazione di veicolo fermo](#)
- [Articolo 163.....](#) [Convogli militari, cortei e simili](#)
- [Articolo 164.....](#) [Sistemazione del carico sui veicoli](#)
- [Articolo 165.....](#) [Traino di veicoli in avaria](#)
- [Articolo 166.....](#) [Trasporto di cose su veicoli a trazione animale](#)
- [Articolo 167.....](#) [Trasporti di cose su veicoli a motore, e sui rimorchi](#)
- [Articolo 168.....](#) [Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi](#)
- [Articolo 169.....](#) [Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore](#)
- [Articolo 170.....](#) [Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote](#)
- [Articolo 171.....](#) [Usò del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote](#)
- [Articolo 172.....](#) [Usò delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta](#)
- [Articolo 173.....](#) [Usò di lenti o di determinati apparecchi durante la guida](#)
- [Articolo 174.....](#) [Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose](#)
- [Articolo 175.....](#) [Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali](#)
- [Articolo 176.....](#) [Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali](#)
- [Articolo 177.....](#) [Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze](#)
- [Articolo 178.....](#) [Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo](#)
- [Articolo 179.....](#) [Cronotachigrafo e limitatore di velocità](#)
- [Articolo 180.....](#) [Possesso dei documenti di circolazione e di guida](#)
- [Articolo 181.....](#) [Esposizione dei contrassegni per la circolazione](#)
- [Articolo 182.....](#) [Circolazione dei velocipedi](#)
- [Articolo 183.....](#) [Circolazione dei veicoli a trazione animale](#)
- [Articolo 184.....](#) [Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi](#)
- [Articolo 185.....](#) [Circolazione e sosta delle auto-caravan](#)
- [Articolo 186.....](#) [Guida sotto l'influenza dell'alcool](#)
- [Articolo 186-bis.....](#) [Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore ad anni 21, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.](#)
- [Articolo 187.....](#) [Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.](#)
- [Articolo 188.....](#) [Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide](#)
- [Articolo 188bis.....](#) [Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni](#)
- [Articolo 189.....](#) [Comportamento in caso di incidente](#)
- [Articolo 190.....](#) [Comportamento dei pedoni](#)
- [Articolo 191.....](#) [Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni](#)
- [Articolo 192.....](#) [Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti](#)
- [Articolo 193.....](#) [Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile](#)

TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni

Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

- [Articolo 194](#) Disposizioni di carattere generale
- [Articolo 195](#) Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- [Articolo 196](#) Principio di solidarietà
- [Articolo 197](#) Concorso di persone nella violazione
- [Articolo 198](#) Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
- [Articolo 198 bis](#) Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni.
- [Articolo 199](#) Non trasmissibilità dell'obbligazione
- [Articolo 200](#) Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
- [Articolo 201](#) Notificazione delle violazioni
- [Articolo 202](#) Pagamento in misura ridotta
- [Articolo 202-bis](#) Rateazione delle sanzioni pecuniarie
- [Articolo 203](#) Ricorso al prefetto
- [Articolo 204](#) Provvedimenti del prefetto
- [Articolo 204 bis](#) Ricorso al giudice di pace
- [Articolo 205](#) Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
- [Articolo 206](#) Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- [Articolo 207](#) Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
- [Articolo 208](#) Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- [Articolo 209](#) Prescrizione

Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

- [Articolo 210](#) Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
- [Articolo 211](#) Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
- [Articolo 212](#) Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
- [Articolo 213](#) Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
- [Articolo 214](#) Fermo amministrativo del veicolo
- [Articolo 214 bis](#) Fermo amministrativo del veicolo .Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.
- [Articolo 214 ter](#) Destinazione dei veicoli confiscati
- [Articolo 215](#) Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
- [Articolo 215 bis](#) Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati.
- [Articolo 216](#) Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida
- [Articolo 217](#) Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
- [Articolo 218](#) Sanzione accessoria della sospensione della patente
- [Articolo 218 bis](#) Applicazione della sospensione della patente per neopatentati
- [Articolo 219](#) Revoca della patente

- [Articolo 219 bis](#).....Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

Capo II - Degli illeciti penali

Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

- [Articolo 220](#)..... Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
- [Articolo 221](#).....Connessione obiettiva con un reato

Sezione II – Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

- [Articolo 222](#)..... Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
- [Articolo 223](#)..... Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
- [Articolo 224](#)..... Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
- [Articolo 224 bis](#)..... Obblighi del condannato
- [Articolo 224 ter](#) Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Capo I - Disposizioni finali

- [Articolo 225](#)..... Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
- [Articolo 226](#)..... Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali
- [Articolo 227](#)..... Servizio e dispositivi di monitoraggio
- [Articolo 228](#)..... Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice
- [Articolo 229](#)..... Attuazione di direttive comunitarie
- [Articolo 230](#)..... Educazione stradale
- [Articolo 231](#)..... Abrogazione di norme precedentemente in vigore

Capo II - Disposizioni transitorie

- [Articolo 232](#)..... Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
- [Articolo 233](#)..... Norme transitorie relative al titolo I
- [Articolo 234](#)..... Norme transitorie relative al titolo II
- [Articolo 235](#)..... Norme transitorie relative al titolo III
- [Articolo 236](#)..... Norme transitorie relative al titolo IV
- [Articolo 237](#)..... Norme transitorie relative al titolo V
- [Articolo 238](#)..... Norme transitorie relative al titolo VI
- [Articolo 239](#)..... Norme transitorie relative al titolo VII
- [Articolo 240](#)..... Entrata in vigore delle norme del presente codice

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 1

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Principi generali

1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. ⁽¹⁾

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

(1) Comma così sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.

Articolo 2

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

E-bis Strade urbane ciclabili

Lettera inserita dalla legge 11.9.2020 n. 120

F - Strade locali;

F- bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

- B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- E-bis** Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
- (Lettera inserita dalla legge 11.9.2020 n. 120)*
- F - STRADA LOCALE:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
- F-bis.** ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza **vulnerabile** della strada.

4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

(Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare, e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale. Periodo abrogato DLG15/03/2010)

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - statali, quando:

- a)** costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
- b)** congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- c)** congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d)** allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- e)** servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

- C** - provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- D** - comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade « vicinali » sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste, sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare". (comma aggiunto dal DLG.15-03-2010 n° 66)

Articolo 3

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- 1)** AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
- 2)** AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- 3)** ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- 4)** BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- 5)** BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.

- 6) **CANALIZZAZIONE:** insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
- 7) **CARREGGIATA:** parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
- 7bis **CASA AVANZATA:** linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. (Lettera inserita dall'art. 229 del D.L.19.52020 n.34, convertito legge. 17.7.2020)
- 8) **CENTRO ABITATO:** insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
- 9) **CIRCOLAZIONE:** è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- 10) **CONFINE STRADALE:** limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- 11) **CORRENTE DI TRAFFICO:** insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
- 12) **CORSIA:** parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
- 12-bis) **CORSIA CICLABILE:** parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura; *(Numero così sostituito dalla legge 11.9.2020 n. 120)*
- 12-ter) **CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE:** parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;
(Numero aggiunto dalla legge 11.9.2020 n. 120)
- 13) **CORSIA DI ACCELERAZIONE:** corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
- 14) **CORSIA DI DECELERAZIONE:** corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
- 15) **CORSIA DI EMERGENZA:** corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

- 16) **CORSIA DI MARCIA:** corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
- 17) **CORSIA RISERVATA:** corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
- 18) **CORSIA SPECIALIZZATA:** corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
- 19) **CUNETTA:** manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- 20) **CURVA:** raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
- 21) **FASCIA DI PERTINENZA:** striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- 22) **FASCIA DI RISPETTO:** striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 23) **FASCIA DI SOSTA LATERALE:** parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- 24) **GOLFO DI FERMATA:** parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- 25) **INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI:** insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- 26) **INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO):** area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 27) **ISOLA DI CANALIZZAZIONE:** parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
- 28) **ISOLA DI TRAFFICO:** cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
- 29) **ISOLA SALVAGENTE:** cfr. SALVAGENTE
- 30) **ISOLA SPARTITRAFFICO:** cfr. SPARTITRAFFICO
- 31) **ITINERARIO INTERNAZIONALE:** strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
- 32) **LIVELLETTA:** tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- 33) **MARCIAPIEDE:** parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- 34) **PARCHEGGIO:** area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
- 34BIS **PARCHEGGIO SCAMBIATORE:** parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
- 35) **PASSAGGIO A LIVELLO:** intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
- 36) **PASSAGGIO PEDONALE** (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- 37) **PASSO CARRABILE:** accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- 38) **PIAZZOLA DI SOSTA:** parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

- 39)** PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
- 40)** RACCORDO CONCAVO (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
- 41)** RACCORDO CONVESSO (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
- 42)** RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
- 43)** RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
- 44)** RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
- 45)** SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
- 46)** SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- 47)** SEDE TRAMVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
- 48)** SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
- 49)** SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
- 50)** STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
- 51)** STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
- 52)** STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA: strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
- 53)** SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
- 53-bis)** UTENTE VULNERABILE DELLA STRADA: pedoni, *persone con disabilità*, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. *parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121*
- 54)** ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
- 55)** ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e generalmente suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
- 56)** ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia, affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
- 57)** ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
- 58)** ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
- 58-bis)** ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. (Numero aggiunto dalla legge 11.9.2020 n. 120)

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo Tecnico

Articolo 4

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Delimitazione del centro abitato

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. (art. 131 comma 4 segnale delimitazione centro abitato).

Articolo 5

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Regolamentazione della circolazione in generale

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. (Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa; è stato abrogato dal DLG.15-03-2010 n° 66)

Articolo 6

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

1-bis.(*) Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter.(*) L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. (*) Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. (*) Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.

(*) Commi inseriti dal DL13.6.2023 n. 69. In vigore dal 14.6.2023

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Abrogato

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; *Con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121*
- c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
- d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
- f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

f-bis) soppressa.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

- a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
- b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
- c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
- d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
- e) *Abrogato*

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In capo di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

(Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 (entro 5 gg. euro 27,30) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 83 a euro 327(entro 5 gg.58,10) per i restanti veicoli, giusto il disposto del comma 1 legge 33/2012)

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4 lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2 comma 2. Sulle altre strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all' articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (riduzione 30% non consentita).** In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo, per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00 (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00; (pagamento entro 5 gg. € 29,40)** qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spira il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE

13.12.2022, n. 392

[Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2023 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate - ndr]

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "*Nuovo codice della strada*", e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4, del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Vista la nota della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto prot. n. 18739 del 6 dicembre 2022;

Decreta

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'articolo 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'articolo 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2

(Calendario dei divieti)

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2023 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato A al DM 13.12.2022, n. 392

ANNO 2023				
MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1	domenica	09:00	22:00
	6	venerdì	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00
FEBBRAIO	5	domenica	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
MARZO	5	domenica	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
APRILE	2	domenica	09:00	22:00
	7	venerdì	14:00	22:00
	8	sabato	09:00	16:00
	9	domenica	09:00	22:00
	10	lunedì	09:00	22:00
	11	martedì	09:00	14:00
	16	domenica	09:00	22:00
	23	domenica	09:00	22:00
	25	martedì	09:00	22:00
	30	domenica	09:00	22:00
MAGGIO	1	lunedì	09:00	22:00
	7	domenica	09:00	22:00
	14	domenica	09:00	22:00
	21	domenica	09:00	22:00
	28	domenica	09:00	22:00
GIUGNO	2	venerdì	07:00	22:00
	4	domenica	07:00	22:00
	11	domenica	07:00	22:00
	18	domenica	07:00	22:00
	25	domenica	07:00	22:00
LUGLIO	1	sabato	08:00	16:00
	2	domenica	07:00	22:00
	8	sabato	08:00	16:00
	9	domenica	07:00	22:00
	15	sabato	08:00	16:00
	16	domenica	07:00	22:00
	21	venerdì	16:00	22:00
	22	sabato	08:00	16:00
	23	domenica	07:00	22:00

	28	venerdì	16:00	22:00
	29	sabato	08:00	16:00
	30	domenica	07:00	22:00
AGOSTO	4	venerdì	16:00	22:00
	5	sabato	08:00	22:00
	6	domenica	07:00	22:00
	11	venerdì	16:00	22:00
	12	sabato	08:00	22:00
	13	domenica	07:00	22:00
	15	martedì	07:00	22:00
	19	sabato	08:00	16:00
	20	domenica	07:00	22:00
	26	sabato	08:00	16:00
	27	domenica	07:00	22:00
SETTEMBRE	3	domenica	07:00	22:00
	10	domenica	07:00	22:00
	17	domenica	07:00	22:00
	24	domenica	07:00	22:00
OTTOBRE	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00
NOVEMBRE	1	mercoledì	09:00	22:00
	5	domenica	09:00	22:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
DICEMBRE	3	domenica	09:00	22:00
	8	venerdì	09:00	22:00
	10	domenica	09:00	22:00
	17	domenica	09:00	22:00
	24	domenica	09:00	22:00
	25	lunedì	09:00	22:00
	26	martedì	09:00	22:00
	31	domenica	09:00	22:00

Articolo 7

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- a)** adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6 commi 1, 2, e 4;
- b)** limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali;

- c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
- d) (1) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari :
 - 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
 - 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
 - 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
 - 4) dei veicoli elettrici;
 - 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
 - 6) dei a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
 - 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

(1) lettera così sostituita dall'articolo 1 comma 1 lettera a) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n.156.
- e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; (Lettera così sostituita dal DL 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21.6.2017 n. 96)
- h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185;
- i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
- i-bis)** stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è individuata mediante apposita segnaletica.
- i-ter)** consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4 lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere

accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli, parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. (*) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi. (*) Periodo così sostituito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68.

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

(comma inserito dall'art. 1, c. 103, legge 30.12.2018 n. 145)

9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. Comma inserito dal DL 13.6.2023, n.69. in vigore dal 14.6.2023

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché

ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.

(Comma inserito dalla legge 11.9.2020 n. 120)

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00, (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 168,00 a € 678,00, (pagamento entro 5 gg. € 117,60)** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).** La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,00 a € 332,00. (pagamento entro 5 gg. € 58,10).**

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00 (pagamento entro 5 gg. € 18,20)** e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15-bis. (*) Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 769,00 a € 3.095,00 (pagamento entro 5 gg. € 538,30).** Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da **2.000,00 a 7.000,00** euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

(*) Comma sostituito dalla legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del DL. 4.10.2018 n. 113

Articolo 8

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione nelle piccole isole

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301).**

Articolo 9

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Competizioni sportive su strada

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo, possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi

sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)**, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00, (pagamento entro 5 gg. € 606,20)**, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. abrogato

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00, (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma **da € 173,00 a € 694,00, (pagamento entro 5 gg. € 121,10)**, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

Articolo 9-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa **da € 25.000,00 a € 100.000,00**. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa **da € 5.000,00 a € 25.000,00**.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 9-ter

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa **da € 5.000,00 a € 20.000,00**.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

Articolo 10 (in vigore dal 21.12.2021)

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

1. È eccezionale il veicolo che *nella propria configurazione di marcia* superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

- a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art.61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61 sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) (*)il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.(1) Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

(*) Lettera dapprima sostituita dall'art. 11 della legge 23.12.1997 n. 454, successivamente dalla legge 7.12.1999 n.472 e infine dalla legge 17.12.2021.,n.215 di conversione del DL 21.10.2021, n. 146

(1) Parole aggiunte dall'articolo 54 c. 1 del DL 17.5.2022 n. 50, convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022 n. 91

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

- a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
- b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
- c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
- e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;

- f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
- g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
- g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
- g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

- a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167 comma 4;
- b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
- b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

- a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art 61;
- b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art.226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226 ;
- c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
- d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art.34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

- a) veicoli a motore isolati:
 - due assi: 20 t;
 - tre assi: 33 t;
 - quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
- b) complessi di veicoli:
 - quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

- a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
- b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
- c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
- d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
- f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
- g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
- h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
- i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. *All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*)*. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto

all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

(*) Periodo inserito dalla legge 17.12.2021, n. 215 di conversione del DL. 21.10.2021, n. 146.

10-bis.(*) Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 luglio 2022⁽¹⁾, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

- a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
- b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto **o più** assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
 - 1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
 - 2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
 - 3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
 - 4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.

b-bis) (2) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 54 c. 1 del DL 17.5.2022 n. 50, convertito con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022 n. 91

(*) Comma aggiunto dalla legge 17.12.2021, n. 215 di conversione del DL. 21.10.2021, n. 146.

(1) Parole così sostituite dall'art. 54 c. 1 del DL 17.5.2022 n. 50, in vigore dal 18 maggio 2022.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l'imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18 Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero cerchi con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 794,00 a € 3.206,00. (riduzione 30% non consentita).**

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero cerchi con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 159,00 a € 641,00. (pagamento entro 5 gg. € 111,30).** Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero cerchi con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.

20. Chiunque, avendola ottenuta, cerchi senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a €173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40)** Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00 (riduzione del 30% non consentita)** e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00.**

(riduzione del 30% non consentita),

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo. (per il proprietario e committente è prevista la riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 gg: comma 18 euro 555,80; comma 19 euro 111,30; commi 21 e 22 euro 301,00)

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 340,00 a € 1.362,00. (pagamento entro 5 gg. € 238,00)** Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.

Articolo 11

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a)** la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono inoltre collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all' articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Articolo 12

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Espletamento dei servizi di Polizia Stradale

1. L'espletamento dei servizi di Polizia Stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei Carabinieri;
- d) al Corpo della Guardia di Finanza;
- d bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale;
- f bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all' articolo 11, comma 1, lettere a) e b) spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell' articolo 57 commi 1 e 2 del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, del *Dipartimento per i trasporti terrestri* appartenente al *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* e dal personale dell'A.N.A.S., *nonché dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali* (Parole aggiunte dall'art. 6 del DL 10.9.2021, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156..
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e 6 comma 7.

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all' articolo 6, comma 7.

3-bis I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all' articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

Articolo 12 bis

Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

Articolo aggiunto dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 15.7.2020 n.76

1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo

spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Articolo 13

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all' articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi: (ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare; è stato abrogato dal DLG.15-03-2010 n° 66) . Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dall'entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all' articolo 2, comma 2.

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell' articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all' articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Articolo 14

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono inoltre:

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all' articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Articolo 15

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Atti Vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- f-bis)** insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b), g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 216,00 – 866,00 (pagamento entro 5 gg. € 151,20).** *(importo modificato dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021)*

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52,00 ad euro 204,00. , **(pagamento entro 5 gg. 36,40)** *(comma inserito dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021)*

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo16

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedono, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione, e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 17

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve assicurarsi, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 18

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 19

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Distanze di sicurezza dalle strade

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 20

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade di tipo A), B), C), e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

Articolo 21

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la

fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 22

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 ad € 694,00, (pagamento entro 5 gg. € 121,10)**. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00, (pagamento entro 5 gg. € 29,40)**.

Articolo 23

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Abrogato dal D.L.vo 22/04 .

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

4-bis () È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.*

4-ter. () Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.*

4-quater. () L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata. (*) Commi aggiunti dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121*

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando

siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferroviario dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4. *Comma aggiunto dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121*

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste da questo codice. La pubblicità fonica è consentita agli utenti autorizzati nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00, (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.417,00 a € 14.168,00, (pagamento entro 5 gg. € 991,90),** in via solidale con il soggetto pubblicizzato. *La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui sanziona il mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione per la pubblicità in maniera più grave rispetto alla mancanza assoluta del titolo.*

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dai **commi 1, 4-bis e 7-bis**⁽¹⁾, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 4.833,00 a € 19.332,00; (pagamento entro 5 gg. € 3.383,10)** nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.⁽²⁾ *in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario.*

(1) parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121

(2) parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis .

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater 1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. *(comma aggiunto dall'art. 5 legge 29/07/2010 n. 120)*

13-quinquies. Abrogato legge 27/12/06 n. 296.

Articolo 24

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Pertinenze delle strade

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento **(*)e la ricarica dei veicoli** ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in

modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio,^(*) **da aree per la ricarica dei veicoli**, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti ^(*) **e delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica** e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale. ^(*) Parole inserite dal DL 16.6.2022 n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 5.8.2022 n. 108.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell' articolo 26, o li trasformi o ne vari l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Articolo 25

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Attraversamenti ed uso della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

1-bis.^(*) In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità **ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria** ⁽¹⁾ dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo

superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

1-ter. (*) Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture .

(Comma aggiunto dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)

1-quinquies. (*) In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

() commi inseriti dall'art. 49 del D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11.9.2020 n. 120).*

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all' articolo 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

(1) (parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

Articolo 26

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune. *(Comma introdotto dall'art. 8-bis della legge 11.2.2019 n.12)*

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada.

Articolo 27

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell' A.N.A.S., e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell' A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell' articolo 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

Articolo 28

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Obblighi dei concessionari di determinati servizi

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni ed a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

Articolo 29

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 30

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Fabbricati, muri e opere di sostegno

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere frangenti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

Articolo 31

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Manutenzione delle ripe

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 32

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Condotta delle acque

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

Articolo 33

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Canali artificiali e manufatti sui medesimi

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

- a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
- b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

Articolo 34

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali

1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1 lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).** Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.

Articolo 34-bis

Decoro delle strade (abrogato)

Capo II

Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale.

Articolo 35

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Competenze

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari

delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.

3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

Articolo 36

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana (*)

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico- sociale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrata attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della

legge 8 giugno 1990, n. 142 convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorsi biennali per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano ed alla sua realizzazione.

(*) Con DL 24.4.2017 n. 50 convertito nella legge 21.6.2017 n. 96 'art. 27, 11 quater è stato previsto: "11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea."

Articolo 37

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

- a)** agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
- b)** ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
- c)** al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
- d)** nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

3. ABROGATO (dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 15.7.2020 n.76)

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Articolo 38

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnaletica stradale

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

- a)** segnali verticali;
- b)** segnali orizzontali;
- c)** segnali luminosi;
- d)** segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.

3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale, in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicitazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale, comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

11. Abrogato

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 421,00 a € 1.691,00. (pagamento entro 5 gg. € 294,70).**

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge ad adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

15 Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.

Articolo 39

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

- a) segnali di precedenza;
- b) segnali di divieto;
- c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

- a) segnali di preavviso;
- b) segnali di direzione;
- c) segnali di conferma;
- d) segnali di identificazione strade;
- e) segnali di itinerario;
- f) segnali di località e centro abitato;
- g) segnali di nome strada;
- h) segnali turistici e di territorio;
- i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
- l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

Articolo 40

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:

- a) strisce longitudinali;
- b) strisce trasversali;
- c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
- d) frecce direzionali;
- e) iscrizioni e simboli;
- f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
- i) altri segnali stabiliti dal regolamento.

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.

Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10. È vietata:

- a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
- b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
- c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni **che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento**;⁽¹⁾ analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

(1) parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

Articolo 41

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnali luminosi

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
- b) segnali luminosi di indicazione;
- b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;
- c) lanterne semaforiche veicolari normali;
- d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
- e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
- f) lanterne semaforiche pedonali;
- g) lanterne semaforiche per velocipedi;
- h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
- i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
- l) lanterne semaforiche speciali;
- m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al

comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

- a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
- b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dell'attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
- c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.

8-bis. (*) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento. *(1) Comma aggiunto dall'art. 20 della legge 28.12.2015 n. 221 in vigore dal 2 febbraio 2016)*

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tenere conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

Articolo 42

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnali complementari

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

- a)** il tracciato stradale
- b)** particolari curve e punti critici
- c)** ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Articolo 43

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnalazioni degli agenti del traffico

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:

- a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;
- b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia, e per contro via libera per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente arresto per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera per coloro che si trovano di fianco.

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

Articolo 44

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Passaggi a livello

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità della strada ferrata hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Articolo 45

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive

ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difforni dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 825,00 a € 3.305,00. (pagamento entro 5 gg. € 577,50).** Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI .

TITOLO III
Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale

Articolo 46

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Articolo 47

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) Ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, *di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

- a) - categoria **L1e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h.;
- categoria **L2e**: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
- categoria **L3e**: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;

- **categoria L4e**: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;

Capoverso così sostituito dal DL 16.6.2022, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 5.8.2022 n. 108

- **categoria L5e**: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) **supera i 45 km/h**;
- **categoria L6e**: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione **è inferiore o uguale a 45 km/h** e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- **categoria L7e**: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

Dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i motoveicoli bisogna fare riferimento al regolamento UE 168/2013 che all'articolo 4 prevede una classificazione più ampia e dettagliata rispetto a quella fornita dalla normativa previgente e precisamente:

1 Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base al presente articolo, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie e sottocategorie di veicoli:

a) veicoli della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:

i) veicoli L1e-A (cicli a propulsione); veicoli a pedale. Velocità limite 25 K/h. Potenza massima 1000 W.

ii) veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);

b) veicoli della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:

i) veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);

ii) veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali);

c) veicoli della categoria L3e (motocicli a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:

i) le prestazioni del motociclo , come segue:

- veicolo L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni), (125 cm³; 11 Kw ; 0,1KW/Kg.) pat. A1

- veicolo L3e-A2 (motociclo a medie prestazioni), (max.35KW; 0,2 KW/Kg) pat- A2

- veicoli L3e-A3 (motociclo ad alte prestazioni); ii) uso speciale: (qualsiasi altro motociclo) pat. A

- motociclo enduro L3e-A1E, L3e-A2E o L3e-A3E,

- motociclo trial L3e-A1T, L3e-A2T o L3e-A3T;

d) veicoli della categoria L4e (motocicli a due ruote con sidecar);

e) veicoli della categoria L5e (tricicli a motore), che comprendono le seguenti sottocategorie:

i) veicoli L5e-A (tricicli): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri;

ii) veicoli L5e-B (tricicli commerciali): tricicli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci;

f) veicoli della categoria L6e quadricicli leggeri max. 45 K/h., che comprendono le seguenti sottocategorie:

i) veicoli L6e-A (quad da strada leggeri); Potenza massima 4000 W.

ii) veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie:

- veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci. Potenza massima 6000W.

- veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri. Potenza massima 6000 W.

g) veicoli della categoria L7e (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:

i) veicoli L7e-A (quad da strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:

- L7e-A1: quad da strada pesanti. A1

- L7e-A2: quad da strada pesanti A2;

ii) veicoli L7e-B (quad entro/fuori strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:

- L7e-B1: quad entro/fuori strada,

- L7e-B2: buggy con sedili affiancati;

iii) veicoli L7e-C (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:

- veicoli L7e-CU: (quadrimobili pesanti per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,

- veicoli L7e-CP: (quadrimobili pesanti per trasporto passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.

3. I veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente suddivisi in base al sistema di propulsione del veicolo:

a) motore a combustione interna:

- motore ad accensione spontanea (AS),

- motore ad accensione comandata (AC);

Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie:

a) categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3;

b) categoria L2e e categoria L5e con le sottocategorie L5e-A e L5e-B;
c) categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C;
d) qualsiasi altra sequenza logica di categorie e/o sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall'autorità d'omologazione

- b) - categoria **M**: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria **M1**: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria **M2**: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria **M3**: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- c) - categoria **N**: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria **N1**: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria **N2**: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria **N3**: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d) - categoria **O**: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria **O1**: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria **O2**: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria **O3**: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria **O4**: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Articolo 48

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Veicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli:

- a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
- b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Articolo 49

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

- a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole;

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

Articolo 50

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW

o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (*) I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. (*) *Periodo inserito dall'art. 1 c. 698 della legge 30.12.2020 n. 178*

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, **3,5 m** di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico $\times$ larghezza del piano di carico $\geq 0,3 \times$ lunghezza del veicolo $\times$ larghezza massima del veicolo. Periodo aggiunto dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108.

2-bis. (*) I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97. Comma aggiunto dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108.

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 1.084,00** a euro **4.339,00**. (pagamento **entro 5 gg. 758,80**) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 845,00** ad euro **3.382,00**. (pagamento **entro 5 gg. 591,50**) è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1. Comma aggiunto dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108.

Articolo 51

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Slitte

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

Articolo 52

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica. *(Parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

c) soppressa

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

Articolo 53

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

- a)** motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
- b)** motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
- c)** motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- d)** motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
- e)** mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototratto;
- f)** motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g)** motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
- h)** quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono altresì considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototratto e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Articolo 54

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a)** autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- b)** autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- c)** autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose, e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; *(Per effetto della direttiva n.98/14/CE recepita con DM. 4/8/98 questa tipologia di veicoli è*

stata assorbita nella categoria delle autovetture di cui alla lettera a) quindi questo comma deve essere disapplicato).

- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' articolo 61 commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all' articolo 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell' articolo 62 e non superiori a quelli di cui all' articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell' articolo 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Articolo 55

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Filoveicoli

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall' articolo 54 per gli autoveicoli.

Articolo 56

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Rimorchi

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell' articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell' articolo 54 e dai filoveicoli di cui all' articolo 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) rimorchi per trasporto di cose;
- c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
- d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
- e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
- f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Articolo 57

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Macchine agricole

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

- 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
- 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
- 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

- 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
- 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la

massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattoria traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a) numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Articolo 58

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Macchine operatrici

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Articolo 59

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Veicoli con caratteristiche atipiche

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

- a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
- b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 200,00 a € 800,00**. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione. Pagamento in misura ridotta non consentito per confisca art. 210 comma 3. Invio del verbale al prefetto entro 10 giorni. Comma aggiunto legge 28.02.2020 n. 8 di conversione d.l. 162/2019.

Articolo 60

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri (1)

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.(2)

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole (3) cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

- a)** la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
- b)** il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico, Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00 (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**, se si tratta di autoveicoli, o **da € 42,00 a € 173,00 (pagamento entro 5 gg. € 29,40)**, se si tratta di motoveicoli.

(1) rubrica così sostituita dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

(2) comma così sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

(3) parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

Articolo 61

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

- a)** larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
- b)** altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
- c)** lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili, Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere

dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri. **I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5.** Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi. Periodi aggiunti dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

2. Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare ⁽¹⁾ sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis. Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. ⁽²⁾

(1) parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL 10.9.2021 n. 121

(2) Comma inserito dall'art. 1 c. 1 lettera b) del DL 10.9.2021 n. 121, convertito con modificazione nella legge 9.11.2021 n. 156

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).** Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 164, comma 9.

Articolo 62

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Massa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm², la

massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² (decanewton per centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5 t. ⁽¹⁾

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. (sanzione **da € 682,00 a € 2.728,00; riduzione del 30% non consentita**).

7-bis. Abrogato con legge 24.3.2012 n. 27, di conversione del DL 24.1.2012 n. 1

⁽¹⁾ periodo così sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021

Articolo 63

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Traino veicoli

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

CAPO II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 64

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 65

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono altresì essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottero arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 66

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Cerchioni alle ruote

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchi metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchi, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchio non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchio a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchio metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.

4. I comuni accertano la larghezza dei cerchi e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 67

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchi.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 68

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Caratteristiche costruttiva e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

- a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
- c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati. *(comma così sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)*

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell' articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è

soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

Articolo 69

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.

Articolo 70

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

- a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
- b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
- c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00.** (pagamento in misura ridotta non consentito per confisca) Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00, (pagamento entro 5 gg. € 29,40).** In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dalla prima parte del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Capo III

Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I

Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Articolo 71

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione

dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).** Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è **da € 173,00 a € 694,00, (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

Articolo 72

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1.. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- c) dispositivi di segnalazione acustica;
- d) dispositivi retrovisori;
- e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, avente le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
- c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione

si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

Articolo 73

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Veicoli su rotaia in sede promiscua

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre

devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

Articolo 74

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Dati di identificazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

- a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
- b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con su una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.728,00 a € 10.913,00. (pagamento entro 5 gg. € 1.909,60).**

Articolo 75

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm³, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1 i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

3-bis Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autoveicoli e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-ter Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive e regolamenti.

3-quater Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

(comma sostituito dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 15.7.2020 n.76)

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 76

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro della Comunità Europea che, a termine dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.

3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all' articolo 75 comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto.

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

Articolo 77

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Controlli di conformità al tipo omologato

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 168,00 a € 678,00, (pagamento entro 5 gg. € 117,60).** E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 845,00 a € 3.382,00 (pagamento entro 5 gg. € 591,50)** chiunque commetta violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 78

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. (Periodi inseriti dalla legge 11.9.2020 n.120 di conversione del D.L. 15.7.2020 n.76) Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Allegato A

Parte 1 (articolo 1, comma 2)

Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova

1. L'allegato "A", parte 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, è sostituito con il seguente: (D.M.19 maggio 2022 prot. n.149)

"Allegato A - parte 1 - (art. 1, comma 2). (Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova).

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;
4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
 - 5.1 Pomello al volante;
 - 5.2 Centralina comandi servizi;
 - 5.3 Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
 - 5.4 Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
 - 5.5 Specchio retrovisore grandangolare interno;
 - 5.6 Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
6. Installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20".

Articolo 79

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza, e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all' articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).** La misura della sanzione è **da € 1.208,00 a € 12.084,00, (pagamento entro 5 gg. € 845,60)** se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

Articolo 80

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Revisioni

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta

annualmente, salvo che non siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t ovvero superiore a 3,5 t. se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata **(APT), e dei relativi rimorchi e semirimorchi** ⁽¹⁾ può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

(1) Parole inserite dall'art. 1 com.1 lettera c) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione verrà conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).** Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. **(€ 346,00 entro 60 gg. entro 5 gg. € 242,20)** L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.998,00 a € 7.993,00. (pagamento entro 5 gg. € 1.398,60).** All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).** Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).** Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa. *(comma aggiunto dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)*

**PER VEICOLI SOTTOPOSTI A REVISIONE NELL'ANNO 2023 VEDERE
TABELLA ALLEGATA**

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI - ANNO 2023 -

<u>PUNTO 1)</u> AUTOBUS - AUTOVEICOLI isolati di m.c.p.c. sup. 3,5 t.; RIMORCHI di m.c.p.c. sup. 3,5 t. AUTOVEICOLI e MOTOVEICOLI in servizio di piazza o di noleggio con conducente, AMBULANZE	Ogni anno entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli immatricolati nel 2022 che sono sottoposti a revisione per la prima volta; entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione per i veicoli che l'abbiano già effettuata.			
C A T E G O R I A	Tutti i veicoli immatricolati entro il	Da sottoporre nuovamente se revisionati nell'anno	Esclusi se revisionati nell'anno	Anno di chiamata a revisione
<u>PUNTO 2)</u> AUTOVETTURE uso privato	2019	2021	2022	2023
AUTOCARAVAN sino a 3,5 t. e anche di massa superiore se rientranti nella categoria M1	2019	2021	2022	2023
AUTOVEICOLI USO SPECIALE fino a 3,5 t	2019	2021	2022	2023
AUTOCARRI FINO a 3,5 t e AUTOVEICOLI per uso SPECIFICO fino a 3,5 t	2019	2021	2022	2023
RIMORCHI SINO A 3,5 T.	2019	2021	2022	2023
QUADRICICLI a motore Cat. L5e - L7e	2019	2021	2022	2023
<u>PUNTO 3)</u> CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI cat. L6e, MOTOCICLI – MOTOCARROZZETTE-MOTOCARRI- MOTOTRATTORI-MOTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO – MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E AD USO SPECIALE	2019 2019	2021 2021	2022 2022	2023 2023
Veicoli storici e collezionistici, revisione ogni 2 anni		2021	2022	2023
Le macchine agricole ed operatrici immatricolate entro il 31.12.1983 dovevano essere sottoposte a revisione entro il 31 dicembre 2022. Le modalità di effettuazione delle revisioni dovevano essere definite con decreto di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 20.5.2015. Decreto mai emesso. Quindi le revisioni delle macchine agricole e operatrici sono sospese. Nessuna sanzione al riguardo.	1983			2023 ???

Le operazioni per i veicoli di cui al punto 1) devono essere effettuate nel corso dell'anno 2023, secondo il seguente calendario:

- a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati nel 2022 sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta.
- b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata nell'anno 2022.

Per i veicoli di cui al punto 1) ne è consentita la libera circolazione anche oltre i termini di scadenza prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro i termini e sino al giorno indicato nella prenotazione. In caso di prenotazione oltre i termini di scadenza o, in caso di circolazione oltre il giorno stabilito nella prenotazione, verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 80 C.S.

Le operazioni per i veicoli di cui al punto 2) devono essere effettuate nel corso dell'anno 2023, secondo il seguente calendario:

- a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli immatricolati nell'anno 2019 che sono sottoposti a revisione periodica per la prima volta dopo 4 anni.
- b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata nel 2021 e che devono quindi ripeterla.

Sono esclusi dalla revisione i veicoli immatricolati **entro il 31 dicembre 2019** che siano già stati sottoposti a revisione nel 2022.

Contrariamente a quanto detto per i veicoli di cui al punto 1), per i veicoli di cui al punto 2) la revisione deve essere effettuata entro il mese di rilascio della carta di circolazione o entro il mese di effettuazione dell'ultima revisione. Non sono consentite proroghe per prenotazioni presso le officine autorizzate anche se effettuate nei termini. **Sono consentite proroghe per tutti i veicoli in presenza di prenotazione effettuata nei termini, esclusivamente presso i centri di controllo pubblici UMC. La circolazione è consentita sino al giorno indicato nella prenotazione.**

Le operazioni per i veicoli di cui al punto 3) devono essere effettuate nel corso dell'anno 2023, secondo il calendario dei veicoli di cui al punto 2 da effettuarsi: per ciclomotori con certificato di circolazione rilasciato nell'anno 2019(dopo 4 anni) entro il mese indicato nel certificato stesso; per i motocicli a 2 - 3 - o 4 ruote immatricolati nel 2019 entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione. Per quelli già revisionati nell'anno 2021 e soggetti nuovamente alla revisione, nel mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Ai ciclomotori, motocicli e motoveicoli si applicano le medesime regole dei veicoli di cui al punto 2).

SANZIONI

Sono soggetti da subito alle sanzioni di cui all'articolo 80 comma 14:

- 1) I veicoli di cui al punto 1) immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2021 o precedenti che non siano stati sottoposti a revisione nell'anno 2022, (salvo prenotazione fatta nei termini.)
 - 2) I veicoli di cui al punto 2) immatricolati nell'anno 2018, che non sono stati sottoposti a revisione nell'anno 2022 ovvero quelli già revisionati nel 2020 non sottoposti nuovamente a revisione nell'anno 2022.
- NON SONO SOGGETTI DA SUBITO ALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 80 i veicoli di cui al punto 2) e 3) già revisionati nell'anno 2021 perché dovranno ripresentarsi a revisione nell'anno 2023, in base al mese in cui sono stati revisionati l'ultima volta.**

NB. I veicoli sottoposti a prova con esito: **REVISIONE RIPETERE DA SOTTOPORRE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE**, possono circolare in tale periodo sempre che abbiano provveduto al ripristino delle anomalie riscontrate in sede di revisione ed indicate nella carta di circolazione.

Ai veicoli non sottoposti alla revisione nei termini non si ritira più la carta di circolazione, ma si annoterà sulla stessa che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino all'esito della revisione. Al conducente in base alla circolare Ministeriale n. 0090916 del 12/11/2010, sarà consentito di raggiungere un luogo di custodia da lui indicato tramite il tragitto più breve.

Nessuna sanzione per i veicoli eventualmente revisionati nell'anno 2022

Articolo 81

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti Terrestri

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI^a, VII^a, VIII^a e IX^a qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il regolamento determina i profili professionali, che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

Sezione II

Destinazione ed uso dei veicoli

Articolo 82

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Destinazione ed uso dei veicoli

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

Articolo 83

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uso proprio

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure viola le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall' articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 /6/1974, n. 298

(la violazione riguarda i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. adibiti a trasporto merci in conto proprio che circolano privi della licenza o violando i limiti o le prescrizioni ivi indicate. Sanzione euro 4.130,00, pari al doppio del minimo; fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Per masse complessive inferiori vedere art. 82 nel caso di utilizzo del veicolo per uso diverso.)

Art. 84 (in vigore dal 10.8.2023)

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Locazione senza conducente

1. *Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.*

2. ***È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro*** Comma così sostituito dal DI 13.6.2023 n. 69 convertito, con modificazioni nella legge 10.8.2023, n.103

3. ***L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.*** Comma così sostituito dal DI 13.6.2023 n. 69 convertito, con modificazioni nella legge 10.8.2023, n.103

3-bis. *L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di*

autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. Comma inserito dall'art. 1, c. 183, legge 4.8.2017 n. 124

4. Possono, essere destinati alla locazione senza conducente: Con la legge 10.8.2023, n. 103 di conversione del DL n. 69/2023 è stata soppressa la seguente parola: "inoltre"

a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t ;

b) i veicoli destinati al trasporto di cose; Lettere a) e b) così sostituite dalla legge 10.8.2023, n.103 di conversione del DL 13.6.2023 n. 69

b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. Lettera inserita dalla legge 10.8.2023, n. 103 di conversione del DL 13.6.2023 n. 69

4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza. Comma inserito dalla legge 10.8.2023, n. 103 di conversione del DL 13.6.2023 n. 69

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. Comma inserito dalla legge 10.8.2023, n. 103 di conversione del DL 13.6.2023 n. 69

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti. Comma inserito dalla legge 10.8.2023, n. 103 di conversione del DL 13.6.2023 n. 69

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4 la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. Comma così sostituito dal DL 13.6.2023 n. 69 convertito, con modificazioni nella legge 10.8.2023, n.103

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. Comma così sostituito dal DL 13.6.2023 n. 69 convertito, con modificazioni nella legge 10.8.2023, n.103

7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42,00 a euro 173,00 Comma così sostituito dal DL 13.6.2023 n. 69 convertito, con modificazioni nella legge 10.8.2023, n.103

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Comma inserito dalla legge 10.8.2023, n. 103 di conversione del DL 13.6.2023 n. 69

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Parole così sostituite dalla legge 10.8.2023, n.103 di conversione del DI 13.6.2023 n. 69

Articolo 85

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli con o senza sidecar;
- b) i tricicli;
- b-bis) velocipedi
- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;
- f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- g) i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00 (pagamento entro 5 gg. € 121,10)** e, se si tratta di autobus, **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00)**. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 86,00 a € 338,00 (pagamento entro 5 gg. € 60,20)**. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sez. II, del titolo VI.

Articolo 86

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi

(rubrica così sostituita dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021)

1. Il servizio di piazza con autovetture, **motocicli e velocipedi** ⁽¹⁾ con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. ⁽¹⁾ (parole inserite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall' articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.812,00 a € 7.249,00. (pagamento in misura ridotta non consentito per confisca)** .Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi ai sensi delle norme di cui al capo I , sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 86,00 a € 338,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,20).**

Articolo 87

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizio di linea per trasporto di persone

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sez. II, del titolo VI.

Articolo 88

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1) Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, e che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

(La disposizione di questo comma, pur formalmente non modificata, è resa inefficace per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico oltre 1,5 t per effetto: dell'art. 1, punto 6, legge 23.12.1997 n. 454 che ha reintrodotto l'obbligo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi con qualsiasi tipologia di veicoli. Mantengono la libera immatricolazione solo i veicoli destinati all'autotrasporto di merci per conto terzi con massa complessiva inferiore a 1,5 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto di terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall' articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 . (la violazione riguarda i veicoli adibiti a trasporto merci in conto terzi di massa complessiva superiore a 6 t. che circolano senza osservare le prescrizioni indicate nella carta di circolazione o coloro che con veicolo ad uso proprio effettuano trasporti in conto terzi. Sanzione euro 4.130,00, pari al doppio del minimo; fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Per masse complessive inferiori a 6 t. vedere art. 82 nel caso di utilizzo del veicolo per uso diverso.)

Articolo 89

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizio di linea per trasporto di cose

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

Articolo 90

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto di terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

Articolo 91

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Locazione senza conducente con facoltà di acquisto leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

Articolo 92

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Estratto dei documenti di circolazione o di guida

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00)**. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**.

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**.

Sezione III **Documenti di circolazione e immatricolazione** **Articolo 93**

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

Commi 1-bis – 1-ter – 1 quater – 1 quinquies vigore sino al 31.01.2022; sono stati abrogati con legge 23.12.2021 n. 238 in vigore dal 1 febbraio 2022.

2. L'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. (*)L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta

di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfanumerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. (*) *Periodi inseriti dall'art. 1 c. 698 della legge 30.12.2020 n. 178*

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. (*) *Comma così sostituito dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).*

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00.** *(pagamento in misura ridotta non consentito per confisca)* Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Commi 7 bis – 7 ter in vigore sino al 31.01.2022; sono stati abrogati con legge 23.12.2021 n. 238 in vigore dal 1 febbraio 2022.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

9) *comma soppresso con DLG 29.5.2017 n. 98 in vigore dal 1 gennaio 2020, (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio anno 2019).*

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.

Art. 93-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Articolo introdotto dalla legge 23.12.2021, n. 238 in vigore dal 1° febbraio 2022

Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Il presente comma entra in vigore in vigore dal 19.3.2022.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
- e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.

6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 400,00 a euro 1.600,00. (pagamento entro 5 gg. € 280,00) L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00. (pagamento entro 5 gg. € 175,00). Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, (€ 727,00 a € 3.629,00. pagamento entro 5 gg. € 508,90) con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712,00 a euro 3.558,00. (pagamento entro 5 gg. 498,40) Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

Modalità operative

Articolo 93bis comma 1 e 7

Quale proprietario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero pur avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da oltre tre mesi, circolava **o ne consentiva** la circolazione senza aver provveduto all'immatricolazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94.

Sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.600,00. da contestare al proprietario (pagamento entro 5 gg. € 280,00) Pagamento immediato nelle mani dell'agente art. 207.

Sanzione accessoria sequestro del veicolo art. 213, ritiro carta di circolazione

Se avviene il pagamento immediato il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo.

Se non avviene il pagamento o la presentazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art.207

Art. 207: In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni. Sebbene il fermo concorra con il sequestro, previsto per questa sanzione

dall'articolo 7, è preminente applicare la procedura dell'articolo 207 depositando il veicolo presso il custode acquirente.

Il sequestro previsto per questa sanzione rimane congelato sino al pagamento della sanzione o fino al termine del sequestro di 60 giorni, dopodiché entreranno in vigore le norme dell'articolo 213 riportate sotto sino all'immatricolazione o la registrazione del veicolo o portato oltre i confini dello stato, che debbono avvenire entro 30 giorni dalla data della violazione.

Sequestro del veicolo previsto dal comma 7: L'agente accertatore provvede al ritiro del documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 93bis alla registrazione, ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio seguendo le disposizioni sul sequestro di cui dell'articolo 213. Il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione della nazionalizzazione o registrazione. In alternativa all'immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, **entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione**, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

Art. 93bis Commi 2 primo periodo e 8: Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 93-bis entrano in vigore il 19.marzo.2022.

A bordo di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno stato estero condotti sul territorio nazionale da persona avente la residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo, non era custodito un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Si invita l'utilizzatore a presentare il documento mancante entro 30 giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 94 comma 3. Non si applica l'articolo 180

Sanzione: da euro 250,00 a euro 1.000,00. (pagamento entro 5 gg. € 175,00). Sanzione accessoria fermo del veicolo per 60 giorni. Pagamento immediato nelle mani dell'agente art. 207. In caso di pagamento immediato, si applica il fermo di 60 giorni previsto dall'articolo 93bis comma 2 e 8 sino, all'esibizione del documento o comunque decorsi 60 dall'accertamento della violazione seguendo le disposizioni dell'articolo 214. In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni previsto dall'articolo 207, con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni.

Fermo amministrativo Art. 214.

In caso di accertamento della violazione che prevede il fermo amministrativo, il proprietario è nominato custode o, in sua assenza il conducente o altro obbligato fa cessare la circolazione e provvede a ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia di cui ne abbia la disponibilità.

L'agente accertatore provvederà al ritiro della carta di circolazione da trattenersi presso il corpo di polizia procedente, con menzione nel verbale di contestazione. Il veicolo verrà riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 93bis commi 2 secondo periodo e – 9. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 93-bis entrano in vigore il 19.marzo.2022.

Circolava alla guida del veicolo immatricolato all'estero, avente la disponibilità superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell'anno solare senza provvedere, quale utilizzatore a registrare il veicolo nell'apposito elenco del sistema informativo del PRA di cui all'articolo 94 comma 4 ter. Sanzione accessoria: ritiro carta di circolazione con menzione nel verbale di contestazione sino all'adempimento delle prescrizioni non osservate. Al momento dell'accertamento il proprietario del veicolo non era presente a bordo.

Sanzione 712,00 a euro 3.558,00 Pagamento entro 5 gg. 498,40. In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni previsto dall'articolo 207, con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni.

Chiunque circola durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216 comma 6.

Art. 93bis commi 2 secondo periodo e – 9. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 93-bis entrano in vigore il 19.marzo.2022.

Conducente residente in Italia, circolava alla guida del veicolo immatricolato all'estero e nella sua disponibilità e registrato nell'elenco di cui all'articolo 94 comma 4 ter non aggiornava entro 3 giorni la variazione della disponibilità del veicolo o il trasferimento della residenza o sede.

Sanzione accessoria: ritiro carta di circolazione con menzione nel verbale di contestazione sino all'adempimento delle prescrizioni non osservate.

Sanzione 712,00 a euro 3.558,00 Pagamento entro 5 gg. 498,40) (non si applica in questo caso l'art. 207)

Chiunque circola durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216 comma 6.

Art.93bis Comma 8 e 94 comma 3 Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 93-bis entrano in vigore il 19.marzo.2022.

Nonostante l'intimazione ad esibire il documento mancante prescritto dall'articolo 93bis comma 2 primo periodo, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità, non vi provvedeva entro il termine di 30 giorni.

l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, (€ 727,00 a € 3.629,00. pagamento entro 5 gg. € 508,90) con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Pagamento immediato nelle mani dell'agente art. 207. In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni.

Art. 93bis Comma 3 e 7. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 93-bis entrano in vigore il 19.marzo.2022.

Quale lavoratore subordinato o autonomo esercitante un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante, proprietario di autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero non ottemperava all'obbligo della registrazione del veicolo in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. Intimare al proprietario la registrazione del veicolo. Sanzione accessoria: sequestro del veicolo.

Sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.600,00. da contestare al proprietario (pagamento entro 5 gg. € 280,00) Pagamento immediato nelle mani dell'agente art. 207.

Se avviene il pagamento immediato il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo.

Se non avviene il pagamento o la presentazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art.207

Art. 207: In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni. Sebbene il fermo concorra con il sequestro, previsto per questa sanzione dall'articolo 7, è preminente applicare la procedura dell'articolo 207 depositando il veicolo presso il custode acquirente.

Il sequestro previsto per questa sanzione rimane congelato sino al pagamento della sanzione o fino al termine del sequestro di 60 giorni, dopodiché entreranno in vigore le norme dell'articolo 213 riportate sotto sino all'immatricolazione o la registrazione del veicolo o portato oltre i confini dello stato, che debbono avvenire entro 30 giorni dalla data delle violazioni.

Sequestro del veicolo previste dal comma 7: L'agente accertatore provvede al ritiro del documento di circolazione e intima al proprietario di provvedere alla registrazione. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio seguendo le disposizioni sul sequestro di cui dell'articolo 213. Il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento della registrazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. **Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione**, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

Articolo 93bis comma 4 e articolo 100 commi 11 e 15

Circolava con il veicolo immatricolato all'estero avente la targa non chiaramente leggibile, senza contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe.

Sanzione da 87,00 a 344,00 pagamento entro 5 gg. 60.90. Fermo amministrativo per 3 mesi. Pagamento immediato nelle mani dell'agente art. 207. In caso di pagamento immediato, si applica il fermo di 3 mesi previsto dall'articolo 93bis comma 4 e articolo 100 commi 11 e 15, seguendo le disposizioni dell'articolo 214. In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni previsto dall'articolo 207, con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni.

Articolo 94

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.

2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 727,00 a € 3.629,00. (pagamento entro 5 gg. € 508,90).**

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1 l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 363,00 a € 1.813,00. (pagamento entro 5 gg. € 254,10).**

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico. (Comma aggiunto dalla legge 23.12.2021, n. 238, in vigore dal 1 febbraio 2022).

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

Art. 94-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.(*)

(*) Comma così modificato dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 543,00 a € 2.170,00. (pagamento entro 5 gg. € 380,10)**. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La sanzione per questa violazione va da **€ 421,00 a € 1.691,00. (pagamento in misura ridotta non consentito per confisca)** La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina dei commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1.

Articolo 95

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Duplicato della carta di circolazione

Rubrica così sostituita dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).

1. Comma soppresso dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione

dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Commi 2 – 3 – 4 – 5 abrogati

6 *Comma soppresso dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).*

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

Articolo 96

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.(*)

(*)Comma sostituito dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).

2. Comma soppresso. *Dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).*

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. **(La sanzione per questa violazione va da € 421,00 a € 1.691,00).** pagamento in misura ridotta non consentito per confisca)

Articolo 97

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione dei ciclomotori

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per la mobilità sostenibile, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa e' personale e abbinata ad un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per la mobilità sostenibile a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal

fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.

comma inserito dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108.

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.084,00 a € 4.339,00.** (*pagamento in misura ridotta non consentito per confisca*) Alla sanzione **da € 845,00 a € 3.382,00** (*pagamento in misura ridotta non consentito per confisca*) è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 421,00 a € 1.691,00. (pagamento entro 5 gg. € 294,70).**

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 158,00 a € 635,00.** (*pagamento in misura ridotta non consentito per confisca*)

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 79,00 a € 316,00. (pagamento entro 5 gg. € 55,30).**

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.871,00 a € 7.488,00.** (*pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3 bis*)

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 85,00 a € 337,00. (pagamento entro 5 gg. € 59,50).**

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.871,00 a € 7.488,00. (pagamento entro 5 gg. € 1.309,70).**

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 396,00 a € 1.584,00. (pagamento entro 5 gg. € 277,20).** Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del *Dipartimento per la mobilità sostenibile*, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 79,00 a € 316,00. (pagamento entro 5 gg. € 55,30).** Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

*Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore (13 Agosto 2010) della presente legge 120/10, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 389,00 a € 1.559,00. Sanzione da euro 389,00 a euro 1.559,00. pagamento in misura ridotta euro 519,67, un terzo del massimo legge 689/81. La sanzione decorre dal 14 febbraio 2012.***

Articolo 98

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione di prova

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00**, (pagamento in misura ridotta non consentito per confisca) ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4 bis. Abrogato

Per sanare difformi interpretazioni fra Ministeri e a seguito di pronunce giurisprudenziali in ordine all'utilizzo dell'autorizzazione di prova per veicoli già immatricolati ed anche relativamente all'obbligo della revisione per i veicoli che circolano con detta autorizzazione di prova, il DL 10.9.2021 n. 121 convertito, con modificazioni, nella legge 9.11.2021 n. 156 all'art. 1, cc. 3 e 4, ha previsto che:

"3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti."

Articolo 99

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Foglio di via

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità.

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00, (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00** (*pagamento in misura ridotta non consentito per confisca*) e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 100

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. abrogato

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitivi, e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all' articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricula il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell' articolo 102, comma 3.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

- criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e le modalità di installazione;
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. *I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa.* (periodi aggiunti dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.046,00 a € 8.186,00.** (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3 bis)

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti, deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 101

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro tre (*) (prima 90) giorni dal rilascio del documento stesso

(*) parola sostituita con DLG 29.5.2017 n. 98 art. 5 c. 1 in vigore dal 1° gennaio 2020, legge 30.12.1998 n. 145 - bilancio 2019).

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (*)

(*) comma così modificato DLG 29.5.2017 n. 98 art. 5 c. 1 in vigore dal 1° gennaio 2020, legge 30.12.1998 n. 145 - bilancio 2019).

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 102

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o anche di una sola distruzione delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 103

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7 (Periodo così sostituito dalla legge di conversione del D.L. 16.7.2020 n.76) Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall' articolo 99.

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale , nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell' art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

CAPO IV

Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Articolo 104

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sagome e masse limite delle macchine agricole

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa, complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm³ e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non

sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alla seguenti prescrizioni:

- a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
- d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
- e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
- f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (riduzione del 30% non consentita)**

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (riduzione del 30% non consentita)**

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40)** Il viaggio, potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.

Articolo 105

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Traino di macchine agricole

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8 *(Parole sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura, comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorciate sprovviste di dispositivo di frenatura anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

Articolo 106

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano

isolatamente sia quando effettuano il traino, se previsto, sia infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

- a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
- b) dispositivi per la frenatura;
- c) dispositivo di sterzo;
- d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
- e) dispositivo per la segnalazione acustica;
- f) dispositivo retrovisore;
- g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
- h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
- i) dispositivi di aggancio, anche amovibili, se predisposte per il traino;
- l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergicristallo del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a

quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.

6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del consiglio o della commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio Europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 107

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Accertamenti dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.

(Modificato primo periodo del comma 2 dall'art. 45 DL 21.6.2013 n. 69).

Articolo 108

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione, vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

Articolo 109

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00).**

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00.**
(pagamento entro 5 gg. € 29,40).

Articolo 110

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

- 1.** Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1), e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b) punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
- 2.** La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a) punto 1), lettera a) punto 2), e lettera b) punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici *e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.* (Parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)
- 2-bis.** Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. (comma inserito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)
- 3.** Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
- 4.** L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
- 5.** Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli

adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3. Parole così sostituite dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68.

5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Comma inserito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 111

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Revisione delle macchine agricole in circolazione

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre **il 30 giugno 2015** dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal **30 giugno 2016**, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Revisione macchine agricole e operatrici, decreto milleproroghe 2022

5ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono così fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Le modalità di esecuzione della revisione delle macchine agricole e operatrici, previste all'articolo 5 del decreto 2015, dovevano essere individuate mediante apposito decreto; decreto che non è mai stato emanato. (dal 2015) Pertanto sino all'emanazione del decreto le macchine agricole e operatrici non possono essere revisionate e quindi sanzionate.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica Europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art.80, comma 7

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La revisione dei trattori agricoli dovrà essere effettuata in relazione alla data di immatricolazione. Per l'anno 2021 è prevista la revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici immatricolate entro il 31 dicembre 1983, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021.

Articolo 112

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00, (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 113

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Targhe delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa di immatricolazione di quest'ultima.

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4

SANZIONI:

Art. 113 commi 1 e 5 e art. 100 c. 11

Circolava alla guida di una macchina agricola non munita della prescritta targa di immatricolazione.

sanzione: da € 87,00 a € 344,00 fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. (1)

art. 113 commi 2 e 5 e art. 100 c. 11

Circolava con un convoglio di macchine agricole senza apporre sull'ultimo elemento del convoglio la targa ripetitrice del veicolo traente nonostante la targa di quest'ultimo risultasse occultata.

sanzione: da € 87,00 a € 344,00 fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. (1)

Art. 113 commi 3 e 5 e art. 100 c. 11

Circolava alla guida di una macchina agricola trainante un rimorchio agricolo con massa superiore a 1,5 t. non munito della speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

sanzione: da € 87,00 a € 344,00 fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. (1)

(1) pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3bis invio del verbale al Prefetto entro 10 giorni.

Articolo 114

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo.

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione. (Comma aggiunto dall'art. 13 del Decreto Legge 23.12.2013 n. 145, convertito con legge 21.2.2014 n. 9).

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le modalità per l'immatricolazione **gestite esclusivamente in via telematica** e la targatura sono stabilite dal regolamento. Parole inserite dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Comma inserito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

SANZIONI:

Art. 114 comma 1 e art. 112 c. 4

Circolava alla guida di una macchina operatrice con caratteristiche difformi da quelle indicate nella carta di circolazione; con dispositivi di equipaggiamento mancanti o alterati.

sanzione: da € 87,00 a € 344,00 sanzione accessoria ritiro della carta di circolazione. (1)

Art. 114 comma 2 e art. 110 c. 6

Circolava alla guida di una macchina operatrice per la quale non era stata rilasciata la carta di circolazione.

sanzione: da € 173,00 a € 694,00 (1)

Art. 114 comma 2 e art. 110 c. 7

Circolava alla guida di una macchina operatrice senza rispettare le prescrizioni indicate nella carta di circolazione.

sanzione: da € 87,00 a € 344,00 (1)

Art. 114 comma 3 e art. 104 c. 10

Circolava alla guida di una macchina operatrice avente dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 61 o le massa stabilite dall'art.62 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. sanzione: da € 430,00 a € 1.731,00, sanzione accessoria sospensione della carta di circolazione da 1 a due mesi e della patente di guida da 15 a 30 giorni. Il viaggio potrà proseguire solamente dopo il rilascio dell'autorizzazione. (1)

Art. 114 comma 3 e art. 104 c. 11

Circolava alla guida di una macchina operatrice eccezionale senza rispettare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione. sanzione: da € 173,00 a € 694,00. sanzione accessoria sospensione della carta di circolazione da 1 a due mesi e della patente di guida da 15 a 30 giorni. (1)

Art. 114 comma 3 e art. 104 c. 12

Circolava alla guida di una macchina operatrice eccezionale senza avere con se la prescritta autorizzazione. sanzione: da € 42,00 a € 173,00

Art. 114 commi 4 - 7 e art. 113 c. 1

Circolava alla guida di una macchina operatrice priva della prescritta targa contenente i dati di immatricolazione sanzione. da € 87,00 a € 344,00; sanzione accessoria fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (1)

Art. 114 commi 4 - 7 e art. 113 c. 3

Circolava alla guida di una macchina operatrice trainante un rimorchio privo della targa di immatricolazione. sanzione. da € 87,00 a € 344,00; sanzione accessoria fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (1)

(1) pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3bis invio del verbale al Prefetto entro 10 giorni.

Titolo IV GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 115

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1) Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

- 1)** veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
- 2)** sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente; **(trasporto consentito a 16 anni)**

Veicoli che si possono guidare: Ciclomotori a due ruote **cat. L1e** la cui cilindrata del motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h; veicoli a tre ruote **cat L2e** la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h; quadricicli leggeri categoria **L6e** la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; quad da strada leggeri **cat. L6e-A** aventi potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 4 kW; quadricicli leggeri **cat. L6e-B** aventi potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 6 kW. **(a 16 anni è consentito il trasporto del passeggero se previsto nel certificato di circolazione)**

b) anni sedici per guidare: (Lettera così sostituita dalla legge 29.7.2015 n. 115)

- 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;**
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1**

Veicoli che si possono condurre: motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; tricicli **cat. L5e**, di potenza non superiore a 15 kW; Macchine agricole o loro complessi che non superano i limiti di dimensione e di massa del motoveicoli: larghezza 1,60 – lunghezza m. 4 – altezza 2,50 – massa c. p. c. 2,5 t. – velocità 40 Km/h.); **Se previsto nella carta di circolazione, è consentito il trasporto del passeggero.**

Con patente categoria A1 conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli cat. L5e e quadricicli cat. L7e senza limitazione di cilindrata o potenza.

Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre 99). Per tale motivo le patenti A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 devono essere lette come A.

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1

quadricicli non leggeri (**cat. L7e**), aventi massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, potenza massima non superiore a 15 kW. Abilita a condurre anche veicoli della categoria AM. **Se previsto nella carta di circolazione, è consentito il trasporto del passeggero.**

c) anni diciotto per guidare:

- 1)** (veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente, **abrogato dalla legge 29.7.2015 n. 115**);

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

Motocicli, aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima consentita (70 kW). Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, A1

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

(Autoveicoli non superiori a 3.500 Kg. anche trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio non leggero a condizione di non superare la massa complessiva di Kg. 4.250). Se però il complesso supera 3.500 Kg. necessita il superamento di una prova di capacità e comportamento e sulla patente verrà indicato il codice comunitario 96; veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente

all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida "B" deve essere conseguita da almeno due anni.

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg. ma non superiori a 7.500 Kg.).

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

(motocicli cat. L3e e L4e, di potenza superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso superiore a 0,2 KW/Kg. - tricicli cat. L5e, di potenza non superiore a 15 kw). Il passaggio dalla categoria A2 alla A avviene a seguito di superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

Con patente categoria A conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre tricicli cat. L5e e quadricicli cat. L7e senza limitazione di cilindrata o potenza.

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

(Tricicli cat. L5e, di potenza superiore a 15 KW.; motocicli cat. L3e e L4e di qualsiasi cilindrata o potenza se il conducente è in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 anni)

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg. senza alcun limite).

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

(autoveicoli per trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e lunghezza massima non superiore a 8 metri).

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB (noleggio con conducente – taxi) nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

(Con accesso diretto si possono condurre: motocicli Cat. L3e e L4e, di qualsiasi cilindrata e con velocità superiore a 45 Km/h; Tricicli di potenza superiore a 15 KW. nel rispetto del compimento di anni 21) La patente di categoria A può essere conseguita anche a venti anni, quando il conducente è in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 anni, previo superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

(Autoveicoli per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente)

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria **A1 o B1** è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".

Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 .

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenni autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8 , primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

Le modalità operative relative alla guida accompagnata sono riportate in calce all'articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (la limitazione riguarda solamente conducenti muniti di patente rilasciata in Italia)

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis. abrogato

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).** Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4) (*taxi noleggio con conducente KA – KB*), , ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 158,00 a € 638,00. (pagamento entro 5 gg. € 110,60).**

(126 comma 12: guidare veicoli sup. a 20 t. del comma 2 lettere a) o guidare autobus lettera b) dopo anni 68 si applica la sanzione prevista dall'articolo 116 comma **15-bis euro 1.021,00** ; medesima sanzione si applica se il conducente di cui alla lettera a) circola dopo 65 anni senza attestato annuale o in caso di conducenti di cui alla lettera b) dopo 60 senza attestato annuale)

4. Comma abrogato dalla legge . 29 luglio 2015, n. 115

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42,00 a € 173,00 (pagamento entro 5 gg. € 29,40). se si tratta di *veicolo* o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26,00 a € 102,00 (pagamento entro 5 gg. € 18,20), se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE

11 novembre 2011, n. 213 (G.U. n. 298 del 23.12.2011)

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice della strada";

Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita "guida accompagnata

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:

- a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
- b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
- c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.

Art. 2

Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata:

- a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;
- b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.

3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.

3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.

4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di

frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.

5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

6. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4

Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.

2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, è conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

Art. 5

Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonché della designazione degli accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2. Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.

9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

Art. 6

Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzioni amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3. Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.

4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

Art. 7

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con sé la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonché la patente di cui è titolare.

2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonché la patente di cui è titolare.

3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sé la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con sé altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8

Contrassegno

1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.

2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta "scuola guida", sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IPOTESI SANZIONATORIE ART. 115 RELATIVE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

Trattandosi di violazioni commesse da minore, il verbale dovrà essere redatto nei confronti del genitore/tutore.

Art. 115 comma 1 ter e legge 35/2012 art. 11-bis

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida accompagnata, circolava in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Pagamento in misura ridotta euro 83,00. sanzione prevista dall'articolo 176 c. 21 . pagamento entro 5 gg. € 58,10)

Art. 115 c.1 quarter e Art. 122 c.9

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava:

- trasportando a bordo altra persona diversa dall'accompagnatore
- omettendo di apporre sul veicolo il contrassegno riportante la lettera alfabetica "GA", su fondo giallo.

(Pagamento in misura ridotta €. 85,00; pagamento entro 5 gg. € 59,50)

Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

L'accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Art. 115 c.1 quinquies e Art. 117 c.5 si applica la sola sanzione pecuniaria

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava:

- superando i limiti max. di velocità di 100 Km. in autostrada e 90 Km. in strade extraurbane principali.

(Pagamento in misura ridotta €. 160,00 ; pagamento entro 5 gg. € 112,00)

Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

In relazione all'Art. 219 segnalazione della violazione all'Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione per l'emissione dell'ordinanza di revoca.

L'accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Art. 115 c. 1 septies Art. 122 c.8

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava con il veicolo senza avere a fianco l'accompagnatore, con accompagnatore non indicato nell'autorizzazione o con accompagnatore privo dei requisiti per adempiere a tale funzione.

(Pagamento in misura ridotta €. 421,00 ; pagamento entro 5 gg. € 294,70)

Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

In relazione all'Art. 219 segnalazione della violazione all'Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione per l'emissione dell'ordinanza di revoca.

Nei confronti del proprietario del veicolo o di chi ne aveva la materiale disponibilità, si applica il comma 5 dell'articolo 115 per incauto affidamento.

Art. 122 comma 7

Minore **privo di autorizzazione** alla guida accompagnata, circolava avendo a fianco in funzione di istruttore persona provvista dei requisiti per fungere da istruttore.

(Pagamento in misura ridotta €. 430,00 ; pagamento entro 5 gg. € 301,00)da applicarsi sia al conducente che a colui che funge da istruttore)

Si applicano altresì le sanzioni di cui all'articolo 115 commi 3, (Pagamento in misura ridotta €. 87,00 ; pagamento entro 5 gg. € 60,90) e 6 fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

Art. 7 commi 1 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Minore autorizzato alla guida accompagnata durante il corso di formazione presso un'autoscuola o presso un centro di istruzione automobilistica, circolava senza avere con sé la ricevuta dell'istanza di autorizzazione rilasciata dall'ufficio della motorizzazione civile, nonché della patente di guida di cui ne è titolare. **(Pagamento in misura ridotta €. 42,00; pagamento entro 5 gg. € 29,40)**

Art. 3 comma 5 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 122 comma 9

Minore autorizzato al corso di formazione presso l'autoscuola, circolava trasportando altra persona diversa dall'istruttore autorizzato ed abilitato. **(Pagamento in misura ridotta €. 87,00 ; pagamento entro 5 gg. € 60,90)**

Art. 7 commi 2 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Minore autorizzato durante le esercitazioni di guida con l'accompagnatore circolava senza avere con sé l'autorizzazione alla guida accompagnata nonché la patente di guida di cui ne è titolare. **(Pagamento in misura ridotta €. 42,00 ; pagamento entro 5 gg. € 29,40)**

Art. 7 comma 3 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Quale accompagnatore durante le esercitazioni alla guida accompagnata non aveva con sé la patente di guida prescritta; quale istruttore di autoscuola, non aveva al seguito il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato. **(Pagamento in misura ridotta €. 42,00 ; pagamento entro 5 gg. € 29,40)**

Art. 8 comma 2 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 122 comma 9

Autoveicolo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica durante il corso di formazione propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata circolava privo della scritta " scuola guida" **(Pagamento in misura ridotta €. 85,00 ; pagamento entro 5 gg. € 59,50)**

Art. 116

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del **Dipartimento per la mobilità sostenibile** a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del **Dipartimento per la mobilità sostenibile** ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile**, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,

l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) **AM:** (conseguimento anni 14) per modalità di conseguimento della patente e relative sanzioni vedere art. 122

- 1) Ciclomotori a due ruote **cat. L1e** la cui cilindrata del motore non supera i 50 cc. per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
- 2) veicoli a tre ruote **cat L2e** la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc. per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc. per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
- 3) quadricicli leggeri categoria **L6e** la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; quad da strada leggeri **cat. L6e-A** aventi potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 4 kW; quadricicli leggeri **cat. L6e-B** aventi potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 6 kW. (a 16 anni è consentito il trasporto del passeggero se previsto nel certificato di circolazione)

b) **A1:** (conseguimento anni 16, è consentito il trasporto del passeggero se previsto nella carta di circolazione)

- 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; -
- 2) tricicli **cat. L5e**, di potenza non superiore a 15 kw.

Macchine agricole o loro complessi che non superano i limiti di dimensione e di massa del motoveicoli: larghezza 1,60 – lunghezza m. 4 – altezza 2,50 – massa c. p. c. 2,5 t. – velocità 40 Km/h.); Con patente categoria A1 conseguita prima del 19/01/2013 si possono condurre, sul territorio nazionale, tricicli cat. L5e e quadricicli cat. L7e senza limitazione di cilindrata o potenza.

Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre 99). Per tale motivo le patenti A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 devono essere lette come A.

c) **A2:** (conseguimento anni 18).

Motocicli, aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima consentita (70 kW). Abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, A1.

d) **A:** (conseguimento anni 24 con accesso diretto; in deroga a tale limite di età i veicoli della categoria A possono essere condotti con patente categoria A2 conseguita da almeno 2 anni previo superamento di una prova pratica di guida su veicolo specifico.

- 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

- 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) (per la loro conduzione bisogna aver compiuto anni 21);

La patente di categoria A conseguita dall'1.1.1986 al 26 aprile 1988 consente la guida di motocicli, solo in Italia.

La patente categoria A conseguita prima del 19 gennaio 2011 consente la conduzione di tricicli e quadricicli senza alcuna limitazione

- e) **B1:** conseguimento anni 16, è consentito il trasporto del passeggero se previsto nella carta di circolazione)

quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

- f) **B:** (conseguimento anni 18)

- 1) **autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4.250 kg. Qualora tale combinazione superi 3.500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;**

- 2) **veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4.250 kg, a condizione che la massa superiore a 3.500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;** lettera così sostituita

dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108,

Con le patenti B) rilasciate dal 25 aprile 1988 in poi, si possono condurre veicoli per cui serve la categoria AM e A1 e B1; **Per quelle rilasciate dall' 1-1-86 al 26 aprile 1988 e solo in Italia si possono condurre veicoli per cui serve la patente A2 e A.**

(Non è più previsto che la massa complessiva del rimorchio non debba superare la tara della motrice; sarà quindi opportuno verificare negli abbinamenti dei rimorchi la massa rimorchiabile di cui all'articolo 63 .

Esempi:

massa complessiva Kg. 3.500 + rimorchio leggero Kg. 750, patente "B"

motrice che traina un rimorchio superiore a Kg. 750:

1) se il complesso non supera 3.500 Kg., patente "B";

2) se il complesso supera 3.500 Kg. ma non 4.250 Kg.; patente "B" ma è necessaria una prova di capacità e comportamento e sulla patente sarà indicato il codice comunitario 96 che abilita alla conduzione di tale complesso.

3) Per i veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida "B" deve essere conseguita da almeno due anni.

2.6 circolare Ministero Interni N. 300/ A;744/13/1DI/3/3/9 del 25/ 01 / 2013

Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B. Una novità dell'art.116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:

- il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";
- la guida di un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.

Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t.) o la patente C 1 e (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t). La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C 1E, CE, D 1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

Chiarimento su rimorchi per trasporto attrezzature turistiche e sportive
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5

Prot. n. 24640

Roma, 26 ottobre 2015

OGGETTO: Rimorchio TATS. Abrogazione circolare prot. 4494 del 25 maggio 1994.

È stato chiesto alla scrivente Direzione di chiarire se, alla luce dell'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE può ritenersi ancora valido il contenuto della circolare prot. 4494 del 25 maggio 1994 in materia di traino di rimorchi TATS (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) con la patente di categoria B.

Al riguardo, si comunica che, in considerazione delle disposizioni introdotte dalla predetta direttiva, i limiti di traino del rimorchio vanno considerati con riferimento esclusivo alla massa massima autorizzata; di conseguenza, la circolare prot. 4494 del 25 maggio 1994 è abrogata.

g) BE: (conseguimento anni 18)

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; (in caso di massa superiore serve C1E)

h) C1: (conseguimento anni 18)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

(Per condurre a 18 anni autocarri adibiti al trasporto di cose, le norme del codice devono essere coordinate con quelle previste dal D. Legislativo 286 e precisamente dall'articolo 18 di cui se ne riporta uno stralcio:

Articolo 18 comma 2 d. legislativo 286/85, come modificato dal decreto correttivo 16/01/2013 n. 2, Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore-

1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:

- 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, codice 95, e del superamento del relativo esame;
- 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, codice 107, e del superamento del relativo esame;

c) *21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame.*

i) **C1E:** (conseguimento anni 18)

- 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 Kg.
- 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.

l) **C:** (conseguimento anni 21) **18 anni** se il candidato è titolare di CQC per il trasporto di cose codice 95. autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) **CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;**

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 65 anni di età non è più consentita la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a p. c. superiore a 20 t. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con **sanzione da euro 1.021** entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

n) **D1:** (conseguimento anni 21)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con **sanzione da euro 1.021** entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

(Per condurre a 21 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone le norme del codice devono essere coordinate con quelle previste dal D. Legislativo 286 e precisamente dall'articolo 18 di cui se ne riporta uno stralcio:

Articolo 18 comma 2 d. legislativo 286/85, come modificato dal decreto correttivo 16/01/2013 n. 2 ,Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore-

3. *Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:*

- a) *21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame;*
- b) *21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame;*
- c) *21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, codice 95 e del superamento del relativo esame;*

d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, codice 107 e del superamento del relativo esame.

4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

o) **D1E:** (conseguimento anni 21) **18 anni** se il candidato è titolare di CQC per il trasporto di cose **complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;**

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con **sanzione da euro 1.021** entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

p) **D:** (conseguimento anni 24) **21 anni** se il candidato è titolare di CQC per il trasporto persone. autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Ai titolari di patente di guida italiana al compimento di 60 anni di età non è più consentita la guida di autobus adibiti al trasporto di persone. Il limite può essere elevato sino a 68 anni previo visita medica annuale. La circolazione senza l'attestato rilasciato dalla commissione medica o dopo anni 68 si incorre nella sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis con **sanzione da euro 1.021** entro 60 gg. e con la sospensione della patente di guida.

(Per condurre a 24 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone il conducente deve essere in possesso della CQC. conseguita almeno da corso accelerato, codice 107. Non necessita CQC per trasporto passeggeri in conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista).

(La patente di categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 ricomprende la categoria C. Le patenti D rilasciate dal 1° ottobre 2004 non comprendono più la categoria C. La patente di categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è in possesso della patente categoria D).

q) **DE:** (conseguimento anni 24) **21 anni** se il candidato è titolare di CQC per il trasporto persone. complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, **BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.** Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per la mobilità sostenibile. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del **Dipartimento per la mobilità sostenibile**, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo. *Parole inserite dall'art. 1 com.1 lettera d) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156*

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria **C1, C, C1E e CE, anche speciale**, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria **D1, D1E, D e DE, anche speciale**, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. *parole così sostituite dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68*

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del **Dipartimento per la mobilità sostenibile**. (CFP) Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti **dal Dipartimento per la mobilità sostenibile**, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12 (KA – KB – CQC – CFP , se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 397,00 € a 1.592,00. (pagamento entro 5 gg. € 277,90)**

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 5.100.00 a € 30.599,00 (pagamento**

entro 60 gg. 5.100,00; entro 5 gg. € 3.570,00 (*); dopo 60 gg. 15.299,50; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

(*) (violazione depenalizzata per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 1 del decreto legislativo 15.1.2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. *(la riduzione del 30% non è consentita nel caso in cui non può essere applicato il fermo amministrativo o la confisca perché veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in quanto è prevista la sospensione della patente eventualmente posseduta.)*

In caso di guida di veicoli da parte di conducenti privi anche dell'età prescritta, nei loro confronti oltre alla sanzione di cui sopra, si applica l'articolo 115 comma 3. In presenza di conducente minorenne la violazione dovrà essere contestata a colui che è tenuto alla sua sorveglianza.

Si applica l'art. 116 comma 15 nei seguenti casi: (trattasi di illecito amministrativo)

- a) quando il titolare di patente AM guida veicoli per cui serve una patente di categoria diversa.
- b) quando la patente è stata revocata a seguito di sanzioni accessorie o per mancanza dei requisiti.
- c) quando con patente di categoria A1 – A2 – A si conducono veicoli per cui è richiesta la patente categoria B1, B o superiore.
- d) quando con patente di categoria B1 si conducono veicoli per cui è richiesta la categoria A2 – A;
Giovà precisare che le patenti di categoria B rilasciate prima del 25 aprile 1988 ricomprendono anche la categoria A;
quando con patente B1 – B, si conducono veicoli per cui è richiesta la patente BE.
- e) quando con patente categoria B1 – B – BE si conducono veicoli per cui è richiesta la categoria C1 – C1E – C – CE – D1 – D1E – D – DE.
- f) quando con patente di categoria C1 o C. si conducono veicoli per cui è richiesta la categoria C1E o CE.
- g) quando con patente categoria C1 – C1E – C – CE si conducono veicoli per cui è richiesta la categoria D1 – D1E – D – DE.
- h) quando con patente di categoria D1 o D si conducono veicoli per cui è richiesta la categoria D1E o DE.
- i) quando con patente categoria D1 o D1E – D o DE si conducono veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C1 o C1E – C o CE (le patenti di categoria D rilasciate dal 1° ottobre 2004 infatti non comprendono più la patente C se il suo titolare non ne era già prima in possesso.)

15-bis. Il titolare di patente di guida A1 (1) che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di categoria B1(1), C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.021,00 a € 4.084,00. *(riduzione del 30% non consentita)* Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) in presenza di conducente minorenne le violazioni dovranno essere contestate a colui che è tenuto alla sua sorveglianza. Giovà precisare che al minore non può essere ritirata o sospesa la patente giusto il disposto dell'articolo 219bis che rimanda all'articolo 128 per la revisione della patente. In caso di guida di veicoli da parte di conducenti privi dell'età prescritta per la conduzione, nei loro confronti oltre alla sanzione di cui sopra, si applica anche l'articolo 115 comma 3.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (S.O.G.U. n. 226 del 28.9.2011)

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 73

Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Non si applica l'articolo 116 comma 15 ma la sanzione amministrativa di cui all'articolo 116 comma 15-bis, nei seguenti casi:

a) *quando con patente categoria A1 si conducono veicoli della categoria A2.*

b) *quando con patente categoria A1 o A2 si conducono veicoli della categoria A.*

c) *quando con patente di categoria B – C1 o C – D1 o D si conducono veicoli per cui è richiesta la patente di categoria A2 o A.*

*(la patente di categoria B, indispensabile per conseguire le patenti superiori, se conseguita dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988 consente la guida di motocicli di qualsiasi cilindrata, solo in Italia; quindi in tal caso la sanzione di cui sopra non si applica in quanto le patenti di categoria B rilasciate in tale periodo ricomprendono anche la A. Quella conseguita dal 25 aprile in poi consente la guida dei veicoli categoria A1, motocicli con **potenza non superiore a 11 KW. e cilindrata non superiore a 125 cmc.**, solo sul territorio nazionale. In quest'ultima ipotesi se si superano i limiti sopra riportati e per la cui guida serve la patente di categoria A2 o A scatta la sanzione di cui all'articolo 116 comma 15-bis)*

d) *quando con patente categoria B1 si conducono veicoli per cui è richiesta la B.*

e) *quando con patente di categoria C1 si conducono veicoli per cui è richiesta la C.*

f) *quando con patente di categoria D1 si conducono veicoli per cui è richiesta la D.*

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 408,00 a € 1.634,00. (pagamento entro 5 gg. € 285,60)

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

MODALITA' OPERATIVE ART. 116

Art. 116 comma 15

conducente privo di patente perché mai conseguita o revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. trattasi di sanzione amministrativa.

Sanzione accessoria

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER MESI TRE. Il fermo non si applica se il conducente è persona diversa dal proprietario e risulta altresì evidente che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. (non è persona estranea il conducente nei cui confronti è stato contestato l'articolo 116 comma 14 per incauto affidamento).

Applicazione del fermo amministrativo in presenza di conducente proprietario:

Nel caso in **cui il conducente è anche il proprietario**, L'Agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il fermo amministrativo del veicolo **per tre mesi**, come previsto dall'Art. 214 c.1, con affidamento in custodia, al proprietario o ad altra persona obbligata in solido che ne assume gli obblighi di custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. In caso di violazione commessa da minori il veicolo

verrà affidato ai genitori o a persona appositamente delegata. Il fermo riguarda tutti i veicoli a motore **compresi ciclomotori e motocicli che diversamente dalle precedenti disposizioni non finiranno in depositaria Si.Ve.S. ma saranno affidati in custodia al proprietario o altra persona obbligata in solido.**

REITERAZIONE NEL BIENNIO:

TRATTASI DI REATO, SE LA PRECEDENTE VIOLAZIONE NON E' STATA PAGATA IN MISURA RIDOTTA.

Arresto sino ad un anno, comunicazione all'AG.

Pagamento in misura ridotta non consentito. Confisca del veicolo salvo che la circolazione sia avvenuta CONTRO la volontà del proprietario.

Sanzioni accessorie: **Sequestro Amministrativo per confisca.**

Confisca del veicolo in presenza di conducente proprietario.

L'Agente accertatore, procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il sequestro del veicolo con le modalità di cui all'articolo 213 comma 2 in relazione all'Art. 224-ter c.1, che dovrà essere affidato al proprietario o, in caso di sua assenza, a altro soggetto obbligato in solido, con l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui ne abbia la disponibilità. In caso di minori il veicolo sarà affidato ai genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata. Copia del verbale di sequestro dovrà essere inviata alla prefettura entro 10 giorni-

(ciclomotori e motocicli in base alle nuove disposizioni dell'articolo 213, non finiranno più in depositaria Si.Ve.S., ma saranno affidati al proprietario o altro soggetto delegato come tutti gli altri veicoli)

RIPETIZIONE DELL'ILLECITO NEL BIENNIO

SI HA RIPETIZIONE SE LA PRECEDENTE VIOLAZIONE E' STATA PAGATA IN MISURA RIDOTTA O SE NON E' ANCORA DEFINITA LA PRECEDENTE VIOLAZIONE.

Trattasi di sanzione amministrativa

CONFISCA VEICOLO, Salvo che la circolazione sia avvenuta CONTRO la volontà del proprietario.

Pagamento in misura ridotta non consentito.

L'Agente accertatore, procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il sequestro del veicolo con le modalità di cui all'articolo 213 comma 2 che dovrà essere affidato al proprietario o, in caso di sua assenza, ad altro soggetto obbligato in solido, con l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui ne abbia la disponibilità. In caso di minori il veicolo sarà affidato ai genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata. Copia del verbale di sequestro dovrà essere inviata alla prefettura entro 10 giorni-

(ciclomotori e motocicli in base alle nuove disposizioni dell'articolo 213, non finiranno più in depositaria Si.Ve.S., ma saranno affidati al proprietario o altro soggetto delegato come tutti gli altri veicoli)

Art. 116-bis (1)

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Rete dell'Unione europea delle patenti di guida

1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".

2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

3. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso

alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

(1) Articolo inserito dall'art. 9 del DLG 10.6.2020 n. 50).

Art. 117

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Limitazioni nella guida

Le limitazioni riguardano solo titolari di patente di guida Italiana

1. Abrogato

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B, questo indipendentemente dal conseguimento di una patente di categoria superiore. Per esempio in caso di patente categoria B1 con successivo conseguimento della patente B i tre anni devono essere conteggiati dalla data del conseguimento della patente B1 e non dalla data del conseguimento della patente di categoria superiore.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. (*) **Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.** Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. (1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (1) (periodo introdotto dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

(*) Periodo aggiunto dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108,

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 165,00 a € 660,00**. (riduzione del 30% non consentita) La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 118

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art.126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 173,00 a € 694,00**. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 173,00 a € 694,00**. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00**. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 118-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si

intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

Articolo 119

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti

possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosì del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (alinea sostituito D.l. 09/02/2012 n.5)

- a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4 ⁽¹⁾;

(1) Periodo aggiunto dall'art. 25 del DL 24.6.2014 n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11.8.2014 n. 114.

- b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati. adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis. soppresso D.L. 09/02/2012 n. 5

- c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

- d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

- d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

- a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
- b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
- c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
- d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Articolo 120

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita

Rubrica così sostituita dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede ⁽¹⁾ alla revoca della patente di guida. La revoca non

può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. *(1) in base alla sentenza della Corte Costituzionale è stato dichiarato illegittimo l'art. 120 comma 2 nella parte in cui il prefetto provvede invece che può provvedere alla revoca della patente di guida.*

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 1.084,00 a € 3.253,00**. (pagamento entro 5 gg. € 758,80).

6-bis.^(*) Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 7.000,00 ed è disposta la confisca del mezzo. (pagamento in misura ridotta non consentito per confisca)

(*)Comma aggiunto dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (S.O.G.U. n. 226 del 28.9.2011)

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 73

Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Articolo 121

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Esame di idoneità

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. (*) **La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a un controllo di qualità sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile.** (*) Periodo così sostituito dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni nella legge 5.8.2022 n. 108

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del **Dipartimento per la mobilità sostenibile** idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per *non più di due volte, la prova pratica di guida.* (parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del **Dipartimento per la mobilità sostenibile** rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

Articolo 122

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti

fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. *(Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni, periodo soppresso d.l. 09/02/2012 n. 5). (il limite di età non riguarda gli istruttori di scuole guida).*

3. *Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2. (comma così sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. *comma abrogato dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.*

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (sanzione **da € 83,00 a € 327,00**) . **(pagamento entro 5 gg. € 58,10)**

6. L'autorizzazione è valida per **dodici mesi**. *(parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00 (pagamento entro 5 gg. € 301,00)**. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, essendo autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 (pagamento entro 5 gg. € 301,00). Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. *(comma così sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2012

(G.U. n. 95 del 23.4.2012) Decreta:

Art. 1

Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno **sei ore** di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

3. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.

4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, è conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.

5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3. *Il possesso di tale documentazione deve essere comprovato, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, con le modalità stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (DM 3/10/2012)*

7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.

8. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.

Art. 2

Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.

Sanzioni: legge 35/2012 art. 11-bis e D.M. 20/04/2012

Legge n. 35/2012 art. 11-bis - D.M. 20/04/012 art. 2 art. 122 comma 5bis e art. 176 comma 21

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, circolava in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. **euro 83,00; entro 5 gg. euro 58,10.**

Legge n. 35/2012 art. 11-bis – D.M. 20/04/012 art. 2 art. 122 comma 5bis e art. 176 comma 21

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, circolava in autostrada senza rispettare i limiti di cui all'articolo 117 comma 2. (Km. 100 autostrada – Km.90 strade extraurbane principali).

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg **euro 83,00; entro 5 gg. euro 58,10.**

Legge n. 35/2012 art. 11-bis - D.M. 20/04/012 art. 3 art. 122 comma 5bis e comma 9

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida circolava in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizione di visione notturna su veicoli diversi da quelli dell'autoscuola, trasportando altre persone all'infuori dell'istruttore. Pagamento in misura ridotta entro 60 gg **euro 83,00; entro 5 gg. euro 58,10.**

Articolo 123

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Autoscuole

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. (*) Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida. (*) Periodo aggiunto dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68.

7-bis. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7. Comma dapprima inserito dall'articolo 20 legge 29.7.2010 n. 120 e successivamente sostituito dalla legge 5.8.2022 n. 108 di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

8. *L'attività dell'autoscuola* è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

- a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
- b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 11.108,00 a € 16.661,00. (pagamento entro 5 gg. € 7.775,60).** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 11.108,00 a € 16.661,00. (pagamento entro 5 gg. € 7.775,60).**

Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

- a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
- b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
- c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali,

nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

Articolo 124

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all' art- 116, comma 3, e precisamente:

- a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4 (m.1,60 larghezza – m.4 lunghezza – m. 2,50 altezza), e che non superino la velocità di 40 km/h;
- b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
- c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo **116, commi 15 e 17 (1)**. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.

(1) guida senza patente: sanzione amministrativa **da euro 5.100,00 a euro 30.599,00** pagamento in misura ridotta non consentito per effetto dell'art. 202 comma 3bis. Invio del verbale al Prefetto entro 10 giorni. Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Non essendo previsto alcun rinvio specifico all'art. 116 comma 15 bis, C.d.S., le disposizioni richiamate dell'art. 116 comma 15, si applicano sempre in caso di guida di una macchina agricola con una patente diversa da quella richiesta. (es. guidare una macchina agricola con patente B1 anziché B, ovvero guidare una macchina operatrice eccezionale con patente B anziché C1, comporta sempre guida senza patente).

Articolo 125

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
- b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

- a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
- b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
- c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
- d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
- e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
- f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
- g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
- h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a MODIFICHE DEL VEICOLO, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 158,00 a € 638,00** (*riduzione del 30% non consentita*) (es. guidare veicoli con il cambio manuale nonostante fosse imposto il cambio automatico codice 10.02)

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a CONDUCENTE, (motivi medici) conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3. (es. codice 61 guida in orario diurno); **sanzione da € 82,00 a € 329,00. pagamento entro 5 gg. 57,40.** Si applica la sola sanzione pecuniaria. I relativi codici sono riportati in calce al codice; non si decurtano punti.)

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 317,00.** (*riduzione del 30% non consentita*) .

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 126

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, (sino a 68 con specifico attestato) le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età (sino a 68 con specifico attestato), le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del **Dipartimento per la mobilità sostenibile** che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del **dipartimento per la mobilità sostenibile**, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

8-bis Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. **Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.** (*) Periodo aggiunto dal DL 16.6.2022 n. 68

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e (*) **per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione** del Dipartimento per la mobilità sostenibile l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. (*) Parole aggiunte dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108.

10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile sono fissati con decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 158,00 a € 638,00. (pagamento entro 5 gg. € 110,60).** Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116 comma 11, (CQC) guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

La sanzione prevista dall'art. 216 da euro 2030,00 a euro 8.120,00 si applica solo in caso di guida successiva al ritiro della CQC scaduta. Pagamento in misura ridotta non consentito, invio del verbale al prefetto entro 10 giorni; fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione la confisca. Sanzione anomala per mancata applicazione dell'incremento perché non trascorsi due anni dalla sua istituzione.

La procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione del codice 95. Nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15 bis. (euro 1.021,00 entro 60 gg. + sosp. Patente. riduzione del 30% non consentita; si applica inoltre l'incauto affidamento art. 115 comma 5;) Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

(*) Commi inseriti dalla legge di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76.

Articolo 126 bis.

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e

226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 291,00 a € 1.166,00. (pagamento entro 5 gg. € 203,70).** La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal **Dipartimento per la mobilità sostenibile** - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**. *(comma così sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare nove punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle

ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato

Prot. n. 300/STRAD//1/35626.U/2022

Roma, 27 ottobre 2022

OGGETTO: Contestazione della violazione dell'art.126-bis codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.

È stata posta all'attenzione la questione relativa al termine entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare, all'organo di polizia stradale, i dati del conducente per la decurtazione dei punti dalla patente di guida, nell'ipotesi in cui abbia presentato ricorso contro la violazione principale, per la quale si è reso necessario fornire indicazioni operative riassunte nell'allegata scheda (all. 1).

All. 1

Con circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011 sono state fornite disposizioni operative relative alla contestazione della violazione di cui all'art. 126-bis cds, in pendenza di ricorso contro la violazione principale. Nella circolare era stato indicato che la presentazione del ricorso costituisce giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, e che, in caso di soccombenza, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.

Tuttavia, ormai da qualche anno, si è diffuso e consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"il termine entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito"* [2].

Peraltro, diverse Prefetture hanno rappresentato che, a seguito di tale orientamento, è stato registrato un elevato tasso di soccombenza nei giudizi avverso i verbali di accertamento ex art. 126-bis cds, la cui notifica effettuata dopo l'esito dei rimedi amministrativi o giurisdizionali esperiti avverso la violazione presupposta [3], viene ritenuta fuori termine, proprio in considerazione del predetto orientamento giurisprudenziale.

Ciò premesso, anche al fine di snellire la gestione del contenzioso da parte degli organi accertatori e delle Prefetture, d'intesa con la Direzione Centrale per l'amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero, si è convenuto di modificare la prassi suggerita con la circolare indicata in premessa, in conformità all'orientamento in argomento.

Pertanto, l'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento della violazione che prevede la decurtazione del punteggio della patente, e deve essere adempiuto entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione [4].

Di conseguenza, la presentazione del ricorso non può essere considerato di per se stesso giustificato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che, in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126-bis cds. In ogni caso, si dovrà valutare attentamente il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente [5].

L'obbligo di comunicazione si deve, comunque, ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida del veicolo al momento dell'illecito.

Resta fermo, in ogni caso, che la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte dell'organo di polizia procedente dovrà essere effettuato solo dopo la definizione dell'illecito che, nel caso di presentazione del ricorso, avviene quando lo stesso è stato respinto e non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.

[1] Che deve intendersi integralmente abrogata dalla presente.

[2] Cfr. Cassazione Sez. 2 Civile, sentenza n.22881/2010 del 20.11.2010; Cassazione Sez. 2 Civile, sentenza n. 15542/2015 del 23.07.2015; Cassazione Sez. 2 Civile, ordinanza n. 18027/2018 del 04.05.2018; Cassazione Sez. 3 Civile, ordinanza n. 8479/2020 del 23.01.2020; Cassazione Sez. 6 Civile, ordinanza n. 9569/2020 del 14.10.2020.

[3] Nei casi in cui, secondo le indicazioni contenute nella circolare del 29.04.2011 indicata in premessa, il verbale ex art. 126-bis cds viene notificato entro i 90 giorni successivi ai 60 che ha a disposizione l'interessato dopo la notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi.

[4] Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa, e per una maggiore chiarezza nei confronti del destinatario dell'invito a fornire i dati del conducente, si potrebbe inserire tale specifica indicazione nel corpo del verbale o nella relazione di notifica dello stesso.

5)art. 126-bis, comma 2, penultimo periodo, prevede che la mancata comunicazione dei dati del conducente può essere oggetto di contestazione salvo che l'omissione sia giustificata e documentata. Ad esempio, quando si disconosce la proprietà del veicolo perché venduto esibendo il passaggio di proprietà, o quando il veicolo è stato oggetto di furto esibendo la relativa denuncia ecc...

Tabella dei punteggi previsti dall'Articolo 126 bis

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo(non più operativo abrogato legge 214/03).	10
Art. 142	Comma 8	3
	Comma 9	6
	Comma 9-bis	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'Articolo 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'Articolo 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d) e h)	2
Art.158	Comma 2 lettera g)	4
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2

Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Comma 3 e 3-bis	5
Art. 174	Comma 5 violazione tempi di guida	2
	Comma 5 violazione tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo – violazione tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo – violazione tempi di riposo	5
	Comma 8	2
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 5 violazione tempi di guida	2
Art. 178	Comma 5 violazione tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo – violazione tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo – violazione tempi di riposo	5
	Comma 8	2
Art. 179	Commi 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 186-bis	Comma 2	5
Art. 187	Commi 1 e 8	10
Art. 188	Comma 4	6
Art. 188	Comma 5	3
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	8
	Comma 2	4
	Comma 3	8
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10
Art. 193	Comma 2	5

Per le patenti rilasciate successivamente al 1°ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, ferma restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

Articolo 127

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Permesso provvisorio di guida

Abrogato.

Articolo 128

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Revisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. Il prefetto dispone la revisione con provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €168,00 a € 678,00 (pagamento entro 5 gg. € 117,60)** e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3 - abrogato

Articolo 129

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sospensione della patente di guida

1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

Articolo 130

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Revoca della patente di guida

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri:

- a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
- c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.

Comma 1-bis introdotto art. 5 legge 17/8/2005 n. 168: Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A. di cui all'articolo 126. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 130-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provocano la morte di altre persone (Abrogato)

Articolo 131

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Agenti diplomatici esteri

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone, che con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previa visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.

4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

Art. 132

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Articolo sostituito dalla legge 23.12.2021 n.238. in vigore dal 1° febbraio 2022

Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis.

Modalità operative

Comma 1- 5 e 93bis comma 7

Non residente in Italia, circolava con autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero per una durata superiore ad un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

Intimare al proprietario l'immatricolazione del veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

Sanzione accessoria: sequestro del veicolo

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00. (pagamento entro 5 gg. € 280,00) Pagamento immediato nelle mani dell'agente articolo 207.

Sanzione accessoria: sequestro del veicolo

Se avviene il pagamento immediato il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo

Se non avviene il pagamento o la presentazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art.207

Art. 207: In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni. Sebbene il fermo concorra con il sequestro, previsto per questa violazione dall'articolo 93bis comma 7, è preminente applicare la procedura dell'articolo 207 depositando il veicolo presso il custode acquirente.

Il sequestro previsto per questa violazione rimane congelato sino al pagamento della sanzione o fino al termine dei 60 giorni previsti, dopodiché entreranno in vigore le norme dell'articolo 213 riportate sotto sino all'immatricolazione o la registrazione del veicolo o portato oltre i confini dello stato, che debbono avvenire entro 30 giorni dalla data della violazione.

Sanzioni accessorie ai commi 1 - 2 - 5 e 93bis comma 7 che fa riferimento per le sanzioni al comma 7 dell'articolo 93-bis

Sanzioni accessorie previste dal comma 7: L'agente accertatore provvede al ritiro del documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio seguendo le disposizioni sul sequestro di cui dell'articolo 213. Il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. L'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

Comma 2- 5 e 93bis comma 7.

Circolava oltre il termine del mandato con autoveicoli, motoveicoli o rimorchi di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia.

Intimare al proprietario l'immatricolazione del veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

Sanzione accessoria: sequestro del veicolo

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00. (pagamento entro 5 gg. € 280,00) Pagamento immediato nelle mani dell'agente articolo 207.

Sanzione accessoria: sequestro del veicolo. (modalità operative come sopra)

Articolo 132 comma 3 e articolo 100 commi 11 e 15

Circolava con il veicolo immatricolato all'estero avente la targa non chiaramente leggibile, senza contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe.

Sanzione da 87,00 a 344,00 pagamento entro 5 gg. 60.90. Fermo amministrativo per 3 mesi.

Pagamento immediato nelle mani dell'agente art. 207. In caso di pagamento immediato, si applica il fermo amministrativo di 3 mesi, seguendo le disposizioni dell'articolo 214. In caso di mancato pagamento o di presentazione della cauzione, si procede al fermo amministrativo per 60 giorni previsto dall'articolo 207, con deposito del veicolo presso il custode acquirente art. 214bis sino al pagamento della sanzione o comunque non superiore a 60 giorni.

Articolo 133

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

Articolo 134

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
- 1-bis.** Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione Europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione Europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento in misura ridotta non consentito per confisca)** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.

Articolo 135

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti

veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. **(guida senza patente: sanzione amministrativa + fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi)**

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da € 408,00 a € 1.634,00 . (pagamento entro 5 gg. € 285,60).**

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 317,00.(pagamento entro 5 gg. € 56,00).**

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 408,00 a € 1.634,00. (pagamento entro 5 gg. € 285,60).**

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di

validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17. **(guida senza patente: sanzione amministrativa + fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi)**

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale **eventualmente richiesta** non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18. **(sanzione da € 408,00 a € 1.634,00 + fermo amministrativo 60 giorni; pagamento entro 5 gg. € 285,60)**

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11 **(sanzione da € 158,00 a € 638,00 pagamento entro 5 gg. € 110,60)**. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, **trascorso più di un anno** dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, **guida con patente in corso di validità**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. **(sanzione da € 158,00 a € 638,00 pagamento entro 5 gg. € 110,60)**. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

<u>PATENTE NON UE o SSE</u>	RESIDENTE IN ITALIA DA MENO DI 1 ANNO	RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA'	O.K.	Art. 135 c.14 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.11
PATENTE SCADUTA DI VALIDITA'	Art. 135 c.13 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.11	Art. 135 c. 11 con sanzioni previste dall'Art. 116 c. 15 e 17 Sanzione amministrativa
ABILITAZIONE PROFESSIONALE SCADUTA DI VALIDITA'	Art. 135 c.13 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.11	Art. 135 c. 12 con sanzioni di cui all'articolo 116 commi 16 e 18

Articolo 136

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la

conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

AUSTRIA	LIECHTENSTEIN	UNGHERIA	Isola di Man e Baliato di
BELGIO	LITUANIA	PAESI ETRACOMUNITARI	Jersey. Validi sino al
BULGARIA	LUSSEMBURGO	ALBANIA SINO 12.07. 26	30 marzo 2028
CIPRO	MALTA	ALGERIA	REPUBBLICA DI COREA
CROAZIA	NORVVEGIA	ARGENTINA	REPUBBLICA DI SAN MARINO
DANIMARCA	PAESI BASSI	FILIPPINE	SVIZZERA sino 12.6.26
ESTONIA	POLONIA	GIAPPONE	TAIWAN
FINLANDIA	PORTOGALLO	LIBANO	TUNISIA
FFRANCIA	REPUBBLICA CECA	MACEDONIA	TURCHIA sino 18.7. 28
GERMANIA	REPUBBLICA SLOVACCA	MAROCCO	UCRAINA sino 24.01.27
GRECIA	ROMANIA	MOLDOVA	
IRLAMDA	SLOVENIA	PRINCIPATO DI MONACO	
ISLAMDA	SPAGNA	REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. Applicabile anche a	
LETTONIA	SVEZIA	Gibilterra, Baliato di Guernsey	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare **CILE:** diplomatici e loro familiari **STATI UNITI:** personale diplomatico e consolare e loro familiari **ZAMBIA:** cittadini in missione governativa e loro familiari

Articolo 136-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128 (revisione). A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. **(sanzione da € 408,00 a € 1.634,00 + fermo amministrativo 60 giorni pagamento entro 5 gg. € 285,60)**

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. **(€ 158 a € 638 pagamento entro 5 gg. € 110,60)** Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni

si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo. *(mancata conversione dopo 2 anni di patente senza scadenza)*

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo. (ritiro patente invio alla prefettura)

Articolo 136-ter

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5. (ritiro patente invio alla prefettura entro 5 gg.)

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6. (ritiro patente invio alla prefettura entro 5 gg.)

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. **(guida senza patente: sanzione amministrativa + fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi)**

Articolo 137

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

Articolo 138

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Veicoli e conducenti delle Forze Armate

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentito gli enti competenti conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

- a)** all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62.

(comma aggiunto dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 139

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente

di servizio la cui validità e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1

TITOLO V **Norme di Comportamento**

Articolo 140

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Principio informatore della circolazione

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Articolo 141

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Velocità

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90. Sanzione notturna ore 22 - 7: pagamento entro 60 gg. € 116,00; entro 5 gg. € 81,20). (decurtazione di 5 punti)**

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 230,67; entro 5 gg. € 161,47).**

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 34,67; entro 5 gg. 24,27).**

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 56,00; entro 5 gg. 39,20).**

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Articolo 142

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Limiti di velocità

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

- a)** ciclomotori: 45 km/h;
- b)** autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
- c)** macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
- d)** quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
- e)** treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

- f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
- h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
- l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alla Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati; nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40; sanzione notturna ore 22-7: pagamento entro 60 gg. € 56,00; entro 5 gg. 39,20).**

(La sanzione è raddoppiata se commessa alla guida dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l: entro 60 gg. 84,00; pagamento entro 5 gg. € 58,80;. Sanzione notturna ore 22 – 7 : pagamento entro 60 gg. € 112,00, entro 5 gg. € 78,40;)

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 230,67; entro 5 gg. € 161,47) . (punti da decurtare 3)**

(La sanzione è raddoppiata se commessa alla guida dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l: pagamento entro 60 gg. 346,00; pagamento entro 5 gg. € 242,20;. Sanzione notturna ore 22 – 7 : pagamento entro 60 gg. 461,33; entro 5 gg. € 322,93.)

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma non di oltre sessanta km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 543,00 a € 2.170,00. Riduzione 30% non consentita; sanzione notturna ore 22- 7 : € 724,00 entro 60 gg..** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.**(punti da decurtare 6).** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

(La sanzione è raddoppiata se commessa alla guida dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l: pagamento entro 60 gg. 1.086,00, riduzione del 30% non consentita. Sanzione notturna ore 22 – 7 : pagamento entro 60 gg. € 1.448,00). Quando le violazioni di cui al presente articolo sono commesse da titolare di patente categoria C – C+E – D – D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente il pagamento della sanzione in misura ridotta, giusto il disposto dell'articolo 202 comma 2-bis al quale si rinvia per le modalità operative.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 845,00 a € 3.382,00. Riduzione 30% non consentita; sanzione notturna ore 22- 7 : € 1.126,67 entro 60 gg.. (punti da decurtare 10)** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(La sanzione è raddoppiata se commessa alla guida dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l: pagamento entro 60 gg. 1.690,00, riduzione del 30% non consentita. Sanzione notturna ore 22 – 7 : pagamento entro 60 gg. € 2.253,33). Quando le violazioni di cui al presente articolo sono commesse da titolare di patente categoria C – C+E – D – D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente il pagamento della sanzione in misura ridotta, giusto il disposto dell'articolo 202 comma 2-bis al quale si rinvia per le modalità operative.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 34,67; entro 5 gg., € 24,27).**

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis **Sanzioni da € 921,00 a € 3.683,00 (pagamento entro 5 gg. € 644,70; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 1.228,00, entro 5 gg., € 859,60),** e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. **Sanzioni da € 791,00 a € 3.169,00 (pagamento entro 5 gg. € 553,70; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 1.054,67; entro 5 gg., € 738,27).** E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. I proventi delle sanzioni, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo.⁽¹⁾ La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

(1) periodi aggiunti dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 25 commi 2 e 3 legge 120/2010:

2) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città delle autonomie locali, ha approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

3) Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, così come previsto dalla legge n. 44 del 26/04/2012 di conversione del D.L. n. 16 del 02/03/2012, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (in vigore dal 29 aprile 2012). In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'art. 18, c. 3-bis, del DL 24.4.2017 n. 50 convertito nella legge 21.6.2017 n. 96, come modificato dall'art. 39-bis della legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del DL 30.12.2019 n. 162 ha previsto:

"3-bis. Per gli anni dal 2017 al 2022 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali.

Articolo 143

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Posizione dei veicoli sulla carreggiata

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. Soppresso

7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporre a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 167,00 a € 665,00 (entro 5 gg. € 116,90) (punti da decurtare 4)**

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contro mano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 327,00 a € 1.308,00. (riduzione del 30% non consentita) (punti da decurtare 10)**. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. pagamento entro 5 gg. € 29,40 (punti da decurtare 4 in riferimento al solo comma 5).**

Articolo 144

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione dei veicoli per file parallele

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì lungo il tronco stradale adducendo a una

intersezione controllata da segnali luminosi o manuali: in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si deve raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovino nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 145

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Precedenza

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. **(punti da decurtare 5)**

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione. **(punti da decurtare 5)**

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. **(punti da decurtare 5)**

4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio **(punti da decurtare 5)**

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. **(punti da decurtare 5)**

Commi inseriti dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. **(punti da decurtare 6)**

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. **(punti da decurtare 5)**

7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. **(punti da decurtare 5)**

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada. **(punti da decurtare 5)**

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza. **(punti da decurtare 5)**

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 167,00 a € 665,00. (pagamento entro 5 gg. € 116,90; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 222,67; entro 5 gg., € 155,87) .**

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Articolo 146

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Violazione della segnaletica stradale

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 56,00; entro 5 gg., € 39,20). (punti da decurtare 2, ad eccezione del divieto di sosta e di fermata)**

Sono fatte salve le particolari sanzioni previste negli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 167,00 a € 665,00. (pagamento entro 5 gg. € 116,90; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 222,67; entro 5 gg., € 155,87). (punti da decurtare 6)**

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Articolo 147

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Comportamento ai passaggi a livello

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44.

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3 che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

- a)** siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
- b)** siano in movimento di apertura le semibarriere;

- c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2 e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento. *(comma inserito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00 (pagamento entro 5 gg. € 60,90). (punti da decurtare 6 per conducenti veicoli a motore).**

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese. *(comma inserito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.)*

Articolo 148 (1)

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sorpasso

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

- a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
- b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
- c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
- d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il

conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sorraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo; (solo sanzione pecuniaria)

(comma inserito dalla legge di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76).

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è però consentito:

- a)** quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
- b)** quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
- c)** quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- d)** quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,00 a € 332,00. (pagamento entro 5 gg. € 58,10). (punti da decurtare 3, con riferimento al comma 2 ; punti 5 con riferimento al comma 3; punti 2 con riferimento al comma 8).** Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 167,00 a € 665,00. (riduzione del 30% non consentita) (punti da decurtare 10)** Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 327,00 a € 1.308,00. (riduzione del 30% non consentita) (punti da decurtare 10)** Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

(1) Quando le violazioni di cui al presente articolo sono commesse da titolare di patente categoria C – CE – D – DE nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente il pagamento della sanzione in misura ridotta, giusto il disposto dell'articolo 202 comma 2-bis al quale si rinvia per le modalità operative.

Articolo 149

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Distanza di sicurezza tra veicoli

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 56,00; entro 5 gg., € 39,20). (punti da decurtare 3)**

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 116,00; entro 5 gg., € 81,20) (punti da decurtare 5).** Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00, (pagamento entro 5 gg. € 301,00; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. €**

573,33; entro 5 gg., € 401,33); salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI. **(punti da decurtare 8).**

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Articolo 150

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.

(Comma inserito dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76)

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40)** la presente violazione si applica solo in caso di danni lievi ai veicoli

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149 commi 5 e 6.
(art. 150 c. 1 e 5: sanzione € 87,00 entro 60 gg., entro 5 gg. € 60,90 punti da decurtare 5 in relazione all'art. 149 c.5, gravi danni ai veicoli)
(art. 150 c. 1 e 5: sanzione € 430,00 entro 60 gg., entro 5 gg. € 301,00 punti da decurtare 8 in relazione all'art. 149 c.6, lesioni gravi alle persone.)

Articolo 151

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a)** proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
- b)** proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
- c)** proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

- d)** proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
- e)** indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
- f)** segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
- g)** dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
- h)** luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
- i)** luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
- l)** luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
- m)** luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
- n)** luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
- o)** catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
- p)** pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
- p-bis)** strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
- p-ter)** luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
- p-quater)** luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
- p-quinquies)** proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
- p-sexies)** segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
- p-septies)** segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

Articolo 152

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori

dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente, possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli quando di interesse storico e collezionistico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 153

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

- a)** quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
- b)** quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
- c)** in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

- a)** nei casi di ingombro della carreggiata;

- b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
- c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
- d) quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
- e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri. di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90). (punti da decurtare 3)**

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40). (punti da decurtare 1).**

Articolo 154

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

- a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
- b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

3. I conducenti, devono altresì:

- a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
- b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
- c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90;**

sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 116,00; entro 5 gg., € 81,20). (punti da decurtare 8)

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 56,00 entro 5 gg., € 39,20). (punti da decurtare 2)

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Articolo 155

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Limitazione dei rumori

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento, e in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 156

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 157

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Arresto, fermata e sosta dei veicoli

1. Agli effetti delle presenti norme:

- a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
- b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
- c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
- d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria del veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del pagamento di una somma **da € 223,00 a € 444,00. (pagamento entro 5 gg. € 156,10).**

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 158

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:

- a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
- b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

- c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
- f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
- g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
- h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. *(lettere aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)*

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

- a) allo sbocco dei passi carrabili;
- b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
- d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; **(punti da decurtare 2)**

d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; *Lettera inserita dall'art. 1 del DL.10.9.2021,n. 121 in vigore dall'11.9.2021.*

- e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
- f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. **(punti da decurtare 4)**

g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa; *lettera inserita dall'art. 1 com.1 lettera e) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156*

- h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; **(punti da decurtare 2)**
- i) nelle aree pedonali;
- l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 80,00 ad euro 328,00** per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote (pagamento **entro 5 gg. € 56,00**) e **da euro 165,00 ad euro 660,00 per i restanti veicoli. (pagamento entro 5 gg. € 115,50).**

(punti da decurtare 4) *Comma inserito dall'art. 1 com.1 lettera e) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156*

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle **lettere d), h) e i)** ⁽¹⁾ del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 41,00 a € 168,00 (pagamento entro 5 gg. € 28,70)**, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e **da € 87,00 a € 344,00** per i restanti veicoli. **(pagamento entro 5 gg. € 60,90).**

(1) Parole così sostituite dall'art. 1 com.1 lettera e) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 100,00, (pagamento entro 5 gg. € 17,50)**, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e **da € 42,00 a € 173,00 (pagamento entro 5 gg. € 29,40)**, per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

Articolo 159

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Rimozione e blocco dei veicoli

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

- a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
- b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
- c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
- d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità in rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica, di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono altresì procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.

Articolo 160

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sosta degli animali

1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00 (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

Articolo 161

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Ingombro della carreggiata

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. **(punti da decurtare 2)**

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscite, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. **(punti da decurtare 4)**

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia. **(punti da decurtare 2)**

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 162

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Segnalazione di veicolo fermo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40). (punti da decurtare 2).**

Articolo 163

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Convogli militari, cortei e simili

1). É vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. É vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40).**

Articolo 164

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabici applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm. dalla sagoma propria del mezzo. (comma aggiunto dall'art. 9 della legge 11.01.2018 n. 2)

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90). (punti da decurtare 3)**

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

Articolo 165

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Traino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90). (punti da decurtare 2)**

Articolo 166

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

Articolo 167

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Trasporti di cose su veicoli a motore, e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

1-bis. *Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.* Comma inserito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

2. *Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:*

- a) da € 42,00 a € 173,00, se l'eccedenza non supera 1 t; . (punti da decurtare 1)
(pagamento entro 5 gg. € 29,40)
- b) da € 87,00 a € 345,00, se l'eccedenza non supera le 2 t; .(punti da decurtare 2)
(pagamento entro 5 gg. € 60,90)
- c) da € 173,00 a € 695,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; .(punti da decurtare 3)
(pagamento entro 5 gg. € 121,10)
- d) da € 431,00 a € 1.734,00, se l'eccedenza supera le 3 t. . (punti da decurtare 4)
(pagamento entro 5 gg. € 301,70)

Comma così sostituito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

2-bis. *I veicoli di cui al comma 2, (massa complessiva superiore a 10 t.) se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.*

Comma così sostituito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

3. *Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva.* Comma così sostituito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

Sanzioni: vedi nota in calce all'articolo (*)

- a) da € 42,00 a € 173,00, se l'eccedenza non supera il 5% . (punti da decurtare 1)
(pagamento entro 5 gg. € 29,40)
- b) da € 87,00 a € 345,00, se l'eccedenza non supera il 15% .(punti da decurtare 2)
(pagamento entro 5 gg. € 60,90)
- c) da € 173,00 a € 695,00, se l'eccedenza non supera il 25% .(punti da decurtare 3)
(pagamento entro 5 gg. € 121,10)
- d) da € 431,00 a € 1.734,00, se l'eccedenza supera il 25% (punti da decurtare 4)
(pagamento entro 5 gg. € 301,70)

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del **10** per cento quella indicata nella carta di circolazione. **Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.**

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art 10, comma 3 lettera, e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera

delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore. Comma così sostituito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. **(identica decurtazione prevista al comma 2)**

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00, (pagamento entro 5 gg. € 121,10)**, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile. **(punti da decurtare 3)**

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al **cinque per cento** della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è **pari al 5% per cento** più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (comma inserito dalla legge 24.3.2012 n. 27, di conversione del DL 24.1.2012 n. 1).

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. Comma così sostituito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Comma inserito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(1) Quando l'eccedenza del carico risulta superiore al 10% della massa complessiva indicata nella carta di circolazione e la violazione è commessa da conducente titolare di patente categoria C – CE – D – DE nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell'agente il pagamento della sanzione in misura ridotta, giusto il disposto dell'articolo 202 comma 2-bis al quale si rinvia per le modalità operative.

(*) Nella nuova formulazione del c. 3 dell'art. 167, le fasce sanzionatorie da applicare in base alla percentuale di superamento della massa non corrispondono più alle fasce indicate nella tabella di cui all'art. 126-bis per la decurtazione dei punti della patente di guida. Per le violazioni dei commi 3, 5 e 6, si dovrà perciò applicare la sanzione secondo le fasce dell'art. 167, c. 3 e la decurtazione dei punti secondo le fasce contenute nella tabella dell'art. 126-bis

Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: veicoli isolati non superiore a 10 t.	punti
	<i>Eccedenza non superiore al 5%: euro 42,00 entro 5 gg. 29,40</i>	1
	<i>Eccedenza superiore a 5% sino al 10%: euro 87,00 entro 5gg. 60,90</i>	1
	<i>Eccedenza superiore al 10% sino al 15%: euro 87,00 entro 5gg.60,90</i>	2
	<i>Eccedenza superiore al 15% sino al 20%: euro 173,00 entro 5gg.121,10</i>	2
	<i>Eccedenza superiore al 20% sino al 25%: euro 173 entro 5gg.121,10</i>	3
	<i>Eccedenza superiore al 25% sino al 30%:euro 431,00 entro 5gg.301,70</i>	3
	<i>Eccedenza superiore al 30%: euro 431,00 entro 5gg. 301,70</i>	4
Art 167	commi 3, 5 e 6, con riferimento a: veicoli alimentazione diversa non superiore a 10 t.	
	<i>Eccedenza non superiore al 5%: euro 42,00 entro 5 gg. 29,40</i>	1
	<i>Eccedenza superiore a 5% sino al 10%: euro 87,00 entro 5gg. 60,90</i>	1
	<i>Eccedenza superiore al 10% sino al 15%: euro 87,00 entro 5gg.60,90</i>	2
	<i>Eccedenza superiore al 15% sino al 20%: euro 173,00 entro 5gg.121,10</i>	2
	<i>Eccedenza superiore al 20% sino al 25%: euro 173 entro 5gg.121,10</i>	3
	<i>Eccedenza superiore al 25% sino al 30%:euro 431,00 entro 5gg.301,70</i>	3
	<i>Eccedenza superiore al 30%: euro 431,00 entro 5gg. 301,70</i>	4

Art. 168

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all' etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti. (comma così sostituito DLG 27/1/2010 n. 35)

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non

compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

- a)** il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;
- b)** merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.

(comma così sostituito DLG 27/1/2010 n. 35)

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste **nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. (punti da decurtare 4)**

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.046,00 a euro 8.186,00. (punti da decurtare 10, pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3bis invio del verbale al Prefetto entro 10 giorni.**

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 414,00 a euro 1.665,00. (riduzione del 30% non consentita) (punti da decurtare 10)** A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.

(periodo così sostituito DLG 27/1/2010 n. 35)

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 414,00 a euro 1.665,00. (pagamento entro 5 gg. € 289,80, punti da decurtare 2)**

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 167,00 a euro 665,00. (pagamento entro 5 gg. € 116,90)**

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 comma 9.

Articolo 169

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all' 8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (modificato D.Legislativo 13 marzo 2006 n.150; dopo l'8 maggio 2009 quindi non è più ammesso il trasporto di bambini in soprannumero)

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero che trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10).**

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00, (pagamento entro 5 gg. € 301,00)** nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. **(punti da decurtare 4).**

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40). (punti da decurtare 2)**

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00 (pagamento entro 5 gg. € 60,90). (punti da decurtare 1).**

Articolo 170

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni. (comma sostituito dalla legge 29 luglio 2015 n. 115)

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,00 a € 332,00. (pagamento entro 5 gg. € 58,10). (punti da decurtare 1).**

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 165,00 a € 660,00. (pagamento entro 5 gg. € 115,50).**

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente **minore di sedici anni**, dal comma 2, (parole sostituite L. 29 luglio 2015, n.115), alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2 , il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

Articolo 171

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,00 a € 332,00. (pagamento entro 5 gg. € 58,10; punti da decurtare 5)** Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde **anche** il conducente. *(parola inserita dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121).*

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozze o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sez. II, del titolo VI del presente codice.

Articolo 172

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, *di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) (*), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013*, (Parole così sostituite dall'art. 1, c. 1 lettera a), della legge 1/10/2018 n. 117) e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

() la lettera f) comprende: L6e quadricicli leggeri - L6eA quad da strada leggeri - L6eB quadrimobili leggeri - L6eBU veicoli commerciali per trasporto merci - L6eBP quadrimobili per trasporto passeggeri).*

1-bis. (*) Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

() Comma inserito dall'art. 1, c. 1 lettera b), della legge 1/10/2018 n. 117*

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini. a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. 1 bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. 1 passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

- a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
- c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
- d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
- e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
- f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
- g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
- h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (dopo l'8 maggio 2009 quindi non è più ammesso il trasporto di bambini in soprannumero)

10. Chiunque non fa uso dei, dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,00 a € 332,00. (pagamento entro 5 gg. € 58,10).** (Punti da decurtare 5). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione 11, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 41,00 a € 167,00. (pagamento entro 5 gg. € 28,70, Punti da decurtare 5)**

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (pagamento entro 5 gg. € 606,20).**

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sez. 11, del titolo VI."

Art. 173

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante⁽¹⁾ ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138 comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

(1) parole inserite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 83,00 a € 332,00. (pagamento entro 5 gg. € 58,10). (punti da decurtare 5)**

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 165,00 a € 660,00 (pagamento entro 5 gg. € 115,50; punti da decurtare 5)).** Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Articolo 174

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 41,00 a € 165,00. (pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. 54,67; entro 5 gg., € 38,27).**

Si applica la sanzione **da € 218,00 a € 868,00**, al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). **(pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg., € 203,47)**

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 325,00 a € 1.301,00. (pagamento entro 5 gg. € 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33. punti da decurtare 2).**

Si applica la sanzione **da € 379,00 a € 1.519,00**, se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. **(pagamento entro 5 gg. € 265,30; sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33 entro 5 gg., € 353,73, punti da decurtare 5).**

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 433,00 a € 1.735,00. (pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33 entro 5 gg., € 404,13). (punti da decurtare 10).**

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 271,00 a € 1.084,00. (pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg., € 252,93. punti da decurtare 1).**

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 379,00 a € 1.519,00. (pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33 entro 5 gg., € 353,73). (punti da decurtare 3).**

Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 433,00 a € 1.735,00. (pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg., € 404,13). (punti da decurtare 2 per superamento tempi di guida settimanale; punti da decurtare 5 per superamento tempi di riposo settimanale).**

REGOLAMENTO CE 561/06 DEL 15 MARZO 2006 E REGOLAMENTO 3821 DEL 20/12/85 TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

REGOLAMENTO CE 561/06 ARTICOLO 4 periodi di riposo

Periodo di riposo giornaliero regolare: ogni tempo ininterrotto di almeno 11 ore in alternativa preso in due periodi almeno 3 ore il primo e il secondo di 9 ore senza interruzione.

Periodo di riposo giornaliero ridotto: ogni periodo di almeno 9 ore, ma inferiore a 11

Periodo di riposo settimanale regolare: ogni periodo di almeno 45 ore.

Periodo di riposo settimanale ridotto: ogni tempo inferiore a 45 ore che può avere una durata minima di 24 ore consecutive.

REGOLAMENTO CE 561/06 ARTICOLO 6

Comma 1- Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a 10 ore per non più di due volte nell'arco di una settimana.

Comma 2- Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore-

Comma 3- il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo due settimane non deve superare 90 ore.

REGOLAMENTO CE 561/06 ARTICOLO 7.

Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza il conducente osserva una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di 15 minuti, seguita da una di 30 minuti intercalate nel periodo di guida in modo da rispettare le disposizioni del primo comma.

ARTICOLO 174 (1)

SUPERAMENTO DEI PERIODI DI GUIDA RIFERITO A 9 ORE

Art. 174 comma 4

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di non oltre il 10%: sanzione da € 41,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida ininterrotta di 9,54 ore. Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27 .

Art. 174 comma 5

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione da € 325,00 a € 1.301,00, da applicarsi in caso di guida ininterrotta di ore 9,55 e sino ad ore 10,48. Pagamento entro 5 gg. € 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33 ;. Punti da decurtare 2

Art. 174 comma 6 Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi di guida ininterrotta superiore a 10,48 ore. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

SUPERAMENTO DEI PERIODI DI GUIDA RIFERITO A 10 ORE

Art. 174 comma 4

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di non oltre il 10%: sanzione da € 41,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida ininterrotta di 11,00 ore. Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27 .

Art. 174 comma 5

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione da € 325,00 a € 1.301,00 da applicarsi in caso di guida ininterrotta di ore 11,01 e sino ad ore 12. Pagamento entro 5 gg. € 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33 ;. Punti da decurtare 2

Art. 174 comma 6

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi di guida ininterrotta superiore a 12 ore. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

SUPERAMENTO DEI TEMPI DI GUIDA SETTIMANALI PREVISTI DI ORE 56

Art. 174 comma 4 e 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di non oltre il 10%: sanzione da € 41,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida settimanale di 61,36 ore. Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27

Art. 174 comma 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione da € 271,00 a € 1.084,00 da applicarsi in caso di guida settimanale superiore a 61,36 ore , ma non superiore a ore 67,12. Pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg. € 252,93. Punti da decurtare 1).

Art. 174 comma 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi di guida settimanale superiore a 67,12 ore. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13 Punti da decurtare 2. .

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

SUPERAMENTO DEI TEMPI DI GUIDA BISETTIMANALI PREVISTI DI ORE 90

Art. 174 comma 4 e 7

Superava i periodi di guida bisettimanali di 90 ore di non oltre il 10%: sanzione da € 41,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida bisettimanale sino a 99 ore. Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27 .

Art. 174 comma 7

Superava i periodi di guida settimanali di 90 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione da € 271,00 a € 1.084,00 da applicarsi in caso di guida bisettimanale superiore a 99 ore , ma non superiore a ore 108. Pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg. € 252,93. Punti da decurtare 1

Art. 174 comma 7

Superava i periodi di guida bisettimanali di 90 ore di oltre il 20%:sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi di guida bisettimanale superiore a 108 ore. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13 . Punti da decurtare 2.

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 11 ORE

Art. 174 comma 4

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di non oltre il 10%: sanzione da € 218,00 a € 868,00 entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo non inferiore a 9,54 ore. Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg. € 203,47

Art. 174 comma 5

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di non oltre il 20%: sanzione da € 379,00 a € 1.519,00 da applicarsi in caso di riposo inferiore alle ore 09,54 e sino alle ore 8,48. Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73 Punti da decurtare 5.

Art. 174 comma 6 Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 8,48. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13 Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO FRAZIONATO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI ORE 3 + 9

Art. 174 comma 4

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 12 ore previste di non oltre il 10%: sanzione da € 218,00 a € 868,00 da applicarsi in caso di riposo non inferiore a 10,48 ore. Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg. € 203,47

Art. 174 comma 5

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 12 ore previste di non oltre il 20%: sanzione da € 379,00 a € 1.519,00 da applicarsi in caso di riposo inferiore alle ore 10,48 e sino alle ore 9,36. Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,33 Punti da decurtare 5.

Art. 174 comma 6

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 12 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 9,36. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13 Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 9 ORE

Art. 174 comma 4

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di non oltre il 10%: sanzione da € 218,00 a € 868,00, entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo non inferiore a 8,06 ore Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg. € 203,47

Art. 174 comma 5

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di non oltre il 20%: sanzione da € 379,00 a € 1.519,00 da applicarsi in caso di riposo inferiore alle ore 8,06 e sino alle ore 7,12. Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73. Punti da decurtare 5.

Art. 174 comma 6 Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 7,12. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE INFERIORI A QUELLO PREVISTO DI 45 ORE

Art. 174 comma 4

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 45 ore previste di non oltre il 10%: nessuna sanzione da applicarsi in caso di riposo ridotto sino a 40,30 ore.

Art. 174 comma 7

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 45 ore previste di oltre il 10%, ma non superiore al 20%: sanzione **da € 379,00 a € 1.519,00** da applicarsi in caso di riposo inferiore a 40,30 ore e ridotto sino a 36 ore.

Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73. Punti da decurtare 3

Art. 174 comma 7

Effettuava un periodo settimanale inferiore a 45 ore previste di oltre il 20%: sanzione **da € 433,00 a € 1.735,00** da applicarsi in caso di riposo inferiore ad ore 36. **Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 5.**

Per modalità operative comma 4, 5, e 6 vedere comma 11 riportato in calce all'articolo.

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE INFERIORI A QUELLO PREVISTO DI 24 ORE

Art. 174 comma 4

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 24 ore previste di non oltre il 10%: nessuna sanzione da applicarsi in caso di riposo ridotto sino a 21,36 ore.

Art. 174 comma 7

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 24 ore previste di oltre il 10%, ma non superiore al 20%: sanzione **da € 379,00 a € 1.519,00** da applicarsi in caso di riposo inferiore a 21,36 ore e ridotto sino a 19,12 ore.

Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73. Punti da decurtare 3

Art. 174 comma 7 Effettuava un periodo settimanale inferiore a 24 ore previste di oltre il 20%: sanzione **da € 433,00 a € 1.735,00** da applicarsi in caso di riposo inferiore ad ore 19,12. **Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 5.**

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

(1) Il pagamento in misura ridotta delle violazioni di cui ai commi 5, 6, e 7 deve essere effettuato immediatamente nelle mani dell'agente accertatore, giusto il disposto dell'articolo 202 comma 2-bis. Qualora il trasgressore non si avvalga di tale possibilità è tenuto a versare all'agente, a titolo di cauzione una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e della cauzione il mezzo è sottoposto a fermo amministrativo sino a quando non sia stato adempiuto il pagamento e comunque non superiore a 60 giorni. Il veicolo sottoposto a fermo è affidato a spese del responsabile ai soggetti di cui all'articolo 214 bis (custode acquirente).

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 168,00 a € 672,00. (Pagamento entro 5 gg. € 117,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 224,00; entro 5 gg. € 156,80. punti da decurtare 2)**

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 333,00 a € 1.331,00. (Pagamento entro 5 gg. € 233,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 444,00; entro 5 gg. € 310,80).** La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione.

Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.919,00 a € 7.679,00** nonché con il ritiro immediato della patente di guida. **(Pagamento entro 5 gg. € 1.343,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 2.558,67; entro 5 gg. € 1.791,07).**

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 333,00 a € 1.331,00 (Pagamento entro 5 gg. € 233,10)** per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

DECRETO LEGISLATIVO

19 novembre 2007, n. 234

(G.U. n. 292 del 17.12.2007)

Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

Art. 4

Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

1. La durata media della settimana lavorativa **non può superare le quarantotto ore**. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

Art. 5

Riposi intermedi

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio.

L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi **di almeno trenta minuti** se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, **di almeno quarantacinque minuti** se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

Art. 6

Periodi di riposo

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.

Art. 7

Lavoro notturno

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Art. 8

Informazione e registri

1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.

3. *Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.*

4. La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al comma 1.

Art. 9

Sanzioni (si applicano le disposizioni della legge 689; pagamento con modello F23)

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 130 a euro 780, pagamento in misura ridotta euro 260,00** per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% della durata lavorativa consentita e con la sanzione amministrativa **da 260 euro a 1560 euro, pagamento in misura ridotta euro 520,00** per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% della durata consentita.

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa **da euro 103 a euro 300. pagamento in misura ridotta euro 100,00**

3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa **da euro 105 a euro 630. pagamento in misura ridotta euro 210,00**

4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 300 a euro 900 pagamento in misura ridotta euro 300,00** per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.

5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa **da euro 250 a euro a 1500. pagamento in misura ridotta euro 500,00**

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 175

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

- a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, **ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico**, e motocarrozze di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico. (lettera così sostituita dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121.
- b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cmc. se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente.
parole aggiunte dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione de D.L. 16.7.2020 n. 76
- c) veicoli non muniti di pneumatici;
- d) macchine agricole e macchine operatrici;
- e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
- g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
- h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
- i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere o concedere passaggi;
- c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere **e) ed f)**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00) (punti da decurtare. 4).**

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere **a), b) e d)**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00, (pagamento entro 5 gg. € 29,40)** salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112. **(punti da decurtare 2 solo in riferimento al comma 7 lettera a).**

15. Chiunque viola le disposizioni dei **commi 7 lettera c), e 8** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00)** Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40) (punti da decurtare 2 per violazioni ai commi: 2 – 4 – 9 – e 12)** Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è **da € 26,00 a € 102,00. (pagamento entro 5 gg. € 18,20).**

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

Articolo 176

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli, delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

- a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
- b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
- c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
- d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. È fatto obbligo:

- a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
- b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
- c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell'articolo 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di

qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. (*) Comma così sostituito dall'art. 8 c. 5-bis del DL 18.10.2012 n. 179 convertito, con modificazioni nella legge 8.11.2012 n. 189.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

- a) la manovra di inversione del senso di marcia;
- b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
- c) il traino dei veicoli in avaria.

Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00)**

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173,00 a € 694,00. (pagamento entro 5 gg. € 121,10)** È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del **comma 1 lettera a)**, quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa **da € 2.046,00 a € 8.186,00. (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 c. 3bis; invio del verbale entro 10 gg. al prefetto. Sanzione per violazione notturna 22 - 7 da € 2.728,00 a € 10.914,67** fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, revoca patente)

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c), d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (pagamento entro 5 gg. € 301,00) sanzione per violazione notturna 22 - 7, da € 573,33 a € 2.308,00 (pagamento entro 5 gg. € 401,33) (riduzione del 30% non consentita solo per la lettera c), circolare sulle corsie per la sosta di emergenza e lettera d) circolare sulle corsie di variazione di velocità in**

quanto è prevista la sospensione della patente (punti da decurtare 10 con riferimento al solo comma 1) lettera b) - c) e d)

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90) (punti da decurtare 2 con riferimento al comma 2 lettere a) - b) e c) e ai commi 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14)**

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettera c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Articolo 177

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.⁽¹⁾ *L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi.* I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

(1) periodi inseriti dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento entro 5 gg. € 60,90)**

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (pagamento entro 5 gg. € 29,40) (punti da decurtare 2).**

Articolo 178

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 41,00 a € 165,00. (Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27).** Si applica la sanzione **da € 218,00 a € 868,00**, al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. **(Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg., € 203,47)**

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 325,00 a € 1.301,00. (Pagamento entro 5 gg. € 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33) (punti da decurtare 2).** Si applica la sanzione **da € 379,00 a € 1.519,00** se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. **(Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg., € 353,73), (punti da decurtare 5).**

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 433,00 a € 1.735,00. (Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13) (punti da decurtare 10).**

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 271,00 a € 1.084,00. (Pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg. € 252,93) (punti da decurtare 1).**

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 379,00 a € 1.519,00. (Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73) (punti da decurtare 3).**

Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 433,00 a € 1.735,00. (Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13 punti da decurtare: 2 per violazione tempi di guida- 5 per violazione tempi di riposo).**

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 271,00 a € 1.084,00. (Pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg. € 252,93). (punti da decurtare 2).**

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 333,00 a € 1.331,00. (pagamento entro 5 gg. € 233,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 444,00; entro 5 gg. € 310,80).** La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al c. 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174. *(Art. 174 comma 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.919,00 a € 7.679,00 nonché con il ritiro immediato della patente di guida. Pagamento entro 5 gg. € 1.343,30. Sanzione notturna ore 22 – 7: pagamento entro 60 gg. € 2.558,67; entro 5 gg. € 1.791,07*

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 333,00 a € 1.331,00** per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. **(Pagamento entro 5 gg. € 233,10).**

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente articolo, in base alle nuove disposizioni dell'Art. 195 comma 2-bis, come modificato dalla Legge 15/07/2009 n.94, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

NORMATIVA REGOLAMENTATA DALL'ACCORDO EUROPEO **"AETR" SIGLATO A GINEVRA IL 1° LUGLIO 1970**

ACCORDO EUROPEO AETR ARTICOLO 8 -periodi di riposo-

Periodo di riposo giornaliero regolare:

Paragrafo 1 - ogni tempo ininterrotto di almeno 11 ore; può essere ridotto ad un minimo di 9 ore per non più di 3 volte in una settimana-

I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.

Paragrafo 3 - Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui al paragrafo 1 è esteso, a titolo di riposo settimanale, a un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto a un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o a un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi.

ACCORDO EUROPEO AETR ARTICOLO 6 -periodi di guida-

Comma 1- Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può essere esteso fino a 10 ore per non più di due volte nell'arco di una settimana.

Comma 2-il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo due settimane non deve superare 90 ore.

ACCORDO EUROPEO AETR ARTICOLO 7 -periodi di riposo-

1 - Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.

2 -. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del paragrafo 1.

ARTICOLO 178 (1)

SUPERAMENTO DEI PERIODI DI GUIDA RIFERITO A 9 ORE

Art. 178 comma 4

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di non oltre il 10%: sanzione **da € 41,00 a € 165,00**, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida ininterrotta di 9,54 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27.**

Art. 178 comma 5

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione **da € 325,00 a € 1.301,00** da applicarsi in caso di guida ininterrotta di ore 9,55 e sino ad ore 10,48. . **Pagamento entro 5 gg. € 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33. Punti da decurtare 2.**

Art. 178 comma 6

Superava i periodi di guida prescritti di 9 ore di oltre il 20%: sanzione **da € 433,00 a € 1.735,00** da applicarsi in casi di guida ininterrotta superiore a 10,48 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.**

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

SUPERAMENTO DEI PERIODI DI GUIDA RIFERITO A 10 ORE

Art. 178 comma 4

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di non oltre il 10%: sanzione **da € 41,00 a € 165,00**, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida ininterrotta di 11,00 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27.**

Art. 178 comma 5

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione **da € 325,00 a € 1.301,00** da applicarsi in caso di guida ininterrotta di ore 11,01 e sino ad ore 12. **Pagamento entro 5 gg. € 227,50. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 433,33; entro 5 gg., € 303,33** Punti da decurtare 2..

Art. 178 comma 6

Superava i periodi di guida prescritti di 10 ore di oltre il 20%: sanzione **da € 433,00 a € 1.735,00** da applicarsi in casi di guida ininterrotta superiore a 12 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.**

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

SUPERAMENTO DEI TEMPI DI GUIDA SETTIMANALI PREVISTI DI ORE 56

Art. 178 comma 4 e 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di non oltre il 10%: sanzione **da € 41,00 a € 165,00**, entro 60 gg. da applicarsi in caso di guida settimanale di 61,36 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 28,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 54,67; entro 5 gg., € 38,27.**

Art. 178 comma 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di oltre il 10% ma non superiore al 20%: sanzione **da € 271,00 a € 1.084,00** da applicarsi in caso di guida settimanale superiore a 61,36 ore , ma non superiore a ore 67,12. **Pagamento entro 5 gg. € 189,70. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento; entro 60 gg. € 361,33; entro 5 gg., € 252,93. Punti da decurtare 1.**

Art. 178 comma 7

Superava i periodi di guida settimanali di 56 ore di oltre il 20%: sanzione **da € 433,00 a € 1.735,00** da applicarsi in casi di guida settimanale superiore a 67,12 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 301,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 2.**

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 11 ORE

Art. 178 comma 4

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di non oltre il 10%: sanzione **da € 218,00 a € 868,00**, entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo non inferiore a 9,54 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg. € 203,47.**

Art. 178 comma 5

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di non oltre il 20%: sanzione **da € 379,00 a € 1.519,00**, entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo inferiore alle ore 9,54 e sino alle ore 8,48. **Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73.**

Punti da decurtare 5 .

Art. 178 comma 6

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 11 ore previste di oltre il 20%: sanzione **da € 433,00 a € 1.735,00** da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 8,48. **Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.**

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 9 ORE

Art. 178 comma 4

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di non oltre il 10%: sanzione **da € 218,00 a € 868,00**, entro 60 gg. da applicarsi in caso di riposo non inferiore a 8,06 ore. **Pagamento entro 5 gg. € 152,60. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 290,67; entro 5 gg. € 203,47.**

Art. 178 comma 5

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di non oltre il 20%: sanzione **da € 379,00 a € 1.519,00** da applicarsi in caso di riposo inferiore alle ore 8,06 e sino alle ore 7,12. **Pagamento entro 5 gg. € 265,30 Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73. Punti da decurtare 5.**

Art. 178 comma 6

Effettuava un periodo di riposo inferiore alle 9 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 07,12. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 10.

Le modalità operative di cui ai commi 4 – 5 e 6 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DI 45 ORE

Art. 178 comma 4

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 45 ore previste di non oltre il 10%: nessuna sanzione da applicarsi in caso di riposo ridotto sino a 40,30 ore.

Art. 178 comma 7

Effettuava un periodo di riposo settimanale inferiore a 45 ore previste di oltre il 10%, ma non superiore al 20%. sanzione da € 379,00 a € 1.519,00 da applicarsi in caso di riposo inferiore a 40,30 ore e ridotto sino a 36 ore. Pagamento entro 5 gg. € 265,30. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 505,33; entro 5 gg. € 353,73. Punti da decurtare 3.

Art. 178 comma 7

Effettuava un periodo settimanale inferiore a 45 ore previste di oltre il 20%: sanzione da € 433,00 a € 1.735,00 da applicarsi in casi riposo inferiore ad ore 36. Pagamento entro 5 gg. € 303,10. Sanzione notturna ore 22- 7: pagamento entro 60 gg. € 577,33 ; entro 5 gg. € 404,13. Punti da decurtare 5.

Le modalità operative di cui al comma 7 sono riportate al comma 11 mentre quelle relative al pagamento della sanzione al termine degli schemi.

(1) Il pagamento in misura ridotta delle violazioni di cui ai commi 5, 6, e 7 deve essere effettuato immediatamente nelle mani dell'agente accertatore, giusto il disposto dell'articolo 202 comma 2-bis. Qualora il trasgressore non si avvalga di tale possibilità è tenuto a versare all'agente, a titolo di cauzione una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e della cauzione il mezzo è sottoposto a fermo amministrativo sino a quando non sia stato adempiuto il pagamento e comunque non superiore a 60 giorni. Il veicolo sottoposto a fermo è affidato a spese del responsabile ai soggetti di cui all'articolo 214 bis (custode acquirente).

Articolo 179

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Cronotachigrafo e limitatore di velocità

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 (*) e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00.(riduzione del 30% non consentita) (punti da decurtare 10)**. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. **(€ 1.732,00 entro 60 gg. riduzione del 30% non consentita punti da decurtare 10).**

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 967,00 a € 3.867,00.(riduzione del 30% non consentita). (punti da decurtare 10)**. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, **sanzione. Da € 1.934,00 a € 7.734,00.(riduzione del 30% non consentita). punti da decurtare 10). Revoca patente di guida.**

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non

funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 831,00 a € 3.328,00. (Pagamento entro 5 gg. € 581,70)**

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio dei Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

(*) 3821/85 abrogato dal reg. n. 165/214 a cui fare riferimento.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **15 marzo 2006, n. 561/2006/CE**

Articolo 3 Esenzioni

Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

- a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione o per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
- b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;

hbis) veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo; i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Ogni stato membro ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento 561/06 può concedere deroghe a particolari categorie di veicoli. Il rispetto della disciplina in tal caso viene controllato attraverso documenti di viaggio (per veicoli non obbligati ad avere il cronotachigrafo) o per veicoli adibiti a servizi regolari di viaggiatori controllati tramite copia dell'orario di servizio o estratto di servizio.

**MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO MINISTERIALE
20 GIUGNO 2007**

GAZZETTA UFFICIALE N. 236 DEL 10/10/07

Esenzione dell'obbligo del rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento CEE 3821/85 e successive modificazioni.

Considerato che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE 561/07 ogni stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli 5 e 9 del medesimo regolamento, sono altresì esentati dall'obbligo di dotare ed utilizzare l'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, definito dal regolamento CEE 3821/85 come modificato dal regolamento CE 561/07, i seguenti **veicoli di cui all'articolo 13 paragrafo 1:**

lettera d) - Veicoli o combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t., impiegati da un organismo pubblico o privato che fornisce un servizio postale.

lettera h) - Veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

lettera j) - Veicoli speciali che trasportano materiale per circhi e parchi di divertimenti.

lettera l) - Veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.

lettera q) - Veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

LEGGE

13 novembre 1978, n. 727

(G.U. n. 328 del 23.11.1978)

Attuazione del Regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.

Titolo III SANZIONI

Art. 12

Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 130,00 a euro 259,00. (Pagamento entro 5 gg. € 91,00)**

Art. 13

Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (CEE) n. 1463/70, (ora riferito al reg. CEE 3821/85) e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 52,00 a euro 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 36,40)**

Art. 14

Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel Regolamento (CEE) n. 1463/70, (ora riferito al reg. CEE 3821/85) e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 130,00 a euro 259,00. (Pagamento entro 5 gg. € 91,00)**

Art. 15 abrogato

Art. 16 abrogato

Art. 17

Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 1463/70, (ora riferito al reg. CEE 3821/85) e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 102,00 a euro 207,00. (Pagamento entro 5 gg. € 71,40)**

Art. 18

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1463/70, (ora riferito al reg. CEE 3821/85) e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato (in caso di guasto del cronotachigrafo non si provvedeva a compilare manualmente sul retro del foglio di registrazione o su foglio ad hoc i tempi di guida e di riposo) sono soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 52,00 a euro 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 36,40)**

Art. 19

Chiunque contravvenga alle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1463/70 (ora riferito al reg. CEE 3821/85) o successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da euro 52,00 a euro 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 36,40)**

La sanzione si applica quando il conducente:

- utilizza fogli di registrazione sporchi o deteriorati
- non inserisce carta sufficiente nella stampante del cronotachigrafo digitale.
- Non è in grado di esibire i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti in cui ha guidato.
- Non indicava sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico il nome ed il cognome oppure la data o i chilometri iniziali.
- Utilizzava carta del conducente difettosa, non la esibiva agli agenti.

Articolo 180

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

- a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
- b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
- c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
- d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente *ovvero con facoltà di acquisto in leasing*, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Abrogato.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (Pagamento entro 5 gg. € 29,40)** Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è **da € 26,00 a € 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 18,20)**

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 430,00 a € 1.731,00. (Pagamento entro 5 gg. € 301,00)** Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. *L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.* (periodo aggiunto dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

Articolo 181

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Esposizione dei contrassegni per la circolazione

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica (1) e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 18,20)** Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

(1) Dall'1.1.1998 è stato abolito l'obbligo di esporre sui veicoli o di portare con sé, nel caso di conducenti di motocicli il contrassegno attestante il pagamento delle tasse automobilistiche (legge n.449/1997).(giova precisare che i ciclomotori cat. L1e, L2e e i quadricicli cat. L6e in regione Lombardia non sono più soggetti al pagamento della tassa di circolazione).

Articolo 182

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili. Comma inserito dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature , di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.

Comma così sostituito dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.

9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per

il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione

Periodo così sostituito dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 18,20) (1)**

La sanzione è **da € 42,00 a € 173,00, (Pagamento entro 5 gg. € 29,40)** quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

(1) Limitatamente alla violazione di cui al c.9-bis la sanzione da applicare per i velocipedi comuni va da € 25,00 a € 100,00, pagamento entro 5 gg. 17,50 per velocipedi omologati per il trasporto di più persone la sanzione va da € 41,00 a € 168,00 pagamento entro 5 gg. 28.70)

MONOPATTINI

Disposizioni in vigore dal 10.11.2021

Art. 1-ter. – (Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi **da 75 a 75-septies** sono sostituiti dai seguenti:

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti.

- a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
- b) assenza di posti a sedere;
- c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW;
- d) segnalatore acustico
- e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.

75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024"; (Comma sostituito dal DL 30.12.2021, n.228 , convertito, con modificazioni, nella legge 25.2.2022, n. 15)

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.

75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-novies. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.

75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

(Comma sostituito dal DL 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25.2.2022, n. 15)

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli **riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli**.

75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.

75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 50.00 a euro 250.00**.

75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 100.00 a euro 400.00**.

75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75 quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **quando il monopattino ha un motore termico o motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 KW.**

75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ulteriori disposizioni tecniche relative ai monopattini dettate dal Decreto dirigenziale 18 agosto 2022 n. 355

Decreto dirigenziale n. 355 del 18 agosto 2022.

Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2002 il Decreto Dirigenziale in oggetto con il quale sono state dettate norme tecniche per i **monopattini a propulsione prevalentemente elettrica** (di seguito monopattini elettrici).

I monopattini elettrici, sono stati previsti per la prima volta, nel nostro ordinamento, con il decreto ministeriale 4 giugno 2019 *"Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica"*.

Successivamente, con l'art. 1 comma 75 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, i monopattini elettrici sono stati equiparati ai velocipedi, facendoli pertanto rientrare nel novero dei veicoli.

Con successive modifiche, da ultimo l'art. 10 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022, il legislatore ha emanato disposizioni intese, da un lato, a regolamentare le caratteristiche tecniche dei veicoli in argomento e, dall'altro, a disciplinare norme comportamentali per gli utilizzatori degli stessi.

Il legislatore ha, in parte, emanato norme specifiche per i succitati veicoli ed in parte si è riferito alle caratteristiche tecniche dei velocipedi ai sensi dell'art. 1 comma 75-quinquies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che prevede che *"I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi"*.

Peraltro, alcune caratteristiche tecniche di cui all'articolo 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) e agli articoli 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi) e 224 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) e all'Appendice IV all'art. 225 Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) del Regolamento di esecuzione dello stesso codice non sempre riescono ad essere sufficientemente esaustive per tali veicoli.

Pertanto, si è reso necessario integrare le disposizioni previste nel Codice della Strada con le ulteriori disposizioni previste nel Decreto Dirigenziale in argomento, ciò al fine di meglio garantire la sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi.

Di seguito i sintetizzano brevemente le caratteristiche che deve avere un monopattino elettrico per rientrare nella definizione di *"monopattino a propulsione prevalentemente elettrica"*:

- due assi;
- un solo motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- manubrio;
- senza sedile;
- altre caratteristiche costruttive rappresentate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.
- Ruote munite di pneumatici con diametro minimo di 203,2 mm (8"). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso;
- Regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità di 6 km/h previsto sulle aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi, come definito dall'art. 1 comma 75-quaterdecies della citata legge n. 160;
- Dimensioni massime: 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, e 1.500 mm di altezza;
- massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non può essere superiore a 40 kg;
- marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Etichette indicanti il carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso;
- freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione;
- un segnalatore acustico;
- indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- catadiottri gialli applicati sui lati.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione si riferiscono a quanto regolamentato dagli articoli 223 e 224 e dall' Appendice IV all'art. 225 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

In deroga alle condizioni previste dei succitati articoli è consentito installare la luce anteriore ad un'altezza massima da terra di 1400 mm e i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico invece che sui pedali.

Relativamente agli indicatori di svolta, è da osservare che il Codice della strada non prevede l'utilizzo degli stessi sui velocipedi, pertanto il Decreto ha dovuto definire le loro caratteristiche tecniche e le modalità di installazione.

Sono ammesse anche le luci di arresto.

Per le caratteristiche delle luci presenti sui monopattini elettrici, in alternativa a quanto prescritto dal Codice della strada e il relativo Regolamento di attuazione, è possibile utilizzare i Regolamenti UNECE 6, 50 e 148 e le norme ISO 6742-1:2015, ISO 6742-2:2015 o a norma UNI EN 17128:2020.

Il Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Esso si applica a tutti i monopattini elettrici di nuova commercializzazione in Italia a far data dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del Decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa.

Per i monopattini elettrici già in circolazione alla data del 30 settembre 2022, è onere degli utilizzatori adeguarli alle prescrizioni sopra elencate.

È da osservare, infine, che per i monopattini elettrici, non essendo sottoposti ad omologazione, non è possibile richiedere visite e prova agli Uffici di questo Dipartimento della Mobilità Sostenibile al fine di accertare la compatibilità dei kit messi in commercio per i veicoli già circolanti o da mettere in circolazione.

Sanzioni

Le violazioni che seguono, se commesse da minori, devono essere contestate ed applicate al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale.

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75, c. 75 quarter ; c. 75 undevicies e c. 75 vicies

Circolava con monopattino a motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW o non avente le caratteristiche richieste dall'articolo 1 comma 75. Sanzione da euro 100,00 a 400,00. Sequestro del veicolo per confisca. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Pagamento in misura ridotta non consentito, invio del verbale al Prefetto entro 10 giorni.

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75, c. 75 quarter , c. 75 undevicies e c. 75 vicies

Circolare con monopattino a motore termico.

Conduceva sulla carreggiata un monopattino non avente le caratteristiche tecniche richieste dall'art. 1, c. 75, L. n. 160/2019. In particolare veniva accertato che aveva motore termico anziché elettrico. Sanzione da euro 100,00 a 400,00. Sequestro del veicolo per confisca. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Pagamento in misura ridotta non consentito, invio del verbale al Prefetto entro 10 giorni.

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 , c. 75 quarter e c. 75 undevicies

Circolava con monopattino a motore elettrico con potenza non superiore a 1 kW, non avente le caratteristiche richieste dall'art. 1, c. 75, L. n. 160/2019:

Privo della marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE.; del regolatore di velocità se il monopattino ha una velocità superiore a 20 Km. orari; del segnalatore acustico; aveva un sedile per il conducente di altezza inferiore a 54 cm; non presentava tutte le componenti tecniche e costruttive che costituiscono parti essenziali e caratteristiche dei monopattini elettrici secondo l'allegato 1 al DM MIT 4.6.2019 n. 229.

Sanzione da euro 100,00 a 400,00. Pagamento entro 5 gg. euro 70,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 sexies e 75 – duodevicies

Circolava con un monopattino da mezz'ora dopo il tramonto e di giorno qualora le condizioni di visibilità lo richiedano senza far uso (oppure era sprovvisto) anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa e catadiottri rossi. In caso di inefficienza il monopattino deve essere condotto a mano.

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 septies e 75 duodevicies

Alla guida del monopattino circolava da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità, senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada. (non previsto quindi durante il giorno o in caso di scarsa visibilità)

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 octies e 75 duodevicies

Circolava alla guida di un monopattino elettrico senza aver compiuto il quattordicesimo anno di età. L'applicazione della presente sanzione esclude quella prevista dall'articolo 115.

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00.

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 novies e 75 duodevicies

Conducente minorenne circolava alla guida di un monopattino, senza indossare un casco protettivo; senza tenerlo regolarmente allacciato. (la sanzione si applica solo al conducente minorenne)

Il casco deve essere idoneo e conforme alla normativa tecnica UNI EN 1078 o UNI EN 1080, non richiede omologazione ma deve essere certificato come conforme alle norme dal costruttore. Sono da ritenersi comunque idonei i caschi recanti marchi di omologazione per ciclomotori o motocicli.

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00.

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 decies e 75 duodevicies

Circolava alla guida di monopattino elettrico trasportando persone, cose o animali, trainando un veicolo o facendosi trainare da altro veicolo.

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 undecies e 75 duodevicies

Alla guida di monopattino elettrico circolava sul marciapiede

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 undecies e 75 duodevicies

Circolava alla guida di un monopattino elettrico percorrendo la carreggiata contromano. La presente sanzione preclude l'applicazione dell'articolo 143.

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 duodecies e 75 duodevicies

Circolava alla guida di un monopattino elettrico senza avere il libero uso delle mani. Senza reggere il manubrio con entrambe le mani. (Salvo per segnalare la manovra di svolta).

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 terdecies e 75 duodevicies

Circolava alla guida di un monopattino elettrico nei centri abitati sulle strade con limite di velocità superiore a 50 chilometri orari.

Fuori dai centri abitati non circolava esclusivamente sulle piste ciclabili o su altri percorsi riservati alle biciclette.

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 quaterdecies e 75 duodevicies

Circolava alla guida di un monopattino elettrico superando la velocità consentita di 20 Km sulle carreggiate e 6 Km. nelle aree pedonali. La violazione si riscontra solo su strada e non sulle piste ciclabili. Se viene superata la velocità consentita sulle piste ciclabili, si applica l'articolo 142. In presenza di strade con velocità superiore a 25 Km., in caso di supero si applica la presente sanzione e non quella dell'articolo 142. Al contrario se esiste un limite inferiore a 25 Km. il suo supero comporta l'applicazione dell'articolo 142.

Sanzione da euro 50,00 a 250,00 Pagamento entro 5 gg. euro 35,00

Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75 quinquiesdecies e 75 -vicies semel

Lasciava in sosta il monopattino elettrico sul marciapiede o su altra area in cui è vietata la sosta con delibera della Giunta comunale. Si applica la sola sanzione di cui all'articolo 158, prevista per i ciclomotori e motocicli. Salvo che il monopattino rechi intralcio (art. 159), non è possibile disporre la rimozione coatta. La sosta è consentita al monopattino negli spazi riservati ai velocipedi, ciclomotori e motocicli.

Sanzione da euro 41,00 a 168,00 Pagamento entro 5 gg. euro 28,70

Oltre alle disposizioni sopra riportate, i conducenti di monopattino devono rispettare:

le norme dell'articolo 182:

Circolare sulle piste ciclabili quando presenti;

Circolare su unica fila e mai affiancati in numero superiore a due;

Condurre a mano il veicolo quando è di intralcio o pericolo per i pedoni.

Rispettare le norme di comportamento

art. 115 idoneità per requisiti fisici e psichici

art. 142 quando viene superato un limite di velocità imposto per la circolazione con segnali stradali;

art. 143 mano da tenere (salvo circolazione sui marciapiedi o contromano disciplinata in modo specifico), con obbligo di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;

art. 154 rispetto delle manovre ivi previste;

art. 173 disciplina dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia;

artt. 186 e 187 circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti (non è prevista in questi due articoli, la sospensione della patente eventualmente posseduta in quanto per la guida dei monopattini non serve la patente)

Articolo 183

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 18,20)**

Articolo 184

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152 ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 42,00 a € 173,00. (Pagamento entro 5 gg. € 29,40)**

Articolo 185

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (Pagamento entro 5 gg. € 60,90)**

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Articolo 186

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

- a) con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da € 543,00 a € 2.170,00, (riduzione del 30% non consentita)** qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per

litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

- b) con l'ammenda **da € 800,00 a € 3.200,00** e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- c) con l'ammenda **da € 1.500,00 a € 6.000,00**, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter;

(per le violazioni di cui al comma 2, punti da decurtare 10)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222;

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2 – sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi I e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, sezione II del titolo VI°. **(punti da decurtare 10).**

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando **250,00 euro** ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una

nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con il ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 590-bis. codice penale

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

(ritiro patente per revoca)

590-bis Comma 2) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. *Arresto in flagranza SI, solo in caso di fuga o omissione di soccorso (art. 189 comma 8 CDS) Per le sole lesioni stradali gravissime è ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.*

590-bis Comma 4) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) (da 0.8 fino a 1.5 g/l), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Procedibilità d'ufficio, competenza tribunale. *Arresto in flagranza SI, soltanto in caso di fuga o omissione di soccorso (art. 189 comma 8 CDS) Fermo di indiziato di delitto NO*

E' necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e, in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica.

MODALITA' OPERATIVE

Art. 186 c. 2 lettera a) tasso alcolemico da 0,5 a 0,8. - Trattasi di violazione amministrativa- (P.M.R. € 543,00 entro 60 gg.). Punti da decurtare 10. (riduzione del 30% non consentita)

Sospensione della patente di guida (o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso) con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 5 gg. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater.

NESSUN PROVVEDIMENTO A CARICO DEL VEICOLO che sarà affidato a persona idonea, ovvero, in mancanza, fatto trasportare in luogo indicato dal trasgressore.

(In caso di velocipedi nessun provvedimento su patente o CIG eventualmente posseduti)

Art. 186 c.2 lett. a) tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l in relazione al comma 2-bis che prevede il raddoppio della sanzione quando il conducente provoca un incidente stradale. - Trattasi di violazione amministrativa.- (P.M.R. € 1.086,00 riduzione del 30% non consentita) Punti da decurtare 10.

Sospensione della patente di guida (o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso) con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 5 gg.. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la

revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater. (In caso di velocipedi nessun provvedimento su patente o CIG eventualmente posseduti)

Sanzioni accessorie:

Fermo Amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito.

Nel caso in cui il conducente è anche il proprietario, l'agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, come previsto dall'Art. 214 c.1, con affidamento in custodia al proprietario, o persona idonea se presente o prontamente reperibile che ne assume gli obblighi di custodia in luogo non soggetto a pubblico passaggio. In caso di violazioni commesse da minori il veicolo viene affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Art. 186 c.2 lett. b) tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l – Trattasi di Reato- Ammenda da euro 800,00 a 3.200,00 e l'arresto sino a sei mesi. P.M.R. non consentito - Punti da decurtare 10.

Sospensione della patente di guida (o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso) con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 10 gg.. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater. (In caso di velocipedi nessun provvedimento su patente o CIG eventualmente posseduti).

Sanzioni accessorie:

NESSUN PROVVEDIMENTO A CARICO DEI VEICOLI, che potranno essere affidati a persona prontamente reperibile o altra indicata dal conducente. In caso di violazione commessa da minori il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ricoverati mediante carro attrezzi nel luogo indicato dal conducente. Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 186 c.2 lett. b) tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l in relazione al c. 2 bis – Fattispecie prevista quando il conducente provoca un incidente stradale.– Trattasi di Reato- P.M.R. non consentito - Punti da decurtare 10.

Sospensione della patente di guida (o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso) con ritiro del documento ai sensi dell'articolo 223 da inviare alla prefettura entro 10 gg.. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater.

(In caso di velocipedi nessun provvedimento su patente o CIG eventualmente posseduti).

Sanzioni accessorie:

Fermo Amministrativo del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Nel caso in cui il conducente è anche proprietario, l'agente accertatore, procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il fermo **provvisorio del veicolo per 30 giorni** come previsto dall'Art. 214 c.1, in relazione al disposto dell'art. 224-ter c.3, affidandolo al proprietario, se non già conducente, o altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile che ne assume gli obblighi di custodia. In caso di violazione commessa da minori il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

SI RIBADISCE CHE NON POTRA' ESSERE ADOTTATO ALCUN PROVVEDIMENTO A CARICO DI VEICOLI DI PROPRIETA' DI PERSONA ESTRANEA AL REATO.

Art. 186 c.2 lett. c) tasso alcolemico oltre 1,5 g -Trattasi di Reato ammenda da euro 1.500,00 a 6.000,00 e arresto da sei mesi ad un anno; P.M.R. non consentito - Punti da decurtare 10.

Sospensione della patente di guida (o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso) con ritiro del documento ai sensi dell'articolo 223 da inviare alla prefettura entro 10 gg.. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater.

Sanzioni accessorie:

Confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Confisca del veicolo in presenza di conducente proprietario.

L'Agente accertatore, procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il sequestro del veicolo come previsto dall'Art. 224-ter c.1 e Art. 213 c.2, che dovrà essere affidato, in custodia al proprietario o a persona prontamente reperibile. In caso di violazione commessa da minori il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Il sequestro finalizzato alla confisca riguarda tutti i veicoli condotti dal proprietario, velocipedi compresi.

NESSUN PROVVEDIMENTO A CARICO DEI VEICOLI SE APPARTENGONO A PERSONA ESTRANEA AL REATO.

In tal caso Il veicolo può essere affidato a persona idonea prontamente reperibile o altra indicata dal conducente. Se ciò non fosse possibile dovrà essere ricoverato mediante carro attrezzi nel luogo indicato dal conducente a sue spese presso la depositaria.

L'Art. 186 c.2-bis prevede che nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale venga disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 gg.. Considerato che i tutti i veicoli incorsi nella violazione di cui alla lettera "c" se condotti dallo stesso proprietario sono già gravati dal provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca in virtù dell'Art. 224 ter c.1, si ritiene sufficiente e comunque preminente l'applicazione del provvedimento di confisca. Non si procede al fermo amministrativo del veicolo nel caso in cui appartenga a persona estranea all'illecito, giusto il disposto dell'articolo 186 comma 2 bis.

N.B. In caso di rifiuto di cui all'Art. 186 c.7, il conducente è punito con le stesse pene di cui al comma 2 lett. c) al quale si rimanda anche per le modalità operative. Punti da decurtare 10.

Articolo 186-bis

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a)** i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b)** i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;(noleggio con conducente - taxi e servizi di linea)
- c)** i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; (trasporto conto terzi, servizio linea trasporto cose, trasporto cose conto terzi servizio da piazza),
- d)** i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 168,00 a € 678,00 (Pagamento entro 5 gg. € 117,60) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).(punti da decurtare 5). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.**

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'Art. 223. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 590-bis. codice penale

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

(ritiro patente per revoca)

590-bis Comma 3) Conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) *(da 0.8 fino a 1.5 g/l)*, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. *Arresto Si, solo in caso di fuga o omissione di soccorso (art, 189 comma 8 CDS) Per le sole lesioni stradali gravissime è ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.*

E' necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sè oggettivamente imprevedibile e inevitabile e, in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica.

MODALITA' OPERATIVE

Le violazioni di cui all'Art. 186-bis che vietano tassativamente l'assunzione di bevande alcoliche riguardano esclusivamente:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; (noleggio con conducente - taxi e servizi di linea)
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; (trasporto conto terzi, servizio linea trasporto cose, trasporto cose conto terzi servizio da piazza),
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

SANZIONI

Art. 186 bis c.2 -tasso alcolemico da 0,0 a 0,5 g/l – (P.M.R. € 168,00, pagamento entro 5 gg. 117,60).Trattasi di violazione amministrativa. Punti da decurtare 5- Nessun provvedimento a carico del veicolo.

Art. 186 bis c.2 - tasso alcolemico da 0,0 a 0,5 g/l Fattispecie prevista quando il conducente provoca un incidente stradale – (P.M.R. € 336,00, sanzione raddoppiata, pagamento entro 5 gg. 235,20) - Trattasi di violazione amministrativa- Punti da decurtare 5 -

Art. 186 bis c.3 e 186 c. 2 lettera a) - tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l .(sanzione da euro 543,00 aumentata di un terzo P.M.R. € 724,00. riduzione del 30% non consentita -Trattasi di violazione amministrativa- - Punti da decurtare 10-

Sospensione della patente di guida o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 5 gg.. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater. Nessun provvedimento a carico del veicolo.

Art. 186 bis c.3 186 c. 2 bis tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l -Fattispecie prevista quando il conducente provoca un incidente stradale ove in base al comma 3 dell'articolo 186-bis la sanzione deve essere aumentata di un terzo e, in base al dettato dell'articolo 186 comma 2-bis, la sanzione prevista deve essere raddoppiata e disposto il fermo amministrativo per 180 giorni. - (P.M.R. € 1.448,00, riduzione del 30% non consentita). – Trattasi di violazione amministrativa - Punti da decurtare 10-

Sospensione della patente di guida o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 5 gg.. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater.

Sanzioni accessorie:

Fermo Amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.

Nel caso **in cui il conducente è anche il proprietario**, l'Agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, come previsto dall'Art. 214 c.1, con affidamento in custodia al proprietario, o persona idonea se presente o prontamente reperibile che ne assume gli obblighi di custodia in luogo non soggetto a pubblico passaggio. **In caso di violazioni commesse da minori il veicolo viene affidato ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne delegata.**

Art. 186 bis c.3 tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l

Si applicano le medesime modalità operative riportate all'articolo 186 comma 2 lettera b)

Art. 186 bis c.3 tasso alcolemico oltre 1,5 g/l

Si applicano le medesime modalità operative riportate all'articolo 186 comma 2 lettera c)

In caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 186 comma 2 lettera c). Non si dà luogo a decurtazione di punti.

Ai conducenti di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t., autoveicoli trainanti un rimorchio di massa complessiva totale dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone con posti a sedere superiore a otto, escluso il conducente, di autoarticolati e autosnodati, che incorrono nella violazione di cui all'articolo 186 comma 2 lettera c) è disposta la revoca della patente di guida. Medesima sanzione si applica agli altri conducenti neopatentati di cui all'articolo 186 bis comma 1 in caso di recidiva nel triennio.

Articolo 187

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda **da € 1.500,00 a € 6.000,00** e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. **(punti da decurtare 10)**

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'Art. 223. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2 octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti

salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Abrogato.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi **2, 2-bis 3 o 4**, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. **(punti da decurtare 10).**

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha

emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 590-bis. codice penale

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

(ritiro patente per revoca)

590-bis Comma 2) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. *Arresto Si solo in caso di fuga o omissione di soccorso (art. 189 comma 8 CDS) Per le sole lesioni stradali gravissime è ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.*

MODALITA' OPERATIVE

Art. 187 c.1 Circolare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Trattasi di reato – P.M.R. non consentito- Punti da decurtare 10.

Sospensione della patente di guida o Cig per coloro che ne sono ancora in possesso con ritiro del documento da inviare alla prefettura entro 10 gg.. In caso di conducenti minorenni non si ritirano i documenti di guida ne si decurtano i punti, ma si segnala la violazione alla prefettura e al dipartimento dei trasporti terrestri per la revisione della patente giusto il disposto dell'articolo 219-bis comma 3 che rimanda all'art. 128 comma 1 quater.

Sanzioni accessorie:

Confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Confisca del veicolo in presenza di conducente proprietario.

L'Agente accertatore, procede al ritiro del documento di circolazione e a disporre il sequestro del veicolo come previsto dall'Art. 224-ter c.1 e Art. 213 c.2, che dovrà essere affidato a persona idonea prontamente reperibile o altra indicata dal conducente che ne assume gli obblighi di custodia. **In caso di minori il veicolo dovrà essere affidato ai genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata.**

Il sequestro finalizzato alla confisca riguarda tutti i veicoli condotti dal proprietario, velocipedi compresi.

Nessun provvedimento a carico di veicoli che appartengono a persona estranea al reato.

In tal caso Il veicolo può essere affidato a persona idonea prontamente reperibile o altra indicata dal conducente. Se ciò non fosse possibile deve essere ricoverato mediante carro attrezzi nel luogo indicato dal conducente o a spese del trasgressore presso la depositaria.

N.B. In caso di rifiuto di cui all'Art. 187 c.8, il conducente è punito con le stesse pene di cui all'art. 186 c.7 con sanzioni previste dalla lettera c) del comma 2 alla quale si rimanda per le modalità operative. Punti da decurtare 10.

Articolo 188

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. *Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.* comma inserito dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121. (in vigore a partire dal 1° gennaio 2022)

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 168,00 a € 672,00. (Pagamento entro 5 gg. € 117,60) (punti da decurtare 6)** *Importo della sanzione così sostituito dall'art. 1 com.1 lettera f) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156.*

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (Pagamento entro 5 gg. € 60,90). (punti da decurtare 3)** *Importo della sanzione così sostituito dall'art. 1 com.1 lettera f) del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156*

Art. 188-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

Articolo introdotto dall'art. 1 del DL.10.9.2021 n. 121 convertito con modificazioni nella legge 9.11.2021 n. 156

1. *Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.*

2. *Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.*

3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 87,00 a euro 344,00. (Pagamento entro 5 gg. € 60,90)**

4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 42,00 a euro 173,00. (Pagamento entro 5 gg. € 29,40)**

Articolo 189

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono, inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 302,00 a € 1.208,00. (Pagamento entro 5 gg. € 211,40 punti da decurtare 4)** In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. **(in quest'ultima ipotesi, la riduzione del 30% non è consentita, con decurtazione di 10 punti)**

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti **(punti da decurtare 10)**.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. *(comma così sostituito dalla legge 23.3.2016 n. 41)*

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 ad € 344,00. (Pagamento entro 5 gg. € 60,90 punti da decurtare 2)**.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 421,00 a € 1.691,00. (Pagamento entro 5 gg. € 294,70)** Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 85,00 a € 337,00. (Pagamento entro 5 gg. € 59,50)**

Articolo 190

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.

(*) Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonchè, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili .(*) comma aggiunto dal DL 16.6.2022 n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5.8.2022 n. 108.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 26,00 a € 102,00. (Pagamento entro 5 gg. € 18,20)**

Articolo 191

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. *Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4. (punti da decurtare 8).* (comma sostituito dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. **(punti da decurtare 4).**

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla, e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. **(punti da decurtare 8).**

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 167,00 a € 665,00. (Pagamento entro 5 gg. € 116,90)**

Articolo 192

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1 il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

(In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione **da € 87,00 a € 344,00. Pagamento entro 5 gg. € 60,90 punti da decurtare 3).**

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e di giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare. **(sanzione da € 87,00 ad € 344,00. Pagamento entro 5 gg. € 60,90 punti da decurtare 3).**

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 87,00 a € 344,00. (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 c. 3 solo commi 1 e 2 (punti da decurtare 3)).**

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 1.362,00 a € 5.456,00. (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 c. 3 punti da decurtare 10).**

Articolo 193

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (Pagamento entro 5 gg. € 606,20).** **Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. da € 1.732,00 a € 6.928,00 (in questo caso il pagamento in misura ridotta non è consentito) (punti da decurtare 5)**

2-bis. (*) Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, (art. 214) secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

(*) Comma introdotto decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17.12.2018 n. 136.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 **è ridotta alla metà (*) € 433,00 (Pagamento entro 5 gg. € 303,10)** quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì **ridotta alla metà (*) € 433,00 (Pagamento entro 5 gg. € 303,10)** quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (*) parole

sostituite dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17.12.2018 n. 136.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente

sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. (in questo caso il pagamento in misura ridotta non è consentito)

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Ipotesi di pagamento della sanzione per mancanza di assicurazione

il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso a condizione che il trasgressore effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponda il premio di assicurazione per almeno 6 mesi.

Se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta con lo sconto del 30%. Alla violazione consegue la decurtazione di **5 punti** dalla patente della persona sorpresa a circolare alla guida del veicolo senza assicurazione ovvero con assicurazione falsa o contraffatta.

Quando l'accertamento dell'illecito avviene tra il 16° e il 30° giorno dalla scadenza della copertura assicurativa, la sanzione prevista per la violazione è ridotta alla metà a condizione che l'assicurazione sia comunque resa operante entro 30 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa stessa. Se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta con l'ulteriore sconto del 30%. In tale caso, tuttavia, la copertura assicurativa deve comunque essere riattivata entro il termine di 30 giorni dalla sua scadenza. Se entro tale termine non viene rispettato l'obbligo di riattivazione, il pagamento in misura ridotta alla metà ovvero quello ulteriormente ridotto con lo sconto del 30%, non ha effetto estintivo della violazione amministrativa e quanto pagato costituisce acconto rispetto alla somma da pagare (metà del massimo), per la quale vengono attivate le procedure di riscossione coattiva.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la circolazione senza copertura assicurativa è ridotta altresì alla metà quando il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, esprime la volontà di procedere alla demolizione e radiazione del veicolo.

Per poter beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria, il proprietario o l'affidatario del veicolo deve versare all'organo che ha accertato la violazione una cauzione di importo pari alla sanzione prevista per chi circola senza copertura assicurativa, importo che dopo la presentazione dell'attestazione dell'avvenuta radiazione del veicolo, sarà restituito, decurtato della somma dovuta a titolo di sanzione ridotta.

Se la richiesta di rottamazione con il versamento della relativa cauzione pari al minimo edittale è effettuata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta con lo sconto del 30%. In tali casi, perciò, dopo la dimostrazione dell'avvenuta rottamazione del veicolo, viene restituita una somma corrispondente alla differenza tra quanto versato a titolo di cauzione ed una somma pari alla metà della sanzione, ridotta di un ulteriore 30%, per effetto del beneficio del pagamento agevolato.

L'autorizzazione a procedere alla rottamazione del veicolo è fornita dall'organo di polizia stradale che ne aveva disposto il sequestro che fissa, altresì, le eventuali prescrizioni necessarie per consentire all'interessato di raggiungere il luogo in cui si trova il soggetto autorizzato alla demolizione. L'operazione di demolizione deve compiersi entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Recidiva nella violazione. Quando uno stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, nella violazione per mancanza di assicurazione o con assicurazione falsa o contraffatta per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue il raddoppio della sanzione amministrativa prevista per la circolazione senza assicurazione e con la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. La patente di guida è ritirata immediatamente dall'agente accertatore solo se ha la certezza, al momento dell'accertamento del secondo illecito, dell'esistenza delle condizioni per la recidiva ;

Viene prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione.

La recidiva si applica al conducente anche se le violazioni non sono state commesse con lo stesso veicolo e a condizione che la prima violazione sia stata definita, anche se il pagamento della sanzione è stato ridotto del 30% per riattivazione della polizza entro 30 gg ovvero per rottamazione del veicolo. Ricorre anche nel caso in cui il veicolo sia stato confiscato.

Il fermo amministrativo del veicolo non si applica subito al momento dell'accertamento della seconda violazione, anche se l'agente accertatore ha certezza della recidiva, ma è disposto solo dopo la restituzione del veicolo per avvenuto pagamento della sanzione e riattivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi . Il fermo amministrativo non è disposto nel caso in cui il soggetto si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 chiedendo ed attuando la rottamazione del veicolo.

TITOLO VI

Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Articolo 194

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Disposizioni di carattere generale

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo capo.

Articolo 195

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di **€ 15,49** ed il limite massimo generale di **€ 9.296,22**. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, 178, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Tale incremento della sanzione, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinata ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, e successive modificazioni.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti fissa, seguendo i criteri di cui

sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

(*) Le sanzioni in vigore dall'1.1.2021 e aventi durata sino al 31 dicembre 2022, sono state prorogate al 31.12.2024 per effetto dell'art. 1, c. 497, legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Art. 196

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Principio di solidarietà

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 *il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;*⁽¹⁾ in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. *Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.* Periodo così sostituito dalla legge 23.12.2021, n. 238, in vigore dal 1° febbraio 2022.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

Articolo 197

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Concorso di persone nella violazione

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge non disponga diversamente.

Articolo 198

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Art. 198-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni

Articolo inserito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.

2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.

5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.

6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.

7. L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza è corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L'archiviazione è disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione.

Articolo 199

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Articolo 200

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere ;immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Articolo 201

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa , ad uno dei soggetti indicati nell'art.196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione . Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.(*)

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono

la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo é a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
- g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, *alle piazzole di carico e scarico di merci*, (parole aggiunte dal DL 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21.6..2017 n. 96) o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone.

Parole così sostituite dalla legge 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76

- g-bis)** accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; (*Lettera così sostituita dall'art. 1, c. 597, della legge 28.12.2015 n. 208*)

- g-ter)** accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (*Lettera aggiunta dall'art. 1, c. 23, lett. a), legge 4.8.2017 n. 124, in vigore dal 29.8.2017*).

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis,

lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193. *(Comma inserito dall'art. 1, c. 23, lett. b), legge 4.8.2017 n. 124, in vigore dal 29.8.2017)*

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto, e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche all'Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

Articolo 202

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le

modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

2.1 Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. (quindi in depositaria al custode acquirente)

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé: in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

Art. 202-bis.

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non

superiore a **€ 10.628,16**. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di **€ 1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera **€ 2.000,00**, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera **€ 5.000,00**, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera **€ 5.000,00**. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a **€ 100,00**. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 203

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Ricorso al Prefetto

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o *per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* ⁽¹⁾ Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

(1) parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o *trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*⁽¹⁾ In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1) parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

3-bis. *Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme rimesse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.*

Comma inserito dalla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

Articolo 204

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Provvedimenti del Prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore

della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuata, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Articolo 204-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Ricorso in sede giurisdizionale

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011, n. 150

(G.U. n. 220 del 21.9.2011)

Art. 7

Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della

violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

- a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
- b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Articolo 205

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Opposizione all'ordinanza –ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."

Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

Art. 6

Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- e) valutaria;
- f) di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

- a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
- b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Articolo 206

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Articolo 207

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione Europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico Europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d'Italia.

4-bis. Abrogato.

Articolo 208

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

- a)** fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
- b)** al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
- c)** al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia

e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti *vulnerabili* quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato. *Parole aggiunte dall'art. 66-quinquies della legge 29.7.2021, n. 108 di conversione del DL 31.5.2021, n. 77.*

L'art. 18, c. 3-bis, del DL 24.4.2017 n. 50 convertito nella legge 21.6.2017 n. 96, come modificato dall'art. 39-bis della legge 28.2.2020 n. 8 di conversione del DL 30.12.2019 n. 162 ha previsto:

3-bis. *Per gli anni dal 2017 al 2022 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale **nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali.***

Articolo 209

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Prescrizione

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 210

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

- a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
- b) sanzioni concernenti il veicolo;
- c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

Articolo 211

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

**Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
o di rimozione di opere abusive**

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza- ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7. L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione accessoria.

Articolo 212

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venire meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

Art. 213

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto. parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 1.814,00 a euro 7.261,00**, (riduzione del 30% non consentita) nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione.⁽¹⁾ La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. ⁽²⁾

(1) parole aggiunte dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121

(2) periodi aggiunti dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 1.984,00 a euro 7.937,00**. (riduzione del 30% entro 5gg. **euro 1.388,80**) Si applica (può essere applicata) (*) la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

(*) Dichiarata illegittimità costituzionale nella parte in cui si dispone che "si applica" anziché "può essere applicata" la sanzione accessoria della revoca della patente di guida".

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A.

10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA. *comma aggiunto dalla legge 9.11.2021 n. 156 di conversione del DL 10.9.2021 n. 121.*

Modalità operative:

Comma 1

In caso di accertamento della violazione che prevede la confisca, l'agente accertatore provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Comma 2

Il veicolo verrà affidato in custodia al proprietario o in caso di assenza al conducente o altro soggetto obbligato in solido che ne assume gli obblighi di custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui ne abbia la

disponibilità. In caso di violazione commessa da minori il veicolo verrà affidato ai genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata

Si procederà al ritiro della carta di circolazione da trattenersi presso il corpo di polizia procedente e ad apporre sul veicolo ben visibile segnalazione dello stato di sequestro secondo le indicazioni del regolamento.

RIFIUTO O IMPOSSIBILITA' DI AFFIDARE LA CUSTODIA

comma 5

In caso di rifiuto della custodia, si procederà alla contestazione della violazione nei confronti del conducente, proprietario o altro obbligato: da **euro 1.814,00 a euro 7.261,00** riduzione del 30% non consentita. Con trasporto del veicolo presso la depositaria Si.Ve.S custode acquirente.

In caso di impossibilità di affidamento il veicolo, lo stesso viene comunque rimosso e portato in depositaria Si.Ve.S. In questo caso non si applica la sanzione relativa al rifiuto.

Sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ritiro del documento da inviarsi alla prefettura entro 5 gg.

Notiziare la Prefettura del rifiuto di custodia allegando relativi verbali di sequestro finalizzato alla confisca e del deposito del veicolo presso la depositaria.

Decorsi 5 giorni dalla comunicazione del deposito del veicolo, pubblicata sul sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, senza che l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia pagando i relativi oneri di trasporto e custodia, **il veicolo è trasferito in proprietà al custode acquirente.**

In caso di veicoli sequestrati senza la presenza del trasgressore e ove non sia possibile rintracciare subito il proprietario o altro obbligato in solido, il veicolo è affidato al custode acquirente di cui all'articolo 214-bis. Il verbale di contestazione e sequestro recante l'avviso di assumere la custodia, deve essere notificato senza ritardo. L'organo di polizia procedente provvederà altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso i soggetti di cui all'articolo 214-bis, mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune ove è stata accertata la violazione. Nel caso in cui non si riesca comunque ad eseguire la notifica questa si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di deposito del veicolo all'albo pretorio.

comma 8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 1.984,00 a euro 7.937,00**, (riduzione del 30% entro 5gg.**euro 1.388,80**) . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.(non si ritira il documento art. 219)

La responsabilità per questa violazione è posta in capo al custode pertanto se a circolare sono altre persone, nei loro confronti non può essere applicata alcuna sanzione. In tal caso il verbale di contestazione sarà redatto e notificato al custode risultante dal verbale di sequestro al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa dell'immediata confisca del veicolo. Non sarà applicata nei suoi confronti la revoca della patente

In questo caso l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Si.Ve.S .

Il veicolo verrà trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Si rammenta che in base alle disposizioni della circolare ministero Interni 1° agosto 2014 l'indicazione del luogo qualora non immediatamente noto all'interessato, potrà essere data anche successivamente entro 3 giorni con intimazione di cui all'articolo 180 comma 8, precisando nel verbale di sequestro o fermo, che non solo la circolazione ma anche la sosta in luogo pubblico costituirà violazione all'articolo 213 comma 4 in caso di sequestro e 214 comma 8 in caso di fermo (**sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 213**)

Comma 10bis *Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, si provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.*

SEQUESTRO DI COSE DIVERSE DAL VEICOLO

Il vecchio articolo 213, comma 2-quater disponeva che in caso di sequestro di cose diverse dal veicolo, in luogo della vendita era disposta la distruzione. La nuova versione non contiene più alcuna disposizione specifica in merito e quindi si ritiene che, il bene diverso dal veicolo oggetto di sequestro effettuato dall'agente, sia custodito presso il comando di appartenenza, ove si attenderà l'ordinanza di confisca della prefettura informata del sequestro che disporrà in merito alla destinazione finale dei beni sequestrati.

LA CONFISCA NON SI APPLICA SE IL VEICOLO APPARTIENE A PERSONA ESTRANEA ALLA VIOLAZIONE.

NORME CHE RIGUARDANO CICLOMOTORI E MOTOCICLI NON PIU' PRESENTI NELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 213

Giova precisare che nel nuovo articolo 213 non compare più il comma 2 quinquies che obbligava il ricovero dei ciclomotori e motocicli presso la depositaria per 30 gg. in caso di sequestro; ora detti veicoli sono equiparati a tutti gli altri e seguono le stesse regole.

Nel nuovo art. 213 non compare altresì il comma 2 sexies che prevedeva la confisca per i ciclomotori e motocicli adoperati per commettere un reato. In base a tale disposizione nei confronti dei conducenti di ciclomotori e

motocicli non potrà più essere applicata la confisca del veicolo per la violazione di cui all'articolo 186 comma 2 lettera b) e quindi seguirà le disposizioni previste per tutti gli altri veicoli.

Art. 214

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Fermo amministrativo del veicolo

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 774,00 a euro 3.105,00**, (*riduzione del 30% non consentita*) nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

(Visto il richiamo dell'articolo 1 al comma 5 dell'articolo 213, anche per l'articolo 214 si applicano le stesse disposizioni introdotte all'articolo 213 comma 5 dalla legge 156/2021 in caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo in assenza del trasgressore. Vedere modalità operative in calce all'articolo 213 comma 5 e 10-bis)

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto ⁽¹⁾ il fermo amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

(1) parola così sostituita dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **1.984,00 a euro 7.937,00**.(pagamento in misura ridotta non consentito per confisca) Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

MODALITA' OPERATIVE

comma1

In caso di accertamento della violazione che prevede il fermo amministrativo, il proprietario è nominato custode o, in sua assenza il conducente o altro obbligato fa cessare la circolazione e provvede a ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia di cui ne abbia la disponibilità.

L'agente accertatore provvederà ad apporre ben visibile sul veicolo un sigillo in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 1° marzo 2004. Provvederà altresì al ritiro della carta di circolazione da trattenersi presso il corpo di polizia procedente, con menzione nel verbale di contestazione. In caso di rifiuto di assumere la custodia nei confronti dell'autore della violazione o degli altri soggetti solidali, si contesterà la sanzione di **euro 774,00 a euro 3.105,00**, riduzione del 30% non consentita.

In caso di rifiuto è altresì prevista la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con ritiro del documento da inviarsi alla prefettura entro 5 gg.

L'agente dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto presso la depositeria Si.Ve.S custode acquirente seguendo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 213.

Si provvederà a notificare la Prefettura del rifiuto di custodia allegando relativi verbali di fermo e del deposito del veicolo presso la depositeria.

Decorsi 5 giorni dalla comunicazione del deposito del veicolo, pubblicata sul sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, senza che l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia pagando i relativi oneri di trasporto e custodia, **Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.**

comma 2 Nelle ipotesi di cui al comma 1 il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto e, in caso di minori, ai genitori o a persona maggiorenne appositamente delegata previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Comma 8. Il soggetto **che ha assunto la custodia** il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 1.984,00 a euro 7.937,00** pagamento in misura ridotta non consentito per confisca, invio del verbale al prefetto entro 10 giorni). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo.

La responsabilità per questa violazione è posta in capo al custode pertanto se a circolare sono altre persone, nei loro confronti non può essere applicata alcuna sanzione. In tal caso il verbale di contestazione sarà redatto e notificato al custode risultante dal verbale di sequestro al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa dell'immediata confisca del veicolo. Non sarà applicata nei suoi confronti la revoca della patente

In questo caso l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Si.Ve.S .

Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Nell'articolo 214 non compare più il comma 1 ter che prevedeva in caso di fermo di ciclomotori e motocicli il ricovero del veicolo presso la depositeria Si.Ve. S .per 30 giorni. Con le nuove disposizioni ciclomotori e motocicli sono affidati al proprietario o in caso di impedimento al conducente o persona delegata. In caso di minori il veicolo viene affidato ai genitori o a persona maggiorenne delegata

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022

Roma, 22 novembre 2022

OGGETTO:

Possibile applicazione dell'art. 214 8° codice della strada alla circolazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale ex art. 86 del DPR n. 602/1973.

È stata posta all'attenzione la questione relativa all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 214, comma 8 del codice della strada nell'ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall'art. 86 del DPR 602/1973.

In merito, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, si è reso necessario rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 [1] che, per la parte relativa alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, devono intendersi sostituite da quanto contenuto nell'allegata scheda (all. 1).

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

Allegato 1 alla circolare 22.11.2022, prot. n. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022

L'art. 86, comma 3 del DPR 602/1973, prevede che *"chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*.

La modifica che ha interessato l'art. 214 del codice della strada [1], con particolare riferimento alla violazione della circolazione con veicolo sottoposto a fermo, ha mutato il soggetto agente [2].

Pertanto, con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 [3] era stata esclusa la possibilità di applicare la sanzione ivi prevista al caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'art. 86 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Ciò in quanto, l'applicazione del fermo fiscale non richiede la nomina di un custode.

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16787 del 24 maggio 2022 [4], richiamando anche la suindicata circolare, ha affermato che l'art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Ciò premesso, acquisito il conforme parere della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero, in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/1973, nei confronti del conducente dovrà essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 214, comma 8 cds senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste [5].

L'esclusione delle sanzioni accessorie ivi previste si fonda su ragioni di ordine formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, la norma dell'art. 86 DPR 602/1973 usa il singolare "sanzione" al posto del plurale "sanzioni". Dal punto di vista sostanziale si rileva che la condotta sanzionata con la revoca della patente di cui all'art. 214, comma 8 cds è riferita al custode e non al conducente, e che l'eventuale applicazione della confisca del veicolo confligge con la ratio dell'istituto del fermo fiscale, posta a garanzia del pagamento di somme dovute all'ente creditore. Inoltre, il Prefetto non avrebbe la competenza per l'emanazione del relativo provvedimento, trattandosi di una violazione non prevista dal codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito [6].

Infine, si sottolinea che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale. Si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada.

Scheda di sintesi con procedure in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo o a fermo fiscale

	Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds	Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973
Soggetto autore della violazione	Solo il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo	Chiunque
Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria	SI	SI
Applicazione revoca patente	Si solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo	NO
Pagamento in misura ridotta	Non ammesso perché è prevista la	SI

	sanzione accessoria della confisca del veicolo	
Provvedimenti immediati sul veicolo	Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente	Nessuno
Adempimenti successivi	Segnalazione all'organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione atti al Prefetto	Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fermo fiscale

[1] Introdotta dal decreto legge 113/2018.

[2] Della violazione non risponde più "chiunque", ma esclusivamente il soggetto nominato custode del veicolo.

[3] Cfr. paragrafo 10.2.

[4] Stralcio della sentenza "L'art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale, a garanzia del pagamento di somme dovute all'amministrazione. la disposizione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall'autonoma fattispecie illecita disciplinata dall'art.214, comma ottavo, CDS, cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/19/101/20/21/4 ..."

[5] L'importo della sanzione, in ragione della mancata applicazione della confisca sarà suscettibile di pagamento in misura ridotta.

[6] Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno, con circolare n. M/6326150-21 del 25 gennaio 2008, aveva chiarito che non ci sono i presupposti per attribuire al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di circolazione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale, non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme del codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.

Articolo 214-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

3-bis Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.

(*) parole sostituite dalla legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del DL 4.10.2018 n. 113.

Art. 214-ter

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Destinazione dei veicoli confiscati

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. . Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.(*)

(*) Parole così sostituite dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

Articolo 215

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma precedente sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'esecuzione del blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dall'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.

Art. 215-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di **attuazione delle disposizioni del** ⁽¹⁾ presente articolo.

(1) parole così sostituite dalla legge 9.11.2021 n. 156, di conversione del DL. 10.9.2021 n. 121)

Articolo 216

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla

patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 .

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.046,00 a € 8.186,00. (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3bis)** Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

Articolo 217

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri., che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.

5. L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.046,00 a € 8.186,00. (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3bis)** Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

(in base alle disposizioni dell'articolo 214 comma 7 quando è prevista la sospensione della carta di circolazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata quindi in caso di circolazione con carta di circolazione sospesa, si applica la confisca del veicolo.)

Articolo 218

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzione accessoria della sospensione della patente

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e, comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte, si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza

delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.046,00 a € 8.186,00. (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3bis)**. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Articolo 218-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

Articolo 219

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Revoca della patente di guida

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. (1) Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, **fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.**

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

(1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione divisione 6

Prot. n. RU/20169

Roma, 15 settembre 2016

OGGETTO: Qualificazione dell'espressione "accertamento del reato" di cui all'art. 219 c. 3 ter C.d.S. - Sentenza Consiglio di Stato n. 2416 del 6 giugno 2016.

Si fa seguito alle precedenti circolari per trasmettere in allegato la recentissima sentenza con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha dato la propria interpretazione dell'espressione "accertamento del reato" contenuta nell'art. 219, c. 3 ter C.d.S.

Il Consiglio ha ritenuto valida la posizione già assunta in merito sia dallo scrivente Ministero e sia dal Ministero dell'Interno. In particolare la detta sentenza ha precisato che l'autorità amministrativa non può accertare reati, rientrando ciò nell'ambito delle competenze dell'autorità giudiziaria.

Da ciò consegue che il termine triennale di cui all'art. 219, c. 3 ter decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato (vale a dire la responsabilità penale).

Aggiunge il Consiglio che " ... il testo legislativo non si è riferito alla "data di commissione del fatto", nè alla "data di accertamento del fatto in sede amministrativa": qualora risultasse fondata la tesi fatta propria dal TAR si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti "dei fatti" effettuati in sede amministrativa ai sensi dell'art. 186, commi 3 e seguenti, mentre invece l'art. 219, comma 3 ter, si è testualmente riferito all'"accertamento del reato", che implica l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all'Autorità giudiziaria".

L'autorevolezza e l'eshaustività di questa ultima interpretazione dell'espressione "accertamento del reato" di cui all'art. 219, c. 3 ter costituisce un importantissimo elemento a sostegno delle tesi dell'Amministrazione.

Pertanto si invitano Codesti Uffici a citare sempre nelle proprie difese, oltre alle considerazioni contenute nelle precedenti circolari, la allegata sentenza del Consiglio di Stato.

Articolo 219-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

**Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro,
della sospensione e della revoca della patente
ai conducenti minorenni**

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

Capo II

Degli illeciti penali

Sezione I

Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

Articolo 220

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.

3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.

4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo 1 del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

Articolo 221

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Connessione obiettiva con un reato

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.

Sezione II

Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

Articolo 222

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice, derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida.(1) La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa

violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. (periodo sostituito dalla legge 23.3.2016 n. 41)

(1) Con sentenza Corte Costituzionale 17.4.2019, n. 88 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, c. 2, quarto periodo, CDS nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 CPP, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis CP, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 CDS allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis CP.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.(*)

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.(*)

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale conducenti di cui all'art. 225 del presente codice, per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'art. 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.(*)

(*) commi aggiunti dalla legge 23.3.2016 n. 41.

Art. 589-bis. codice penale (omicidio stradale)

Articolo inserito dalla legge 23.3.2016 n. 41

(ritiro patente per revoca)

Comma 1) *Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Arresto facoltativo in flagranza di reato art. 381 CPP., fermo di indiziato di delitto ammesso, art. 384 CP. Competenza tribunale. Riguarda tutti gli utenti della strada quindi anche pedoni, conducenti di animali e veicoli non a motore. (Nessuna patente prima che siano trascorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è*

raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

Comma 2) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) (sup. 1,5 gl.), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. Arresto obbligatorio in flagranza di reato art. 380 CPP., ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP. Competenza tribunale. Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

Comma 3) La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) (da 0,8 sino a 1,5), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni Arresto obbligatorio in flagranza di reato art. 380 CPP., ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP. Competenza tribunale. Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

Art. 186-bis

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; (noleggio con conducente - taxi e servizi di linea)

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; (trasporto conto terzi, servizio linea trasporto cose, trasporto cose conto terzi servizio da piazza),

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Sono ricompresi anche i conducenti di autoveicoli che trainano rimorchio quando la massa del complesso supera 3,500 Kg. La disposizione riguarda anche i conducenti che trainano caravan o rimorchi TATS superando con il complesso 3,500 Kg.

Comma 4) Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) (da 0,8 sino a 1,5), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Arresto facoltativo in flagranza di reato art. 381 CPP. competenza tribunale, ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP. Nessuna patente prima che siano trascorsi 15 anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga

Comma 5) La pena di cui al comma precedente si applica altresì. ⁽¹⁾

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su

strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; (art. 142 CDS)

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso (art. 146 comma 3 CDS.) ovvero circolando contromano, (art. 143 comma 11 e 12, art. 176 comma 1 lettera a) CDS.) cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (art. 154 CDS.) o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale (art. 148 comma 13 CDS.) o di linea continua (146 CDS.), cagioni per colpa la morte di una persona.

(1) Per tutte le violazioni del comma 5: nessuna patente prima che siano trascorsi 10 anni dalla revoca; elevato a 20 in caso di precedenti condanne per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, Il termine è ulteriormente aumentato sino a 30 per violazione all'articolo 189 comma 1 e se il conducente si dà alla fuga. Arresto facoltativo in flagranza di reato art. 381 CPP., ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.

Comma 6) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata di 1/3 se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Comma 7) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Comma 8) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589 ter codice penale: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale

Articolo inserito dalla legge 23.3.2016 n. 41

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 590 codice penale: lesioni personali colpose

Lesioni lievissime: non superiori a 20 giorni

Lesioni lievi: da giorni 21 sino a 40 giorni

Il reato di lesioni stradali lievi e lievissime per qualsiasi violazione di norme di comportamento, continua ad essere disciplinato dall'art. 590 C.P., è **perseguibile a querela di parte**. Competenza del Giudice di Pace. Reclusione sino a tre mesi o multa sino a euro 309.

Arresto e fermo di indiziato di delitto, non consentiti.

Art. 590-bis. codice penale

Articolo sostituito, dalla legge 23.3.2016 n. 41

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

(ritiro patente per revoca)

Lesioni stradali gravi: superiori a 40 giorni.

Lesioni gravissime: malattia insanabile.

Per tutte le violazioni di cui all'articolo 590-bis, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

Art. 590 bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Comma 1) Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Procedibilità a querela di parte dal 1° gennaio 2023.

Procedibilità a querela di parte sia per le lesioni gravi che per quelle gravissime, salvo non concorra almeno una circostanza aggravante prevista dai commi 2°, 3°, 4° (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), 5° (gravi violazioni comportamentali del codice della strada) e 6° (guida senza patente o con patente revocato o sospesa o, se il conducente è proprietario del veicolo, con assicurazione obbligatoria della R.C. verso terzi caduta di validità).

Arresto in flagranza e fermo non consentiti.. (riguarda tutti gli utenti della strada quindi anche pedoni, conducenti di animali e veicoli non a motore)

Comma 2) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Arresto Sì, solo in caso di fuga o omissione di soccorso (art. 189 comma 8 CDS) Per le sole lesioni stradali gravissime è ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.

Comma 3) Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) (da 0.8 fino a 1.5 g/l), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Procedibilità d'ufficio, competenza tribunale. Arresto in flagranza Sì, solo in caso di fuga o omissione di soccorso (art. 189 comma 8 CDS) Per le sole lesioni stradali gravissime è ammesso il fermo di indiziato di delitto art. 384 CP.

Art. 186-bis

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.

Lettere:

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; (noleggio con conducente - taxi e servizi di linea)

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; (trasporto conto terzi, servizio linea trasporto cose, trasporto cose conto terzi servizio da piazza),

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Sono ricompresi anche i conducenti di autoveicoli che trainano rimorchio quando la massa del complesso supera 3,500 Kg. La disposizione riguarda anche i conducenti che trainano caravan o rimorchi TATS superando con il complesso 3,500 Kg.

Comma 4) Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) (da

0.8 fino a 1.5 g/l), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Procedibilità d'ufficio, competenza tribunale. Arresto in flagranza SI soltanto in caso di fuga o omissione di soccorso (art. 189 comma 8 CDS)
Fermo di indiziato di delitto NO

Comma 5) Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; (art. 142)

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso (art. 146 comma 3) ovvero circolando contromano, (art. 143 commi 11 e 12, art. 176 comma 1 lettera a) cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (art. 154) o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale (art. 148 comma 13) o di linea continua (art.146), cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Procedibilità d'ufficio, competenza tribunale, procedibilità d'ufficio, competenza tribunale. Per le violazioni al comma 5: arresto in caso di flagranza SI solo in caso di fuga o omissione di soccorso (art. 189 comma 8 CDS) Fermo di indiziato di delitto NO

Comma 6) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata di 1/3 se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Comma 7) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Comma 8) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Comma 9) Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Art. 590 ter codice penale

Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali

Se il conducente si dà alla fuga art. 189 CDS, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. **Procedibilità a querela di parte dal 1° gennaio 2023**, se non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'articolo 590-bis c. 2 e seguenti.

Art. 590-quinquies. - (Definizione di strade urbane e extraurbane).

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (autostrade – strade extraurbane principali – strade extraurbane secondarie) e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2 (strade urbane di scorrimento – strade urbane di quartiere – strade locali – itinerari ciclopedonali)

Articolo 223

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma e 590-bis del codice penale. (parole aggiunte dalla legge 23.3.2016 n. 41) La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. (periodi aggiunti dalla legge 23.3.2016 n. 41)

2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, è disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto al comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale conducenti di cui all'art. 225 del presente codice, per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'art. 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495. (comma aggiunto dalla legge 23.3.2016 n. 41)

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

Articolo 224

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti

compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.

Articolo 224-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Obblighi del condannato

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Art. 224-ter.

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il

fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. *(Con sentenza C. Cost. n. 75/2020 del 24.4.2020, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, CDS nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova).*

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Prot. n. 6535

Roma, 22 aprile 2011

OGGETTO: **Legge 120/2010, recante: Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

Art. 224-ter (Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato)

L'introduzione nella disciplina codicistica dell' articolo 224-ter ha comportato, per le ipotesi di reato cui consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la qualificazione amministrativa del provvedimento ablatorio, ora rimesso alla competenza del Prefetto ai sensi del comma 2 della disposizione.

In tal modo, mentre l'illecito che costituisce il presupposto della confisca ha conservato, in quanto ipotesi di reato, la propria natura penale, il cui accertamento e le conseguenti decisioni restano affidate al Magistrato, la suddetta sanzione accessoria della confisca, analogamente alla sanzione del fermo e alla misura cautelare del sequestro, hanno acquistato carattere amministrativo.

La nuova configurazione della procedura, ove applicata nel senso di ritenere che debba necessariamente attendersi la pronuncia irrevocabile del Magistrato penale prima di potersi procedere alla vendita o rottamazione del veicolo sequestrato, comporterebbe un sensibile aggravio delle spese di custodia, attesa la durata indefinita del processo, durante il quale il veicolo dovrebbe essere permanentemente affidato ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis.

Ciò contrasterebbe con la *ratio* della stessa norma da ultimo citata come introdotta nell'impianto codicistico dall'art. 38 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 236/2003, il quale è stato voluto dal legislatore con la finalità di contenere gli oneri custodiali, prevedendo l'affidamento del veicolo oggetto di sequestro al proprietario e, in via subordinata e comunque per una durata definita, alle depositerie convenzionate.

Si ritiene, pertanto, che il richiamo effettuato dall'art. 224-ter agli artt. 213 e 214-bis possa essere inteso nel senso che, **fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto**, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Capo I

Disposizioni finali

Articolo 225

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

- a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
- b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
- c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Articolo 226

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità o meno anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto di limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade; allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n) nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione; dall'A.N.A.S. per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (*)

(*)Comma così modificato dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a

trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. (*)

(*) comma così modificato dal DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020 (art. 1, c. 1135 lett. b), legge 30.12.1998 n. 145 - legge di Bilancio 2019).

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati con le modalità e nei tempi di cui al regolamento al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

Articolo 227

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Servizio e dispositivi di monitoraggio

1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Articolo 228

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti spese:

- a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
- b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
- c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
- d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad adottare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

- a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
- b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
- c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

Articolo 229

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Attuazione di direttive comunitarie

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Articolo 230

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Educazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell'istruzione e della ricerca, con proprio decreto da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e del mare, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle

norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

2. Il Ministro dell'istruzione dell'università e delle ricerche con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

Articolo 231

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- il regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma per esteso;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1° giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al capo VI:
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge 6 febbraio 1967, n. 14;
- febbraio 1967, n. 14 (abrogazione riferita ai soli articoli 2, 7, e 8)
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- Legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 6 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Capo II - Disposizioni transitorie

Articolo 232

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

Articolo 233

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme transitorie relative al titolo I

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

Articolo 234

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme transitorie relative al titolo II

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine, devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente, deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 235

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme transitorie relative al titolo III

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.

2. Le disposizioni del Capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali, siano applicate in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme in vigore continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tal momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101, 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1999. Per i complessi costituiti da trattori e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti.

Articolo 236

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme transitorie relative al titolo IV

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 17 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità.

Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida di motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Articolo 237

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme transitorie relative al titolo V

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

Articolo 238

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme transitorie relative al titolo VI

1. Le disposizioni del titolo VI del capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

Articolo 239

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Norme transitorie relative al titolo VII

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e, 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.

L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

Articolo 240

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Entrata in vigore delle norme del presente codice

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.

EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59/2011: *«Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto* [e, cioè, anteriormente al 19 gennaio 2013] secondo la tabella di cui all'allegato VII.

ALLEGATO VII

Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 59/2011, alle categorie di patenti previste dalla Direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto.

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	AM
A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	AM - A1 - A2 - A
A (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM - A1
A (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM - A1 - A2 - A
B (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	AM - A1 - A2 - A - B1 - B
B (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM - B1 - B e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM - B1 - B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
C	AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C
D (rilasciata entro il 30 settembre 2004)	AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C - D1 - D
D (rilasciata dal 1° ottobre 2004)	AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - D1 - D
E conseguita da titolare di patente B	BE
E conseguita da titolare di patente C	BE - C1E - CE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2003)	BE - C1E - CE - D1E - DE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003)	BE - D1E - DE

Le patenti di categoria **C**, **CE**, **D**, **DE**, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto (19.01.2013), consentono di condurre motocicli di categoria **A2** o **A** in ragione della data di conseguimento della patente di categoria **B**, secondo quanto riportato in tabella.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare Prot. n. 636/Class. 08.03 del 9 gennaio 2013 *“Nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida»*”, per quanto riguarda le equipollenze dei titoli di abilitazione alla guida rilasciati in Italia prima del 19 gennaio 2013 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 59/2011) ha precisato che *“Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, **le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013** conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue:*

- *le patenti di categoria **A1** o **A**, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;*
- *le patenti di categoria **A1** non devono rispettare il rapporto potenza/massa $\leq 0,10$ kW/kg;*
- *le patenti di categoria **A** conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute **A** senza limitazioni) abilitano – per i due anni successivi alla data di conseguimento – alla guida di motocicli di potenza ≤ 25 kW e rapporto potenza/massa $\leq 0,16$ kW/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;*
- *le patenti **BE** abilitano alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria **B** e di rimorchio > 750 kg, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso ≤ 7000 kg;*
- *le patenti di categoria **C** e **CE**, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di **CQC** per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata ≤ 7500 kg, fino al compimento della predetta età;*
- *le patenti di categoria **D** e **DE**, conseguite entro la data del 30 settembre 2004 abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria **C** e **CE**.*

**Recepimento della direttiva (UE) n. 2015/653 di
modifica alla lista dei codici unionali armonizzati**

CONDUCENTE (motivi medici)

- 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
- 01.01. Occhiali
- 01.02. Lenti a contatto
- 01.05. Occlusore oculare
- 01.06. Occhiali o lenti a contatto
- 01.07. Aiuto ottico specifico
- 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
- 03. Protesi/ortosi per gli arti
- 03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
- 03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocità modificato
- 10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
- 10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
- 15. Frizione modificata
- 15.01. Pedale della frizione adattato
- 15.02. Frizione manuale
- 15.03. Frizione automatica
- 15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
- 20.01. Pedale del freno adattato
- 20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
- 20.04. Pedale del freno a scorrimento
- 20.05. Pedale del freno basculante
- 20.06. Freno manuale
- 20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: «20.07(300N)»]
- 20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
- 20.13. Freno a ginocchio
- 20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
- 25. Dispositivo di accelerazione modificato
- 25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
- 25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04. Acceleratore manuale
- 25.05. Acceleratore a ginocchio
- 25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
- 25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
- 31. Adattamenti e protezioni dei pedali
- 31.01. Set supplementare di pedali paralleli
- 31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
- 31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
- 31.04. Fondo rialzato
- 32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
- 32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

- 32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
- 33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
- 33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
- 33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
- 35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
- 35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
- 35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
- 35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
- 35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
- 40. Sterzo modificato
- 40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio «40.01 (140N)»]
- 40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
- 40.06. Posizione adattata del volante
- 40.09. Sterzo controllato tramite piede
- 40.11. Dispositivo di assistenza al volante
- 40.14. servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio.**
- 4015 Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia**
- 42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
- 42.01 dispositivo retrovisore adattato.**
- 42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale (già specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico).
- 42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi (già specchietto retrovisore per avviare al punto cieco del retrovisore)
- 43. Posizione del sedile del conducente
- 43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
- 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
- 43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
- 43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
- 43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
- 43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
- 44.01. Impianto frenante su una sola leva
- 44.02. Freno della ruota anteriore adattato
- 44.03. Freno della ruota posteriore adattato
- 44.04. Acceleratore adattato

- 44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
- 44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio «44.09 (140N)»]
- 44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio «44.10 (240N)»]
- 44.11. Poggiapiedi adattato
- 44.12. Manubrio adattato
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 46. Solo per tricicli

- 47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
- 50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a: a sinistra
b: a destra
c: mano
d: piede
e: nel mezzo
f: braccio
g: pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

- 61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
- 62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
- 63. Guida senza passeggeri
- 64. Velocità di guida limitata a ... km/h
- 65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
- 66. Guida Senza rimorchio
- 67. Guida non autorizzata in autostrada
- 68. Niente alcool
- 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, «69» o «69»(1.1.2016))

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio «70.0123456789.NL»)
- 71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio «71.987654321.HR»)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
- 78. Limitata a veicoli con cambio automatico

- 79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.
- 79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
- 79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
- 79.03. Limitata a tricicli
- 79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
- 79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
- 79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
- 80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
- 81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
- 95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: «95(1.1.12)»]
- 96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg
- 97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)

Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;»

Codice 112: patente A valida solo in Italia.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

CODIFICA ATTIVITÀ RELATIVE ALLE LICENZE DEL TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO

Elencazione conforme all'allegato A del modello CP1

1. Agricoltura, foreste, caccia e pesca.

- 1010 - Agricoltura.
- 1020 - Zootecnica.
- 1030 - Foreste.
- 1040 - Caccia e cattura di animali.
- 105A - Pesca e allevamenti in acque dolci.
- 105B - Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari.
- 106A - Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri.
- 106B - Attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata.
- 106C - Esercizio di macchine agricole.
- 106D - Altre associazioni operanti nell'agricoltura.

2. Industrie estrattive.

- 2010 - Estrazione di minerali metalliferi.
- 202A - Estrazioni di combustibili solidi, liquidi e gassosi.
- 202B - Estrazioni di altri minerali non metalliferi.
- 202C - Estrazioni di materiali di cava.

3. Industrie Manifatturiere.

- 301A - Industria molitoria e della pastificazione.
- 301B - Industria dolciaria.
- 301C - Industria caserviera.
- 301D - Industria casearia.
- 301E - Industria dei grassi vegetali e animali.
- 301F - Industrie alimentari varie.
- 301G - Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool.
- 301H - Industria idrominerale e delle bevande alcoliche.
- 3020 - Industria del tabacco.
- 303A - Industria laniera.
- 303B - Industria laniera.
- 303C - Industria della seta.
- 303D - Industria della canapa, del lino, della iuta e simili.
- 303E - Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche).
- 303F - Industria delle maglie e delle calze.
- 303G - Altre industrie tessili.
- 3040 - Industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini.
- 3050 - Industria delle calzature.
- 3060 - Industrie delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature).
- 307A - Industria del legno, del sughero e affini.
- 307B - Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno.
- 3080 - Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno.
- 3090 - Industrie metallurgiche.
- 310A - Fonderie di 2ª fusione
- 310B - Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici.
- 310C - Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici).
- 310D - Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine.

310E - Industria della costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria; pompe, compressori e simili.

310F - Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame; armi da fuoco e loro munizioni.

310G - Industria meccanica e di precisione affini.

310H - Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni ed affini.

310I - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie.

3110 - Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini.

3120 - Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone).

313A - Industria per la produzione dei prodotti chimici di base.

313B - Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti).

313C - Industria per la produzione di prodotti farmaceutici.

313D - Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale.

313E - Industria dei derivati del petrolio e del carbone (esclusi quelli per uso chimico).

3140 - Industrie della gomma.

3150 - Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche).

3160 - Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica.

3170 - Industrie poligrafiche, editoriali e affini.

3180 - Industrie foto-fono-cinematografiche.

3190 - Industrie dei prodotti delle materie plastiche.

3200 - Industrie manifatturiere varie.

4. - Industrie delle costruzioni e dell'installazione di impianti.

4010 - Industrie delle costruzioni.

4020 - Industrie dell'installazione di impianti.

5. -Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas - raccolta e distribuzione di acqua.

5010 - Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda

5020 - Produzione e distribuzione di gas.

5030 - Raccolta e distribuzione di acqua.

6. - Commercio

601A - Commercio all'ingrosso di materie agricole e tessili, di animali vivi e di semiproducti di origine vegetale e animale.

601B - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande.

601C - Commercio all'ingrosso di combustibili, di minerali, di materiali e di prodotti chimici.

601D - Commercio all'ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di articoli di installazione.

601E - Commercio all'ingrosso di macchine, materiali (per l'industria, il commercio, ecc.) e veicoli.

601F - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi tipo, di elettrodomestici e di articoli per la casa.

601G - Commercio all'ingrosso di tessuti, articoli di abbigliamento; calzature ed articoli in cuoio.
 601H - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, di articoli sanitari e da profumeria.
 601I - Commercio all'ingrosso di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari, non altrove classificati.
 601L - Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero.
 602A - Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi.
 602B - Commercio al minuto di tessuti ed articoli di abbigliamento.
 602C - Commercio al minuto di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa.
 602D - Commercio al minuto di autoveicoli, motoveicoli, e natanti - Distributori di carburanti e lubrificanti.
 602E - Commercio al minuto di prodotti farmaceutici, apparecchi sanitari, vernici, cosmetici, saponi e detersivi.
 602F - Commercio al minuto di mobili, macchine e forniture per ufficio; librerie, giornali e riviste.
 602G - Commercio al minuto di articoli vari - Grandi magazzini.
 6030 - Commercio ambulante.
 6040 - Intermediari del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigoriferi, per conto terzi.
 6050 - Noleggio di beni mobili (escluso il noleggio di macchine agricole).
 6060 - Esercizi alberghieri ed extralberghieri; ristoranti, bar ed esercizi simili.

7. Trasporti e comunicazioni

7010 - Trasporti terrestri.
 7020 - Trasporti marittimi, lacuali e fluviali.
 7030 - Trasporti aerei.
 7040 - Attività complementari ai trasporti.
 7050 - Servizi ausiliari dei trasporti.
 7060 - Comunicazioni.

8. - Credito, assicurazione, imprese finanziarie di controllo e gestione esattoriali.

801A - Imprese bancarie.
 801B - Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie.
 8020 - Assicurazione.
 8030 - Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali.

9. - Servizi

9010 - Servizi per l'igiene e la pulizia.
 9020 - Servizi dello spettacolo e ricreativi.
 9030 - Servizi sanitari.
 903A - Servizi sanitari pubblici.
 903B - Servizi sanitari privati.
 9040 - Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale.
 9050 - Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici.
 9060 - Enti ed associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili.
 907A - Istituzioni ed associazioni cattoliche.
 907B - Istituzioni ed associazioni non cattoliche.
 9080 - Servizi vari, non altrove classificati.

10. - Pubblica Amministrazione

A01A - Amministrazione per i servizi di interesse generale.

A01B - Amministrazione per i servizi inerenti all'atti-vità economica, finanziaria e sociale.
 A01C - Enti pubblici nazionali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale).
 A02A - Amministrazione territoriale.
 A02B - Enti pubblici locali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale).
 A030 - Enti di previdenza ed assistenza sociale.
 A040 - Enti, istituzioni, amministrazioni statali straniere e organizzazioni internazionali.

0971.5 - Codifica delle cose o classi di cose.

Elencazione conforme all'allegato B del modello CP1

A. - Prodotti destinati all'alimentazione.

A00 - Prodotti alimentari in genere freschi o conservati.
 A01 - Prodotti alimentari congelati o surgelati.
 A02 - Prodotti agricoli in genere freschi o conservati e residui della loro lavorazione.
 A03 - Tartufi, funghi, selvaggina.
 A04 - Cereali e legumi.
 A05 - Pane, pasta, sfarinati.
 A06 - Dolciumi, prodotti di pasticceria, gelati e simili.
 A07 - Zuccheri e melasse.
 A08 - Alimenti per animali.
 A09 - Animali vivi e prodotti derivati dall'allevamento.
 A10 - Carni e frattaglie fresche di tutte le specie animali.
 A11 - Carni e frattaglie congelate o surgelate di tutte le specie animali.
 A12 - Prosciutti, salumi, insaccati e prodotti affini.
 A13 - Prodotti ittici e derivati.
 A14 - Uova.
 A15 - Oli, grassi vegetali e animali, olive e semi oleosi per alimentazione umana.
 A16 - Caffè, tè e spezie in genere.
 A17 - Bevande alcoliche, analcoliche, gassate.
 A18 - Latte e prodotti derivati.
 A19 - Sali alimentari.

B Gioielli, valori oggetti d'arte, bigiotteria, profumerie.

B00 - Bigiotteria, profumeria, cosmetici, articoli da regalo.
 B01 - Gioielli, orologi, pietre preziose, prodotti di oreficeria o argenteria.
 B02 - Valori.
 B03 - Quadri, sculture, oggetti lavorati in vetro, marmo, alabastro e simili, articoli per gallerie d'arte e antiquariato.
 B04 - Articoli religiosi e arredi sacri.

C. - Materiali da costruzione.

C00 - Materiali da costruzione.
 C01 - Marmi, pietre, laterizi ed affini.
 C02 - Ghiaie, sabbia, materiale granulato ed in polvere, materiale da cava e da demolizione.
 C03 - Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti.
 C04 - Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere.
 C05 - Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in genere.
 C06 - Serrande, serramenti e simili.
 C07 - Vetri cristalli e derivati.
 C08 - Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l'applicazione.
 C09 - Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore.

C10 - Laminati e profilati.

D. - Carta - Libri - Giornali - Riviste

D00 - Carta e suoi derivati, materiali necessari per la produzione e lavorazione.

D01 - Articoli per librerie, cartolerie, disegno e pittura.

D02 - Giornali, riviste, libri, carte geografiche e stampati in genere.

D03 - Materiali per imballaggio, contenitori e simili (con esclusione di quelli in metallo, legno, gomma o plastica).

D04 - Inchiostri e materiale da stampa, riproduzione e grafica.

E. - Articoli elettrici - Elettronici ed Affini - Strumenti musicali .

E00 - Articoli e componenti elettrici ed elettronici in genere.

E01 - Cavi elettrici.

E02 - Lampade, lampadari e prodotti inerenti.

E03 - Elettrodomestici in genere (radio, televisori, riproduttori audio e video, lavatrici, frigoriferi, condizionatori, cucine, bilance, stufe e simili), articoli attinenti la produzione e riparazione ed il funzionamento (dischi, ecc.). Contenitori in gomma e plastica.

E04 - Strumenti musicali anche elettrici ed elettronici.

E05 - Telefoni, materiali per telefonia, relativi accessori e materiali per le riparazioni ed installazioni.

E06 - Apparecchi, strumenti elettrici ed elettronici di radio-telecomunicazioni ed affini, parti di ricambio, materiali per la produzione, riparazione ed installazione.

E07 - Macchine elettriche di qualsiasi tipo, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la riparazione ed installazione.

F. - Fiori - Piante - Giardinaggio - Orticoltura.

F00 - Fiori, piante, sementi, concimi, frutta ornamentale ed articoli attinenti.

F01 - Ceste, vasi, portafiori, portavasi ed affini.

F02 - Attrezzature e prodotti per il giardinaggio e l'orticoltura.

G. - Strumentazione scientifica e tecnica.

G00 - Strumenti di precisione, di geodesia, topografia, ingegneria, ottica e strumenti scientifici in genere.

G01 - Apparecchi fotografici, cinematografici, pellicole, lastre e materiale vario da fotocinematografia.

H. - Prodotti chimici anche derivati dalla lavorazione del petrolio e del carbone.

(non classificati fra le merci pericolose nella ADR)

H00 - Prodotti chimici non classificati fra le merci pericolose nell'ADR

H01 - Prodotti per la preparazione di bevande alcoliche, analcoliche o gassate.

H02 - Prodotti per l'igiene della casa (materiale ed attrezzature) e della persona.

H03 - Acque di rifiuto e liquami.

H04 - Immondizie e rifiuti solidi in genere.

H05 - Estintori ed attrezzature antincendio.

I. - Gomma e Plastica.

I00 - Gomma e plastica in genere semilavorate.

I01 - Prodotti derivati dalla lavorazione della gomma e plastica e articoli attinenti la lavorazione.

I02 - Mobili in plastica ed arredi in gomma e in plastica.

I03 - Pneumatici e materiale attinente la produzione e riparazione.

I04 - Contenitori in gomma e plastica.

L. - Legno, Sughero e materiali di origine vegetale.

L00 - Legname in genere (grezzo o semilavorato) ed altri prodotti vegetali affini (paglia, vimini, ecc.).

L01 - Sughero e prodotti derivati dalla sua lavorazione.

L02 - Mobili, arredi, pannelli in legno e in altri prodotti vegetali affini.

L03 - Contenitori in legno e in altri prodotti vegetali.

L04 - Prodotti derivanti dalla lavorazione del legno e da altri materiali vegetali affini.

M. - Metalli.

M00 - Metalli in genere semilavorati e prodotti siderurgici.

M01 - Prodotti derivati dalla lavorazione dei metalli ed articoli attinenti la lavorazione.

M02 - Articoli per ferramenta, per opere termiche, idrauliche ed affini.

M03 - Mobili ed arredi metallici.

M04 - Cavi, funi, catene e prodotti affini.

M05 - Contenitori in metallo.

N. Macchine, macchinari e materiale bellico.

N00 - Autoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N01 - Motoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N02 - Cicli e motocicli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N03 - Rimorchi, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N04 - Macchine agricole e operatrici, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N05 - Natanti, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N06 - Aeromobili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N07 - Apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (ascensori, teleferiche, scale mobili, ecc.), relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N08 - Macchine utensili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N09 - Macchine per stampa e riproduzione tipolitografica, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N10 - Macchine e materiali per l'estrazione e la ricerca utilizzata da industrie estrattive.

N11 - Macchine, motori, riduttori e variatori di velocità di qualsiasi tipo (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici).

N12 - Armi e materiale bellico in genere, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e la riparazione.

N13 - Macchine per impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitari, per la raccolta e la distribuzione di gas ed acqua, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione.

N14 - Macchine per scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici e simili per uso ufficio.

P. - Pelli e cuoio.

P00 - Pellami, cuoi ed affini, loro prodotti ed articoli per il loro trattamento.

P01 - Calzature e relativi accessori.

P02 - Valigeria, borse, borsette, buste, portafogli, ombrelli, cinture, servizi da scrittoio e simili.

P03 - Pelli grezze e conciate per pellicceria.
P04 - Cinghie per trasmissione ed articoli per sellai.
P05 - Setole, crine animali, pelo, piume, capok e simili e prodotti derivati dalla loro lavorazione.

S. - Minerali.

S00 - Minerali ferrosi e minerali metallici non ferrosi, prodotti derivati dalla loro lavorazione e materiali attinenti la lavorazione.

S01 - Minerali non metallici, prodotti derivati dalla lavorazione e materiali attinenti la lavorazione.

T. - Tessili.

T00 - Prodotti tessili in genere e materie prime relative d'origine naturale o chimica (sintetica e artificiale).

T01 - Articoli tessili non confezionati.

T02 - Articoli di vestiario confezionati ed accessori di abbigliamento.

T03 - Materassi, cuscini, tessuti per l'arredamento, tappeti e affini.

T04 - Cose inerenti l'attività di lavanderia, stireria e tintoria.

W. - Articoli funebri.

W00 - Articoli funebri, feretri, guarnizioni ed arredi tombali.

W01 - Marmi, metalli lavorati ed arredi in genere per uso funerario.

X. - Merci pericolose. (I numeri di codice si riferiscono all'accordo europeo ADR)

X00 - Contenitori per merci pericolose.

X01 - Materiali ed oggetti esplosivi.

X02 - Gas compressi, liquefatti, disciolti.

X03 - Materie liquide infiammabili.

X41 - Materie solide infiammabili.

X42 - Materie soggette ad infiammazione spontanea.

X43 - Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili.

X51 - Materie comburenti.

X52 - Perossidi organici.

X61 - Materie tossiche.

X62 - Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezione.

X07 - Materie radioattive.

X08 - Materie corrosive.

Y. - Articoli per farmacie.

Y00 - Medicinali ed articoli per farmacia.

Y01 - Prodotti per erboristerie.

Y02 - Articoli igienico-sanitari e ortopedici, per uso medico e chirurgico.

Z. - Articoli vari.

Z00 - Articoli vari per grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati (con superficie di vendita superiore a 400 m2).

Z01 - Chincaglierie.

Z02 - Porcellane, ceramiche, terraglie, oggetti in vetro e cristallo.

Z03 - Articoli casalinghi, coltellerie, posaterie e affini.

Z04 - Articoli per l'arredamento del bagno.

Z05 - Giocattoli ed articoli per l'infanzia.

Z06 - Articoli sportivi in genere.

Z07 - Attrezzatura per caccia e pesca in genere.

Z08 - Piccolo zoo ed articoli inerenti.

Z09 - animali per zoo, gare sportive e prodotti per l'allevamento.

Z10 - Articoli per privative e generi di monopolio.

Z11 - Articoli per fumatori.

Z12 - Articoli da gioco e per le sale da gioco, servizi da gioco e simili.

Z13 - Articoli pubblicitari e per segnaletica.

Z14 - Materiale per spettacoli viaggianti, circhi e simili.

Z15 - Articoli per fiere, mostre, saloni.

Z16 - Materiali per spettacoli teatrali, cinematografici e radiotelevisivi.

Z17 - Cose inerenti l'attività di rigattiere.

Z18 - Contenitori in vetro (bottiglie, vasi, ecc.).

Z19 - Materiali vari da recupero (stracci, carta da macero, rottami metallici, ecc.).

INDICE ALFABETICO

ABBAGLIAMENTO da veicoli..... art.153
ACCESSI e diramazioni..... art. 22
AFFIDAMENTO incauto.....art.115-116
AGENTI :
obblighi verso art. 192
preposti al traffico art.43
AGGIORNAMENTO
della carta di circolazione..... art. 78
ALLARMI sonori..... art.155
ALLIEVO conducente art.122
AMBULANZE e mezzi di soccorso art.177
ANIMALI:
circolazione art.184
circolazione in autostrada art.175
trasporto di cose su veicoli a trazione..... art.166
ARMENTI e greggi..... art.6 - 7 - 184
ARRESTO preventivo dell'investitore art.189
ASSICURAZIONE
obbligatoria veicoli art.180 - 181 - 193
ATTRaversamento pedonale..... art.40
AUTO-CARAVAN circolazione e sosta.... art.185
AUTOSCUOLE art.123
AUTORIZZAZIONE:
per trasporti eccezionali art. 10
per macchine agricole.....art. 104
AUTOSTRADE:
condizioni e limitazioni art.175
comportamento..... art.176
AUTOTRASPORTO di cose..... art.83 - 90
AUTOVEICOLI:
Dati di identificazione art.74
dimensioni eccezionali art.10
di Polizia e di soccorso art.177
CAMBIAMENTO di corsia o direz..... art.154
CANALI artificiali..... art. 33
CARICO DEI VEICOLI:
caduta art.164
eccedenza art.167
pannello di carico sporgente art.164
sporgenza..... art.164
CARREGGIATA:
ingombro art.161
segni sulla carreggiata art.40
CARRELLI e macchine operatrici art.114
CARTA di circolazione:
sospensione.....art. 217
Aggiornamento art.94
Carta provvisoria..... art.95
Estratto della carta di circolazione art.95
Rilascio.....art.93
Mancato possesso art.180
Trasferimento di proprietà art.94
Cartelli pubblicitari art.23
CASCO protettivo art.171
CENTRI abitati(obblighi e divieti) art.7
CERCHIONI alle ruote per veicoli a trazione animale
..... art.66
CERTIFICATO:
di abilitazione professionale art.116
per ciclomotori art.97
per filoveicoli..... art.118
per macchine agricole art.108
per macchine operatrici art.114

CESSAZIONE della circolazione art.103
CICLOMOTORI..... art.52
Contrassegno art.97
CONFISCA amministrativa..... art. 213
CONFISCA penale.....art. 224 ter
Dispositivi art.72
formalità per la circolazione art.97
Trasporto di persone su ciclomotori. art.115 -170
CINTURE di sicurezza art.172
uso delle cinture..... art.172
CIRCOLAZIONE:
dei velocipedi art.182
dei veicoli a trazione animale art.183
degli animali,armenti o greggi..... art.184
dei pedoni art.190
di Prova art.98
contrassegni esposizione art.181
dei veicoli esteri art.132
dei veicoli di soccorso e polizia..... art.177
nelle piccole isole art.8
COMPETIZIONI SPORTIVE su strada art.9
CONDUCENTI:
in stato di ebbrezza art.186
in stato di ebbrezza per conducenti di età inferiore
ad anni 21, per neopatentati e conducenti che
effettuano professionalmente l'attività di
autotrasporto.....art. 186-bis
obbligo in caso di incidente art.189
obbligo verso funzionari ed agenti art.192
CONTRASSEGNO per ciclomotore..... art.97
CONVERSIONI patenti estere art.136
CONVOGLI militari, cortei e simili art.163
CRONOTACHIGRAFO art.179
DATI di identificazione..... art.74
DEPOSITI sulle strade art.21
DESTINAZIONE ed uso dei veicoli:
uso proprio art.83
locazione senza conducente art.84
noleggio con conducente art.85
servizio da piazza o taxi art.86
servizio di linea art.87
DIMENTICANZA:
della patente art.180
certificato dell'ass. obbligatoria art.180
della carta di circolazione art.180
DISPOSITIVI DI FRENATURA:
dei veicoli a traz. animale..... art.64 - 69
delle slitte art.64 - 69
dei veicoli..... art.72
dei velocipedi art.68
DISPOSITIVI:
dei velocipedi art.68
dei veicoli a trazione animale art.65 - 69
di segnalazione acustica art.72
di segnalazione visiva ed ill.ne art.72
per il fermo veicolo art.72
per la retromarcia..... art.72
retrovisori..... art.72
silenziatori art.72
uso dei dispositivi acustici art.156
uso dei disp.di segn. visiva ed
illuminazione..... art. 153
DISTANZA di sicurezza..... art.149

DOCUMENTI di circolazione:		
obbligo di averli con sé	art.180	
obbligo di esibizione	art.192	
libretto individuale	art.178	
DURATA della guida.....	art.174	
EBBREZZA.....	art.186	
ESERCITAZIONI di guida	art.122	
Estratto doc. circolazione	art.92	
ETA' per la guida di veicoli.....	art.115	
FARI (vedi dispositivi di illuminazione).....		
.....	art.152 e 153	
FERMATA	art.157	
FERMO amministrativo.....	art. 214	
FERMO relativo a violazioni penali....	art. 224 ter	
FILOVEICOLI	art.55	
FOGLIO di VIA	art.99	
GARE di velocità.....	art 9 - 9 bis - 9 ter	
GAREGGIARE in velocità con veicoli non a motore	art.141	
GETTARE oggetti dai veicoli	art.15	
GIOCHI sulla carreggiata.....	art.190	
GUIDA SENZA PATENTE.....	art. 116	
IMMATRICOLAZIONI:		
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi	art.93	
dei veicoli a trazione animale	art.67	
delle macchine agricole	art.110	
dei ciclomotori	art.97	
INCAUTO affidamento	art.115 - 116	
INCIDENTE comportamento	art. 189	
INCROCIO tra veicoli	art.150	
INDICATORI di direzione	art.72	
INGOMBRO della carreggiata	art.161	
INQUINAMENTO atmosferico	art.79	
INSEGNE pubblicitarie	art.23	
INTESTAZIONE fittizia veicoli.....	art. 94 bis	
INVALIDI	art. 158- 188	
INVESTIMENTO obbligo del conducente		
.....	art.189	
INVERSIONE del senso di marcia:		
su strada ordinaria	art.154	
in autostrada	art.176	
CONDOTTA delle acque.....	art.32	
ISTRUTTORE di guida	art.122	
LENTI.....	art.173	
LESIONI GRAVI.....	art.222	
LIMITAZIONE dei rumori.....	art.155	
LIMITAZIONE per neopatentati.....	art.117	
LIMITI di velocità	art.142	
LOCAZIONE		
con conducente	art.85	
senza conducente	art.84	
MACCHINE agricole	art.57	
aggiornamento della carta di circ.	art.112	
guida delle	art.124	
immatricolazione	art.110	
massa e sagoma limite	art.105	
targhe	art.113	
MACCHINE operatrici	art.58	
MANO da tenere:		
dei veicoli	art.143 - 144	
dei pedoni	art.190	
MERCI pericolose	art.71 - 168	
MEZZI d'opera	art.10 - 34	
MOTOVEICOLI	art.53	
d'epoca o collezionistico	art.60	
dispositivi di illuminazione	art.151	
disp. di segnalazione visiva	art.152	
dispositivi di segnalazione acustica	art.72	
dispositivi silenziatori	art.72	
NEBBIA (dispositivi)	art.153	
NOLEGGIO	art.85 - 86	
OBBLIGHI verso gli agenti	art.192	
OCCHIALI uso	art.173	
Omicidio stradale.....	art.222	
PARCHEGGIO:		
fuori dai centri abitati	art.6	
nei centri abitati	art.7	
PASSAGGI a livello	art.44	
PASSO carrabile	art.158	
PATENTE di guida:		
autoveicoli e motoveicoli	art.116	
certificato di abilitazione per ciclomotori.	art. 116	
macchine agricole e macchine operatrici	art.124	
filoveicoli	art.118	
dimenticanza.....	art.180	
di servizio.....	art.138	
durata e conferma	art.126	
limitazioni.....	art.117	
obbligo di averla con sé.....	art.180	
permesso provvisorio.....	art.127	
revisione	art.128	
revoca.....	art.130	
sospensione.....	art.129	
sospensione – sanzione accessoria	art. 218	
validità	art.125	
patenti stati esteri	art.135 - 136	
pattini.....	art.190	
PEDONI:		
comportamento	art.190	
comportamento verso i pedoni	art.191	
PESI MASSIMI dei veicoli a motore	art.62	
PIANTAGIONI e siepi	art.29	
PIAZZA taxi servizio.....	art.86	
PNEUMATICI	art.72	
non conformi.....	art.79	
PRECEDENZA	art.145	
tra veicoli in passaggi ingombrati e strade di montagna.....	art.150	
ai pedoni	art.191	
PROCESSIONI.....	art.163	
PROPRIETA' trasferimento veicoli	art.94	
PROPRIETA' intestazione fittizia.....	art. 94-bis	
PROVA circolazione di	art.98	
RADIOTELEFONI	art.173	
RATEIZZAZIONE sanzioni	art. 202-bis	
REQUISITI per conseguimento patente.		
.....	art.119 - 120	
RESIDENZA:		
del proprietario di un veicolo.....	art.94	
del titolare della patente di guida	art.116	
REVISIONI:		
delle macchine agricole.....	art.111	
dei veicoli	art.80	
RICORSO:		
Prefetto.....	art. 203	
Giudice di Pace.....	204-bis	

RUMORI limitazione art.155
 RUOTE:
 pneumatici art. 72 - 79
 cerchioni arti 66
 SAGOMA LIMITE:
 dei veicoli art.61
 delle macchine agricole art.104
 SCUOLE per conducenti art.123
 SEGNALE del carico sporgente art.164
 SEGNALAZIONI:
 manuali degli agenti art.43 e 146
 luminose art.152-153-154
 di veicolo fermo art.162
 acustiche art.156
 uso delle segn. luminose art.153
 SEGNALE mobile di pericolo art.162
 SEMAFORI artt.41 - 146
 SENSO di marcia art.143
 SEQUESTRO veicoli..... art. 213
 SERVIZI:
 di linea..... art.87
 di noleggio art.84
 di piazza art.86
 SIGLA distintiva dello stato di immatricolazione
art.133
 SIRENA d'allarme art.177
 SISTEMI di ritenuta art.72
 uso dei sistemi..... art.172
 SLITTE art.51
 dispositivi di frenatura art.64
 dispositivi di seg.ne visiva..... art.65
 targhe art.67
 Servizio da piazza art.70
 SMARRIMENTO :
 della targa dei veicoli e rimorchi art.102
 del contrassegno o targa dei ciclomotori . art.97
 SOSPENSIONE patente.....art. 218
 SOSPENSIONE CIG.....art. 219 ter
 SORPASSO art.148
 SOSTA:
 degli animali art.160
 fuori dai centri abitati.....artt.6 - 157 - 158
 nei centri abitati artt.7 - 157 - 158
 obbligo di seg.ne visive art.152
 sulle autostrade artt.175 - 176
 SPECCHIO retrovisore:
 inefficienza art.79
 mancanza art.72
 SPORGENZE art.164
 STATO di ebbrezza art.186
 STATO di ebbrezza neopatentati... ..art. 186-bis
 SOSTANZE stupefacenti art.187
 TARGHE:
 di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi art.100
 di macchine agricole art.113
 dei veicoli a trazione animale art. 67

TAXI art.86
 TRAINO:
 di macchine agricole art.105
 di veicoli art. 63
 di veicoli in avaria..... art.165
 di veicoli sulle autostrade art.175 e 176
 TELAIO contraffazione art.74
 TRASPORTI eccezionali art.10
 TRASPORTO di cose:
 in servizio di linea art.89
 per conto terzi art.88
 su veicoli a trazione animale art.166
 su veicoli a motore o rimorchi..... art. 167
 su veicoli a due ruote art.170
 TRASPORTO di persone:
 su veicoli a motore a due ruote art. 169 e 170
 sui velocipedi art.182
 sui veicoli a motore art. 169
 TRIANGOLO art.162
 Mancanza art. 72
 VALIDITA' della patente di guida art.125
 VEICOLI:
 d'epoca art. 60
 eccezionali art. 10
 sagoma limite..... art. 61
 immatricolate con targa EE art.134
 pesi massimi art.62
 confiscati destinazione.....art.214-ter
 VELOCIPEDI:
 circolazione art. 182
 dispositivi di frenatura,segnalazione acustica e
 visiva art. 68
 VELOCITA art. 141
 limiti art. 142

L'autore, pur assicurando la massima attenzione nella redazione dei testi dei vari articoli del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 295 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni, non risponde di eventuali danni causati dall'uso del loro contenuto.